

Intervento di Sergio Spazzali per il processo di Torino

IL GIOCO E LE CANDELE

«Al tribunale deve essere lasciata la sola verifica della propria identità, come rappresentazione del suo comportamento quale prodotto di una regola. Personalmente ritengo che valga la pena di sfidarlo a farlo».

Gli imputati che in questo processo respingono la imputazione di appartenenza alla "banda armata Brigate Rosse" sono numerosi. E la loro posizione politico-processuale sarà presumibilmente di fatto assai diversa da quella che i giudici che hanno condotto la istruttoria hanno voluto far ritenere, in numerose dichiarazioni alla stampa.

A mio parere la posizione politico-processuale di questi imputati rappresenta l'elemento più interessante del processo.

Secondo i giudici istruttori di Torino (autori della istruttoria da cui nasce il processo), la punta avanzata del gruppo degli imputati sarebbe rappresentata da una decina di "militanti del pentimento", capeggiati dal noto Peci. Seguirebbe il grosso comprendente, piccoli pentiti ma sinceri, mezzi pentiti, pentiti di essere pentiti ecc. In coda, un gruppetto di brigatisti dichiarati, isolati da tutti gli altri.

A mio parere le cose non stanno così. Anzi stanno in modo del tutto capovolto. La gran parte degli imputati che respingono la imputazione di appartenenza alle B.R. hanno certamente molti elementi politici ed anche di atteggiamento processuale che li distinguono dal gruppo degli imputati che si dichiarano militanti delle B.R. Tuttavia con questi ultimi hanno anche degli elementi in comune, sia di dibattito politico che di atteggiamento processuale: elementi che invece li dividono radicalmente dal manipolo dei "militanti del pentimento", capeggiati dal noto Peci.

Questa premessa è indispensabile per capire l'atteggiamento processuale di molti imputati che — pur difendendosi dalle accuse loro mosse — rifiuteranno di tenere il processo per un luogo di **legittimo confronto politico**.

Rifiuteranno perciò di giustificarsi attraverso la enunciazione delle loro opinioni (che non intendono sottoporre a giudizio del tribunale) e perciò di farsi misurare a seconda di quanto riescono a "distanziarsi" dalle B.R. Si sa che questo atteggiamento processuale spesso viene considerato esso stesso un grave indizio a carico dell'imputato. Ma forse potrebbe essere quella di questo processo una buona occasione per evidenziare come ciò sia frutto di mera malafede. In effetti è un diritto dell'imputato rifiutare il contraddittorio su ciò che non è né può essere oggetto del processo (le opinioni).

Ma per molti imputati vi è di più. Vi è una ragione politico-processuale in **positivo** che li indurrà a rifiutare questo genere di contraddittorio politico; una ragione riconducibile alla collocazione di classe degli imputati. Collocazione che ben può essere apertamente rivendicata ed essa si è esplicitamente affermata.

Del resto i giudici lo sanno. Lo sanno per primi. Il 99% degli imputati che essi giudicano in tutti i

processi che celebrano, appartiene alle classi sociali "inferiori", le classi subalterne. Davanti ai giudici questo 99% di imputati di solito fa la commedia, si affida alla giustizia, piange, protesta per la propria innocenza, esalta (anche per bocca dei difensori) le virtù del codice penale e della costituzione. Ma i giudici lo sanno per primi. In verità questo 99% di imputati non ha nulla a che vedere con la logica, le virtù ed i valori del codice penale e della costituzione.

Virtù, valori e logica di classe di questo 99% di imputati sono di tanto diversi, che i giudici farebbero troppa fatica a capirli, e così preferiscono fare come se non esistessero, e si accontentano della commedia.

Per molti degli imputati di questo processo, la logica, le virtù ed i valori delle classi subordinate, quelli che i giudici non farebbero neppure lo sforzo di capire, sono importanti, spesso ragione di vita.

Per questi imputati non avrà perciò senso sostituire in una inutile commedia, cose che fanno parte della loro stessa vita.

Presumibilmente perciò non discorreranno di "politica" con i giudici, non pretenderanno di «convincerli» della bontà di alcunché. Si limiteranno ad esigere che i giudici si attengano alle regole che essi pretendono di servire. Non perché queste regole valgano poi molto, ma affinché — come si suol dire — si sappia una volta per tutte "di che morte si deve morire".

Ed avranno ragione di pretendere che la torva malafede di qualche giudice in mancanza di argomenti, non affermi che questo atteggiamento nei confronti della giustizia (che significa solo esigere il rispetto delle regole che questa stessa giustizia pretende di avere) sia una prova di appartenenza alle Brigate Rosse. Chi i tribunali li frequenta, sa bene che in questo modo si rende solo esplicito ciò che è implicito nella commedia che molti proletari tutti i giorni si ritengono in obbligo di recitare davanti a chi li giudica.

Le caratteristiche generali di questo processo (che chiameremo TO/81) si possono descrivere per differenza rispetto al processo B.R. TO/78 da una parte, e per differenza/somiglianza rispetto al processo di Genova dell'80.

In prima approssimazione queste differenze/somiglianze si possono sintetizzare come segue. Nel processo TO/78 il ruolo dominante è costituito da imputati che si dichiarano appartenenti alle B.R., che, anzi (a torto o a ragione) verranno in seguito identificati come il "nucleo storico" delle B.R. Invece nel processo GE/80, nessuno degli imputati si dichiara delle B.R., anzi tutti si identificano in una generale collocazione «di classe» o «di movimento». L'esito del processo sarà poi ampiamente contestato da CC, come del resto, seppure in misura minore, una analoga contestazione c'era stata contro l'esito del processo di TO/78.

Ora, in questo processo (TO/81) vi è un nucleo di imputati, relativamente ristretto che si dichiara delle B.R. ed un gruppo, molto più numeroso (almeno a considerare gli atti istruttori) che si identifica politicamente come «classe» o come «movimento». Dovendosi intendere per «movimento» una particolare manifestazione politica di classe (ma su ciò sarà necessario tornare), manifestazione politica in relazione alla quale, almeno in parte, si deve procedere alla stessa determinazione delle BR come organizzazione. Un problema sul quale sono possibili più questioni di quanto in genere si voglia far credere.

L'isolamento degli imputati BR dichiarati, da un'area di classe e di «movimento», come se fossero pazzi e criminali, è stato uno degli obiettivi principali della stampa di regime dei primi processi BR, ed ancora ed in particolare in quello TO/78. A questo scopo la stampa stessa dovette — per realizzare la differenza — riscrivere una immagine del «movimento», come fenomeno di **massa e pacifico**, abrogando tacitamente la immagine elaborata in precedenza di «movimento ultraminoritario e violento». Tale ultima immagine caratterizzava le polemiche del decennio '65/'75. Ora in verità entrambe queste immagini sono solo strumenti polemici, entrambe assai poco rispondenti alla realtà dei fatti. A questo solo fine e in poche parole si può tentare una determinazione più adeguata di quello insieme di comportamenti sociali antagonisti negli anni '60 e '70, al di fuori delle strutture storiche della opposizione di classe (PCI—PSI—sindacati).

Non è qui possibile fare un'analisi di questo «movimento», delle sue origini e della sua evoluzione, anche per evitare di inserire per questa via, in una riflessione che riguarda uno specifico processo, quegli elementi di confronto politico che gli imputati stessi intendono lasciare fuori dal processo. Mi limito perciò a richiamare l'attenzione sui problemi posti dalla presenza/assenza nel movimento delle caratteristiche: «di massa» e «pacifico». «Di massa» di solito ha un significato quantitativo ed uno qualitativo. Dal punto di vista quantitativo si tratta di una determinazione di valore molto opinabile e che si può lasciare senza danno alle speculazioni dei giornalisti dediti a «contare» il numero dei partecipanti alle manifestazioni. Più interessante è il significato **qualitativo** della caratteristica «di massa». In genere si dice di massa quel movimento le cui motivazioni, i cui obiettivi non sono i più alti possibili dal punto di vista delle **ultime opzioni ideali**, ma si situano ad un livello medio, tale da consentire il coinvolgimento di soggetti che anche divergono tra di loro a livello delle ultime opzioni ideali. E, per questo, è potenzialmente idoneo a coinvolgere un maggior numero di persone di quante possano essere coinvolte in ordine ad omogeneità e coerenze rilevanti le ultime opzio-

ni ideali. Ora, quali che siano le sue più lontane origini, il «movimento» degli anni 60/70 ha avuto indubbiamente i caratteri propri di un movimento di massa in molte delle sue articolazioni (politico-sindacali di fabbrica, di quartiere, di scuola...). Ha dimostrato la sua capacità di influenzare anche le organizzazioni storiche della sinistra in ordine a questi obiettivi «di massa». Non si può ragionevolmente negargli questa caratteristica.

Per quanto riguarda il carattere di «pacifico», è indubbio che il movimento 60/70, in generale, ha dato luogo a numerosi episodi di violenza. Non solo nel senso che ha «provocato» la violenza delle «forze dell'ordine», ma anche nel senso che ha direttamente usato la violenza. Si può ben dire che per lo più si è trattato di una violenza che richiedeva un non altissimo livello di organizzazione e che poteva coinvolgere così senza difficoltà un numero relativamente elevato di persone. Per cui in un certo senso è vero che si può parlare di «violenza di massa» e nella maggior parte dei casi di non più che di un minaccio di atteggiamento preannunciante violenza da parte di numerose persone. A regola queste caratteristiche potrebbero anche legittimare la qualifica di «pacifico» del movimento. Almeno nel senso in cui può dirsi pacifico un movimento sociale di opposizione al potere, in qualsiasi caso. In questi termini certamente nulla avevano capito quei giornali e quei tribunali che negli anni del «movimento» (che ora ricordano quasi con nostalgia) lo qualificavano ultraminoritario e violento, mentre oggi lo qualificano «di massa» e «pacifico» (oltre che ovviamente di «defunto»).

Avrebbe perciò senso contrapporre le organizzazioni armate al movimento fino al punto di negare ogni contiguità politica dei due fenomeni, fino al punto da approvare il secondo per le stesse ragioni per cui si disapprovano le prime? Per la verità c'è ormai qualcuno che, prudentemente, sta provando a varare la tesi: «la colpa del terrorismo è del '68», lasciando però sempre alquanto oscuro il problema di determinare allora di chi sia la colpa del '68.

Questa è una questione che interessa inevitabilmente il processo di cui ci stiamo occupando. È benvero — ed in questi tempi più che mai è possibile accorgersene — che molti, moltissimi grilli parlanti di quegli anni 60 e 70, manifestarono allora atteggiamenti molto battagliari, ora per nervosismo, ora per dannunzianesimo ritardato, ora per contingente ricerca del plauso delle (per così dire) folle; spesso autoinvestendosi di un magistero rievocatosi alla luce dei fatti grottesco ed irresponsabile. Pronti a miti e ragionevoli consigli, una volta terminata la proiezione del film, e vistosi presentare il conto dell'abbuffata.

Ma non è questo personale «impolitico» che ci interessa. Ci inter-

essa dire poche parole sulla legittimità odierna di quella stampa e di quei tribunali che formulano il loro «giudizio» sulle organizzazioni armate, quasi esclusivamente per **differenza** rispetto alla storia della lotta di classe ed alla più recente cronaca del «movimento».

Mi sembra possibile affermare che in buona parte degli orientamenti del pur composito movimento, sotto le più varie etichette, è stato presente un radicale antagonismo al potere ed alla realtà sociale di cui il potere (questo potere) è manifestazione. Un radicale antagonismo tutt'altro che nuovo alla lotta di classe ed alla sua storia, ma del tutto estraneo ai più recenti orientamenti della c.d. «sinistra storica».

Ciò doveva essere ben chiaro — istintivamente chiaro — allo establishment durante il decennio 65/75, e certo da ciò derivò la necessità di attaccare come minoritario e violento (se non addirittura fascista) il movimento finché apparve vivo; necessità non più sentita oggi, che appare morto.

Apparve in quel decennio chiaramente la conseguenza inevitabile a cui l'antagonismo di classe nelle sue forme più radicali, fra l'altro, portava: il tema della violenza nel conflitto. Apparvero anche chiare le radici storiche ed internazionali di questa consapevolezza.

A questo punto l'uso del termine «movimento» richiede un ulteriore approfondimento. Il «movimento» ha assunto correttezza materializzandosi in antagonismo, trasgressione rivoluzionaria, ribellismo, sapendo cogliere, accumulati in un «sentire comune di sinistra», i bisogni immediati della classe operaia, traducendoli in slogan e parole d'ordine ancora vive nel ricordo e nella pratica di lotta del proletariato. Ma in questo senso, il «movimento» resta datato epocalmente nel decennio 65/75.

Dal '75 si impongono delle distinzioni. In parte consistente esso è stato ricondotto dalle pratiche del potere ad un ambito di opinione, ad una concezione di vita liberata ed anarchica ma compatibile col sistema, respinto su posizioni sempre più avulse dalla realtà del conflitto di classe, che lo hanno portato al rinnegamento della politica in una individualistica ricerca di «un'isola dorata in una società di merda», costretto tutt'al più ad interrogarsi su come essere contro il potere senza ricorrere all'uso della violenza. Le componenti più aristocratiche hanno individuato nel parlamentarismo l'unica residua forma di lotta politico-ideale, mentre nelle fasce di emarginazione sociale e del sottoproletariato si individuava in modo effimero un nuovo soggetto rivoluzionario con connotati di classe, in quella astrazione che si è rivelata la figura dell'**operaio sociale**.

È indubbio che un certo numero di imputati assume come suo patrimonio (perché percorso politico obbligato dalla propria maturazione politica) l'esperienza del movi-

mento. Ciò non rappresenta comunque un connotato esauriente. Prendiamo la questione dall'altra parte del movimento: quella che si è mossa, per modo di dire, "diffusamente e sott'acqua" (cioè non attraverso grandi espressioni di sintesi e senza cercare momenti di legittimazione da parte del potere), senza per questo identificarsi con le organizzazioni armate e clandestine. È innegabile, e la composizione sociale degli imputati in questo processo lo dimostra, che da questa area è emerso un dato nuovo, sconcertante (anche se non più di tanto) per il potere, ma sicuramente traumatico per la sinistra storica: l'alto numero di proletari che rivendicano una milizia presente o passata nelle B.R.

Il disperato e patetico tentativo dei partiti storici della C.O. di negare una milizia proletaria nelle organizzazioni armate, cade miseramente insieme alle tesi della infiltrazione di elementi estranei alla classe. Si squarcia il velo delle mistificazioni che si erano tradotte in grossolani epiteti (manovrati dalla CIA, rinnegati piccolo-borghesi, folli criminali ecc.). Intendo dire che in quel movimento che non cerca più soprattutto le grandi e spettacolari scadenze di piazza ed i leaders carismatici, ma si fonda e si radica in miriadi di esperienze di base, tanto più fortemente antagoniste quanto meno alla ricerca di legittimazioni istituzionali e parastituzionali, in quel movimento anche le organizzazioni armate hanno trovato interlocutori, ed interlocutori proletari. Si riscopre così la benevola neutralità (verso il «terrorismo») di molta parte della classe operaia, il reale fallimento di scioperi e pretese mobilitazioni di massa contro la lotta armata, di iniziative come quelle dei questionari di massa, del disperato tentativo di mettere in atto una sorta di polizia parallela all'interno delle fabbriche e dei quartieri proletari. Tutti fenomeni che tendono a circoscrivere in ambiti ristretti ed elitari di singoli delegati sindacali o quadri di base dei partiti «storici».

Comunque si voglia giudicare la portata dei vari fenomeni politici intrecciatisi in questi tempi, intorno a questi fatti, certo si è che le immagini del «terrorista senza interlocutori nel movimento delle masse proletarie» ha dovuto essere abbandonate, a pro di analisi più realistiche e più complesse, che, da parte di qualcuno, sono giunte anche a formalismi, riconoscimenti di dignità politica del fenomeno della lotta armata, sbilanciandosi fino ad apprezzare un percorso ideologico, culturale e politico in particolare dei c.d. «nuclei storici» (occorrendo in contrapposizione ai «militanti attuali»). Era inevitabile che dove il «movimento» accentuava le sue connotazioni proletarie, lì i nodi delle forme di organizzazione, del ruolo delle avanguardie, dello stesso tema della violenza, venissero al pettine e che questo stesso fosse il terreno, lo spazio nel quale le organizzazioni armate si dialettizzavano e si dialettizzano. Esorcizzare tutto ciò è certamente possibile, ma è certo intellettualmente poco dignitoso.

Non dobbiamo certo ora andare più a fondo su questo discorso. Ci serve averlo accennato solo per dire che il giudice che si sforza di leggere le organizzazioni armate come dei bitorzoli, dei cancri cresciuti mostruosamente su di un tessuto sano che li respinge e che ne è respinto, commette innanzitutto una mistificazione intellettuale imperdonabile, che di necessità lo porta a non comprendere il fenomeno che esamina, ovvero (se vogliamo) a mistificarlo in modo grossolano, al servizio di un risultato predefinito.

Diciamo subito che la mistificazione principale di cui stiamo parlando è quella che impone al giudice di incasellare ogni soggetto che non appaia inserito nella «legittimità» della sinistra storica o nella relativa eresia delle forme più pacifiche dell'ex movimento, in una o altra organizzazione armata, apparendo impossibile o meglio inesistente ogni e qualsiasi luogo diverso da quello della organizzazione armata per collocarvi soggetti animati da atteggiamenti di antagonismo sociale radicale.

Si tratta di quell'antagonismo che storicamente e planetariamente è spesso o sempre coniugato con gli aspetti violenti del conflitto di classe. Il giudice istruttore di Torino mette insieme, necessariamente insieme, l'atteggiamento di antagonismo sociale radicale — che «comprende» (sia nel senso di far proprio che nel senso di «capire») la violenza con una soggettività elevata a potenza corrispondente ad una milizia organizzata, ed oltretutto, organizzata in una specifica organizzazione, che egli ha preventivamente descritto come una eccezione nel tessuto sociale. E ciò perché non può e non vuole spiegare l'atteggiamento di antagonismo sociale radicale, se non con una soggettività specialmente perversa, come sarebbe quella corrispondente alla milizia nella particolare organizzazione, preventivamente «demonizzata». A pensiero del giudice istruttore torinese, una soggettività per così dire perversa si, ma non per questo brigatista, non giungerebbe mai a produrre un antagonismo sociale talmente radicale da «comprendere» la violenza. Portata a questi limiti (in una paradossale sintonia con quanto in sostanza le B.R. pensano di se stesse), la linea di ragionamento del giudice rivela tutto il suo effetto mistificante di una realtà storica e sociale, ben più vasta nello spazio e nel tempo del «movimento 65/75» ed ovviamente ben più vasta della organizzazione B.R.

Ora, ben lungi da me, con questa distinzione, il voler mostrare altra cosa che la contiguità reale — quella che dopo tante negazioni scandalizzate e tartufesche, ora anche qualche osservatore ammette più o meno oborto collo — fra questa area di antagonismo sociale, episodicamente manifestatasi nel «movimento», e le organizzazioni armate. Il che significa, in poche e riassuntive parole, che la organizzazione armata esiste dentro un tessuto politico sociale piuttosto vasto e che i soggetti che in questo tessuto sono compresi hanno e possono avere con le organizzazioni armate una serie di rapporti, materiali e ideali, politici e organizzativi di assai varia natura ed anche contraddittori, in ogni caso non sempre penalmente rilevanti,

fra i quali ve ne è uno ed uno solo che si può identificare legittimamente con la partecipazione alla organizzazione. Qui non voglio fare essenzialmente una questione di rilevanza penale. Per ipotesi, infatti, comportamenti sociali, non legati alla partecipazione ad una organizzazione armata, ma cresciuti nel tessuto politico e sociale dell'antagonismo radicale, potrebbero assumere anche forme penalmente assai più rilevanti della stessa partecipazione alla organizzazione stessa (un al di fuori sia politico che giuridico). Quel che ci interessa di sottolineare è che il giudice o non ha capito o finge di non capire questa articolazione, fino al punto di discostarsi dallo stesso schema di fattispecie criminose predisposte dal legislatore che, invece (alla sua maniera) questo tipo di realtà aveva ben presente. E di ciò in seguito.

Ma torniamo alle tappe rappresentate dai diversi processi, toccando ovviamente solo alcuni importanti aspetti.

Abbiamo già visto che nel processo TO/78 gli imputati detenuti rappresentavano il c.d. «nucleo storico» delle BR, erano tutti rei confessi (del reato associativo) e svolgevano certamente il ruolo principale nel processo. Gli altri imputati, tutti a piede libero, si presentarono in ordine sparso, e fra di essi emerse politicamente solo il caso di G.B. Lazagna, accusato di essere una sorta di agente reclusore delle B.R. Lazagna si dichiarò sempre innocente, pur rivendicando una sua propria personalità politica, dentro la quale spiegava i fatti materiali contestatigli (essenzialmente il contatto con quello che poi si rivelò il provocatore Giretto). Il tema del tessuto sociale e politico contiguo alla organizzazione BR non fu tematizzato dal processo, se non come sfondo biografico dei «capi storici», ma vi aleggiava una «implicita» comprensione del fenomeno. Per fare un esempio, è certo che un eventuale ruolo di consulente personale di altro imputato brigatista (o preteso tale), ruolo assunto da Lazagna per mere ragioni di contiguità politica, sarebbe risultato comprensibile al di fuori della finzione di una sua «partecipazione alle BR». In queste forme il concetto di contiguità non criminale più o meno implicitamente, si presentava in quel processo.

Questo concetto ebbe i suoi riflessi anche nella immagine stessa che ne uscì dalla organizzazione BR. In generale la distinzione fra organizzatori e partecipanti, seguì una linea aderente al profilo della specificità e intensità del dolo, diverso e diversamente intenso nelle due fattispecie — con l'eccezione che la titolarità di «basi logistiche» si volle automaticamente identica

alla qualifica di «organizzatore» (decisione assai contestata e contestabile). Col risultato di alcune dedurricazioni e di qualche scarcerazione per decorrenza dei termini. Dando così luogo al primo caso di brigatisti confessi, e condannati come tali ed in libertà. Ciò diede vita alle prime polemiche contro una magistratura la quale apparve ancora della idea (diversa da quella dei CC) che non tutte le incriminazioni legate ad un processo BR comportassero la condanna all'erastolo. E che perciò fosse del tutto concepibile la idea del brigatista confesso, condannato e libero (senza essere ricoverato in un manicomio). In qualche modo questo tipo di decisione indirettamente avallava l'esistenza di quel tessuto sociale che a suo tempo aveva nutrito i futuri brigatisti e che avrebbe potuto riassorbirli come ex brigatisti, senza che si fossero pentiti, ma anche senza per questo essere automaticamente riassorbiti nelle fila della organizzazione.

Il processo GE/80, fu in qualche modo la prosecuzione di questa parte del discorso, marginale a Torino, ma principale a Genova. I CC a Genova avevano voluto sperimentare una equazione del tipo movimento = contiguità = partecipazione alla organizzazione armata, con il blitz del '79. Ma la magistratura rispose picche. Non vi era stato bisogno — almeno per molti degli imputati — di ricorrere a dichiarazioni politiche di «distanziamento» dal partito armato. Era ovvio che molti degli imputati avrebbero rifiutato di gestire in questo modo le loro difese. Ugualmente la contiguità = non distanziamento, non fu giudicata dalla magistratura giudicante identica alla partecipazione alla organizzazione armata, e gli imputati furono assolti. Da ciò le note polemiche, assai più vivaci che nel caso di TO/78, del CC contro la sentenza.

Non credo valga la pena di replicare al tipo di propaganda di goebbelsiana finezza nella quale si è distinto il piccolo catone sulle colonne del Corriere della Sera. Tuttavia forse val la pena di notare che tutta questa martellante propaganda si fondava sui seguenti fatti: qualche imputato scarcerato e terrorizzato (non dai «terroristi») si è dato alla fuga: qualche imputato ha rivelato di mantenere contatti di natura niente affatto chiarita con organizzazioni armate (natura non più chiaribile dato che i CC hanno ritenuto più pratico ucciderlo); qualche imputato ha dato la prova che processarlo per contiguità era ridicolo, quando a miglior ragione si sarebbe potuto processarlo (e condannarlo) per qualche cosa di più concreto. Argomenti che mi sembrano più utili alla difesa della sentenza assolutoria che alla sua denigrazione.

Abbastanza diverso appare il modo in cui si profila il processo c.d. 7 aprile/21 dicembre. Qui tutti i numerosissimi imputati si richiamano al movimento e non solo rifiutano la imputazione di partecipazione a qualsivoglia organizzazione armata, ma pongono a fondamento delle loro difese una differenza vivacemente polemica nei confronti delle organizzazioni armate (quali che siano). La particolarità del caso appare la seguente: un elemento di differenza, diversità, conflitto politico all'interno dell'area sociale dell'antagonismo radicale (differenza, diversità, conflitto certamente reali) viene rispettato come rilevante nei suoi contenuti squisitamente politici, dal punto di vista del potere antagonista, e perciò anche penalmente. A mio parere, l'impiccio irresolubile di questo discorso è che esso dal punto di vista del potere, rischia di esibire una divaricazione politica inintelligibile pe il potere e finisce perciò con l'infirmità la stessa verità che è propria (cioè la differenza/contiguità fra organizzazioni armate e movimento), convalidando per converso e paradossalmente la tendenza di certa magistratura a leggere tutto il movimento (in quanto antagonista) come «organizzazione armata complessiva». Si tratta comunque di una istruttoria molto complessa, sulla quale oramai ci si può sperabilmente attendere qualche chiarimento in sede di dibattimento.

E veniamo infine al nostro processo: TO/81. Anche qui, come in TO/78 vi è un nucleo di imputati confesso di appartenenza alle BR. Come a Genova però, se ci atteniamo agli atti istruttori, la maggioranza degli imputati si richiama a posizioni di «classe» o di «movimento» e respinge la imputazione di appartenere alle BR. Differentemente dal processo 7-4/21-12, in generale gli imputati che si richiamano al movimento (almeno nella maggior parte dei casi), pur affermando la rilevanza anche penale della differenza fra movimento ed organizzazione armata, rifiutano di mettere in discussione in sede processuale le ragioni politiche (puramente politiche) di questa differenza (e cioè rifiutano la tecnica difensiva del «distanziamento»), dichiarando tali ragioni irrilevanti penalmente. Per assurdo, potremmo dire che mentre il 7/4 chiede di essere assolto dalle accuse di partecipazione alla organizzazione armata perché distante da essa, in questo processo (TO/81) molti imputati, fra i quali mi trovo io stesso, chiedono di essere assolti dalla accusa di partecipazione alla organizzazione armata, perché contigui ad essa.

Ma ci sono altre particolarità molto rilevanti. In primo luogo lo stesso quadro complessivo in cui il processo si inserisce. Questo processo verrà celebrato contemporaneamente (per scelta teatrale del potere, da studiare attentamente) nel tempo e nello spazio, all'altro grande processo politico del 1981, quello contro una ottantina di imputati di appartenenza a Prima Linea. Non possiamo entrare nel merito di questo altro processo che si svolgerà contemporaneamente, ma dobbiamo prendere atto che la contemporaneità dei due processi è destinata a produrre degli effetti speciali: innanzitutto consolidare l'immagine della sostanziale unità del disegno eversivo e terroristico, della globalità della crisi politica che lo travolge (così si dice) ed infine — usando di forzate complementarità fra elementi dei due processi — formare la immagine di una «dignità politica del pentimento». Questo ultimo punto è essenziale al disegno politico del potere.

Infatti non è più sufficiente il pentimento morale, il ritorno alla ragione, cui si contrappone la tenace follia di alcuni. Come si è già detto, questi processi si differenziano notevolmente dai primi pro-



cessi contro imputati di appartenere ad organizzazioni armate. Lo stesso numero degli imputati, la forte prevalenza fra di essi di avanguardie operaie, fortemente politicizzate, con grande esperienza politico-sindacale, ha imposto di diluire (fino a farla quasi scomparire) la immagine del folle criminale che ha fatto la scelta di militare in organizzazioni armate per una sorta di deformità morale, oppure per estetismo piccolo borghese. Non è perciò più sufficiente che il pentito rappresenti il "ritorno alla ragione" o anche semplicemente "il ritorno a casa del figlio prodigo". Perché il pentimento abbia una efficacia non solo di delazione, ma anche di dissuasione è necessario che questo pentimento abbia uno spessore politico. Lo spessore della denuncia del fallimento di un **disegno politico complessivo**.

In un certo senso, seppure con ritardo, la repressione, segue le pieghe delle stesse contraddizioni sviluppatesi nel "movimento rivoluzionario". È proprio la componente più marcata di classe, quella proletaria, che con la sua presenza, tende a portare a fondo la questione della «violenza» confrontandosi con questa questione sul terreno di un progetto politico organizzato, distanziandosi dallo spontaneismo e dall'assemblearismo di buona parte del movimento. È proprio questa divisione interna al movimento, a partire dalla quale (da una parte della quale) innesta anche la scelta soggettiva delle organizzazioni armate, che articolando i livelli politici di quello che, complessivamente abbiamo chiamato antagonismo sociale radicale, impone anche al potere, alla repressione, di articolare i livelli sia dell'attacco poliziesco-militare (e di ciò gli esempi sono tanti) sia del contrattacco politico. Ed è questo, in fondo, il senso della elevazione del «pentito» da elemento politicamente passivo ad agente politico attivo, propagandista della diserzione etc., che caratterizza i punti centrali di questo duplice rito processuale.

Ora buon numero di imputati di questo processo, fra i quali mi colloco io stesso, ha un preciso **interesse politico** ad evitare accuratamente il rischio di trovarsi (pur respingendo, come respinge, l'accusa di appartenenza alla organizzazione armata) appiattiti, schiacciati sul «proclama» del pentito di turno. Per molti imputati, e non solo per me, il dichiararsi non appartenenti alla organizzazione armata, non significa pentimento di alcunché, né appello a disertare il campo di un conflitto di classe, che li vede invece attivamente e dichiaratamente impegnati, in mancanza di meglio anche nelle carceri. Quello che, sia io stesso che altri fra gli imputati di questo processo, affermiamo è che la rilevanza penale di tale milizia di classe, praticata e rivendicata, è tutt'altra cosa di quello che il giudice istruttore pretende di affermare, per risolvere semplicemente il suo problema «poliziesco», e cioè una partecipazione alla organizzazione armata, comunque denominata. Vogliamo anche chiarire che non vogliamo avere nulla a che spartire con il disegno della fabbricazione e dell'uso politico dei «pentiti» contro il movimento di classe e per il suo «squarciamento» sotto il bisturi della repressione. Ciò almeno per quanto mi concerne personalmente.

Su queste premesse si può tentare una lettura critica del processo, così come emerge dagli atti istruttori, almeno nei suoi punti essenziali.

La prima questione che appare da discutersi è la immagine che dalla istruttoria emerge delle BR come organizzazione in se stessa, ed in relazione all'area del movimento. E, nello stesso tempo, la immagine che Peci ha delle BR e della relazione che le BR hanno con l'area del

movimento. Sarà un pò difficile distinguere i due aspetti. Poiché da una parte il giudice istruttore ricava le sue opinioni sulle BR in buona parte da quanto Peci dice. Dall'altra parte Peci verbalizza secondo una griglia di «pregiudizi» e di capacità di capire che è propria del giudice. In ogni caso, verificheremo una diversità importante fra quanto il giudice e Peci pensano e delle BR e quanto è dato di sapere di quello che le BR pensano di se stesse ed anche di quello che infatti risultano essere. Mi riferisco, oltre che alle risultanze dei diversi processi (che conosco bene per ragioni professionali), ai documenti delle BR in parte pubblicati, in parte acquisiti agli atti dei processi, documenti tutti che non posso citare testualmente non avendone in carcere la materiale disponibilità (in parte si tratta di materiale che mi è stato sequestrato). Si tratta di una divergenza che, se per il giudice, può essere facilmente giustificata, lo è molto meno per quanto concerne Peci. Per quanto concerne quest'ultimo dobbiamo ritenere in parte che sia stato deformato dallo interrogante, ed in parte che egli stesso effettivamente non abbia capito un gran che della organizzazione in cui militava, e che perciò sia inattendibile innanzitutto **per mancanza di intelligenza politica**.

Per semplicità raccogliamo la questione intorno ad un punto focale. La definizione delle determinazioni di **regolare/irregolare, clandestino, e dirigente**, rispetto alla struttura **colonna**. Ovviamente «regolare» vuol dire che lavora per la organizzazione a tempo pieno; «clandestino» che vive con falsa identità e «dirigente» che svolge funzioni specifiche (appunto dirigenti) nella organizzazione. Ora il far coincidere le tre determinazioni (regolare, clandestino e dirigente) fra di loro, e tutte insieme come le caratteristiche dei militanti di colonna (struttura così contrapposta alle «brigate») in rapporto biunivoco (per cui il militante regolare, clandestino e dirigente è membro della colonna ed il membro della colonna è per ciò stesso regolare, clandestino e dirigente) è una delle caratteristiche della costruzione del giudice e di Peci. Tanto è che i casi che apertamente contraddicono questa costruzione sono considerati dal giudice non più che eccezioni che confermerebbero la regola (Ponti è regolare e dirigente ma non clandestino; Vai, idem; Betasas è dirigente ma non regolare né clandestino; Mattioli è clandestino ma non dirigente, e simili). Conseguenza è che strutture come «direzione di colonna» fanno capolino, ma non trovano definizione adeguata. Né il giudice né Peci capiscono che si tratta di tre determinazioni che hanno origini e logiche diverse, che possono confluire nello stesso soggetto, **come no**; che sussistono nel movimento di classe prima che in qualsiasi organizzazione specifica, anche se certamente oggetto di una specifica sistematizzazione da parte delle BR ad uso interno della loro organizzazione. Ma è del tutto assurdo ipotizzare che si tratti di determinazioni che nelle BR acquistano un significato del tutto indipendente ed autonomo rispetto al significato che hanno nel «movimento di classe» in generale; e se così si ritenesse, si dovrebbe rigorosamente dimostrarlo.

In verità «regolare/irregolare» non è terminologia propria del movimento, anche se il concetto vi è familiare: quello di militante «a tempo pieno» più o meno (spesso assai «meno») mantenuto dai compagni organizzati e non. «Clandestino» poi è determinazione certo non tipica né esclusiva di organizzazioni specifiche ed armate. Mi si consenta a questo proposito una breve digressione. A pag. 139 della ordinanza di rinvio a giudizio si fornisce la prova di una letteratura

di stile assai goffo, che testimonia o di una straordinaria ingenuità o di una straordinaria malafede — o forse addirittura di entranche disgustosamente comuniste. Il giudice si scandalizza di «persone che si nascondono» e che «spiano la società aperta». Ovviamente si tratta dei brigatisti che «schedano» artigianalmente la «classe dirigente».

Ora, forse, basterebbe chiedersi che bisogno ha uno, che non sia matto, di nascondersi e spiare ciò che si presenta come società aperta, che tutti apertamente possono vedere e penetrare nella sua trasparenza. **Inverso è certo il contrario**. Che il potere porta alla più grande trasparenza anche gli aspetti più intimi della vita delle classi subalterne, mentre nasconde se stesso dietro sigle, simboli ed anonimi che hanno lo scopo, da sempre dichiarato, di costruire se stesso in mito di potenza e sicurezza, al riparo dall'ira delle masse. Mentre alle classi subalterne è consigliato dai prudenti di sempre di non ostentare rapporti politici, opinioni, legami organizzativi, propositi ed anche solo sentimenti, senza bisogno di essere militanti di organizzazioni armate. Non ostentare, se non addirittura discretamente celare agli occhi del potere, quanto possono della loro vita e non solo di quella politica. Così ciò che, per converso, è veramente scandaloso, è la mistificazione dietro la quale si nascondono gli uomini del potere ed i loro rapporti, e la spogliazione di ogni intimità cui obbligano le classi subalterne.

Ecco che, per tornare a noi, una relativa «clandestinità» caratterizza tutti i diversi momenti della vita delle masse, tutta la logica del «movimento di classe» e non è per nulla tipica delle BR. Non è qui il luogo per discutere dei diversi significati, difensivi ed offensivi, che questa «clandestinità» può assumere. Il soggetto che vive sotto falsa generalità è un caso molto particolare di «clandestinità», anche esso ben noto anche al di fuori delle organizzazioni politiche. Caso per nulla necessariamente coincidente con quello del «militante a tempo pieno» e tanto meno con quello del «dirigente». (A titolo di mera curiosità si ricorda che recenti informazioni dagli USA ci dicono che in quel paese circa dodici milioni di persone vivono sottofalso nome). Il ruolo di «dirigente» deriva solo ed esclusivamente dalla esperienza e capacità politica del soggetto interessato. La funzione politica di dirigente non è **necessariamente e logicamente** identica al lavoro a tempo pieno e con falsi documenti di identità. Solo una visione fumettario-carbonara della politica (quella visione che è propria del giudice istruttore e di Peci) può autorizzare una simile conclusione. Conclusione che — stranamente — appare assai più promossa all'immagine propria della burocrazia aziendale e di un ufficio giudiziario o militare, che a quella delle strutture politiche formali e informali del movimento di classe.

INCISO PER INFASTIDIRE IL SENSO COMUNE TRAVESTITO DA BUON SENSO

A questo punto inserisco brevemente una considerazione che, pur non essendo indispensabile allo sviluppo del tema in discussione, è pur sempre utile al fine di avvertire il senso comune che esso non è necessariamente buon senso. Riguarda la determinazione di «armato» come attributo di militante.

Una adeguata campagna di opinione, cui il movimento non ha saputo rispondere, ha finito per circondare le «armi» e «gli armati» di un alone di **orrore/fascino** assolutamente equivoci. Per lunga pezza l'ordinamento borghese ha tenuto (ed in paesi come gli USA ancora tiene) per corrispondente del tutto ad un diritto l'armamento leggero individuale. Talché, da un punto di vista strettamente borghese, la pro-

posta radicale di abolire, a mezzo referendum, il porto d'armi, sarebbe del tutto logica, non per conseguire il divieto universale ad armarsi, ma per ricavarne la liceità universale all'armamento. E, fino alle leggi speciali del 1974, anche in Italia l'armamento personale leggero, per quanto non consentito, non era però considerato un reato molto grave. Ora, ciò che sta alla base delle leggi speciali sulle armi, e dello **orrore/fascino** che vi si associa, è puramente e semplicemente il crollo verticale del consenso di massa al sistema politico, che contraddistingue all'incirca all'ultimo decennio. E certo la possibilità che lo armamento individuale, anche leggero, da eminentemente difensivo, diventi, a causa del **dissenso politico di massa** col quale si coniughi, uno strumento politicamente offensivo, giustifica le maggiori preoccupazioni dello establishment. Che farebbe perciò meglio a preoccuparsi per la caduta del consenso ed il montare della marea del dissenso, piuttosto che inebriarsi di ditirambi pacifisti di assai dubbia ed in ogni caso assai recente origine. Questa considerazione, a mio parere, fornisce anche una semplice spiegazione, di un bullismo che spesso sembra intrigare gli studiosi di «terrorismo». Essi si trovano di fronte alla affermazione (formulata in varie forme) di organizzazioni armate (alle quali sembrano corrispondere almeno in parte, i fatti), secondo la quale «la lotta armata crea essa stessa lo spazio politico con il quale entra in rapporto dialettico». Tale affermazione corrisponde esattamente alla realtà, nel senso che indubbiamente la prospettiva di un uso organizzato ed offensivo di un armamento anche leggero, è idonea a rivelare, a far emergere, un antagonismo sociale di massa che si trovi allo stato latente. Si tratta di una funzione particolare, in un complesso sistema che non è certo qui il caso di esaminare. Tuttavia val la pena di considerare che, anche su questo punto (le armi del militante) l'ottica del giudice, istruttore e di Peci, appare di una grossolanità preoccupante. (Basti vedere con quanta approssimazione vengono inquadrati posizioni come quelle Corli e Colletta).

Ma torniamo all'essenziale della immagine delle BR di Peci e del suo giudice. Dai documenti stessi delle BR risulta chiaro che la definizione della «colonna» avviene in relazione al concetto di **polo** (colonna-struttura complessiva inerente ad un polo) e non alla collettività dei militanti dirigenti, clandestini e regolari inerenti ad una area geografica. Sicché della colonna fanno parte regolari ed irregolari, legali e clandestini, dirigenti (la direzione di colonna) e non dirigenti, ivi comprese tutte le strutture di «brigata». Appare poi chiaro che per «polo» deve intendersi un referente **non geografico**, ma politico. Ma questo Peci, ed il suo giudice, non lo possono capire. Per cui — con ovvie conseguenze di semplificazione sul piano dei criteri di incriminazione, come subito diremo — la struttura base della organizzazione diviene il nucleo dei militanti di norma regolari, clandestini e dirigenti, che costituiscono la colonna. E d'altra parte, non vi è struttura organizzata che si muova nel «movimento» con caratteristiche anche solo vagamente clandestine, che non **appartenga** alle BR (qualora abbia qualche contatto anche indiretto non esse) o ad altra organizzazione armata clandestina (che — come ormai sappiamo fin troppo bene — al giudice sembra impossibile non essere essa stessa in qualche modo unita alle BR in un solo disegno — tanto ristretto sarebbe lo spazio politico in cui simili iniziative si muovono). Esempi di deformazione del ruolo di strutture del genere si trovano a proposito dei c.d. «nuclei del potere rosso» alle pp. 174, 213 e 369 della ordinanza di

rinvio a giudizio.

Ora lo avere evidenziato queste **distorsioni gravi** della immagine organizzativa delle BR che il giudice (in sintonia con Peci) fornisce e dello stesso rapporto fra BR e «movimento», che utilità può avere al fine della critica della ordinanza di rinvio a giudizio, sotto il profilo della rilevanza penale? Una grande utilità, ove si mostri come da queste distorsioni discenda una distorsione radicale dello stesso rapporto **dentro/fuori** la organizzazione BR, e dello stesso rapporto **organizzazione/partecipazione** dentro le BR.

Secondo la logica del sistema penale, l'esser parte della banda armata è un qualche cosa di più (in ogni caso qualche cosa di diverso) dal commettere i reati per i quali essa è costituita. Basta leggere la formulazione logica stessa dello art. 306 C.P. Ed i reati per i quali si costituisce la banda armata, sono tutti (o quasi) reati che implicano livelli di azione armata e clandestina. E con ciò ovvio che tali reati possono essere commessi anche al di fuori della **partecipazione a banda armata**, così come la partecipazione alla banda armata è un fatto rilevante ai fini penali indipendentemente dalla commissione dei reati che sono i fini della stessa banda armata.

E nel caso di specie si tratta di tutti i reati nei quali può configurarsi l'uso della **violenza per ragioni politiche** (e la propaganda, l'apologia etc. di questi fatti). È abbastanza chiaro che il legislatore dà prova di sapere (anche ai soli fini penali) che i comportamenti di antagonismo sociale radicale che, in un modo o nell'altro «comprendono» la violenza, sono fatti assai più diffusi che non identificabili con comportamenti propri esclusivamente di militanti di banda armata. Ripeto che questo ragionamento non è diretto minimamente a scagionare penalmente chichessia, ma solo a dimostrare la modestia della logica del giudice istruttore, che in ogni atteggiamento di antagonismo sociale radicale, vede profilarsi la partecipazione alle Brigate Rosse. Se vogliamo, modestia molto relativa quando se ne evidenziano i fini. Il primo — un fine politico al quale si è già fatto cenno —; escludere assolutamente che al di fuori della setta folle e criminale, possa sussistere antagonismo. Il secondo — un fine più interno alla azione penale —; punire a titolo di partecipazione a banda armata anche comportamenti di per sé non punibili, ma (nell'abnorme ottica del giudice istruttore) utilizzabili come indizi del reato associativo. Così in primissimo luogo gli artifici del ragionamento dell'inquirente oscuro del tutto la differenza reale fra l'essere e il non essere **dentro** le Brigate Rosse.

E di passo in passo, acquistando confidenza dalla impunità nel procedere, il giudice istruttore si farà anche prendere la mano da qualche orripilante svoltazzo. Merita richiamare l'attenzione sulla questione della **corrispondenza carceraria**. A tale «indizio» il giudice istruttore presta programmaticamente attenzione non indifferentemente (v. p. 24 della ordinanza). Si potrebbero levare i più alti lai garantisti (e si dovrebbe) per una inchiesta che assume a suo strumento di analisi del comportamento dell'imputato, dopo privato della libertà e osservato in ogni risvolto della sua intimità, al servizio di una esigenza di inquisizione sui fatti oggetto dell'arresto **preventivamente effettuato** (e non per evitare la commissione di nuovi reati o per ragioni di sicurezza). Ma lasciamo pure questo, che dimostra solo la fragilità degli indizi sui quali lo arresto è stato costruito. Fermiamoci invece su di un punto chiave: il giudice segnala la corrispondenza carceraria come specchio delle opinioni sovversive degli imputati, dai legami amichevoli che legano fra di loro imputati

detenuti, che anche non ebbero modo di conoscersi in libertà (ad es. si vedano i capitoli dedicati a Silvia Marchesa Rossi ed a Tartaglione).

Fuori da questo processo, vi è l'incredibile condanna di Domenico Gioia da parte della Assise di Milano, nel processo del quale la accusa ha elevato a ruolo di indizio importante la corrispondenza carceraria dello imputato, non per il suo contenuto, ma per i suoi interlocutori. Ma se noi ammettiamo che vi può essere contiguità politica, umana e personale in un'area ampia, nella quale stanno i militanti delle organizzazioni armate, i quali non nascono sotto il cavolo armato di tutto punto, come allora «stupirsi» che anche un non militante né aderente ad alcun titolo ed organizzazioni armate abbia più da dire e più volentieri ad un detenuto accusato a torto o a ragione di essere delle BR, piuttosto che al Consigliere Istruttore del Tribunale di Torino? Non c'è di che «stupirsi». Resterebbe semmai da stabilire la rilevanza penale di ciò. È ben vero che un comportamento in sé lecito può essere elevato ad indizio di un comportamento criminale. Ma a mio avviso, le più elementari delle garanzie costituzionali (sulle libertà di pensiero e sulla inviolabilità della sfera strettamente privata) dovrebbero impedire financo di indagare su quanto è lecito e libero per definizione.

Ma la verità è che il giudice si pone nella corrente che vuole criminalizzare al di là della portata della norma penale e per far questo deve ricorrere alla finzione della "partecipazione alla banda armata" a tutti i costi. Con maggiore spudoratezza il senatore Valiani (Corsera 19/1) sosterrà il fermo di polizia, affermando che lo istituto deve servire essenzialmente a schedare persone che non hanno commesso reati, ma potrebbero commetterli, perché di animo sovversivo (desumibile da comportamenti leciti ma significativi). Ecco perciò il senso di quel processo che si è detto di criminalizzazione. Ma non solo la corrispondenza carceraria è elevata ad indizio (attenzione! sempre a prescindere dai suoi contenuti eventualmente illeciti, infatti si tratta di corrispondenza non sequestrata, ma trattenuta in fotocopia a fini inquisitori, in regime di assai dubbia legalità), ma lo sono persino i rapporti parentali di sangue (come nel caso dei fratelli Morlacchi) ed ancora più i rapporti coniugali, per i quali vige una sorta di presunzione di brigatismo del coniuge del brigatista (ubi tu Gaius, et ego Gaius).

Ma ancora peggio. Istituti processuali che sono stati considerati vera e propria conquista di "civiltà giuridica", quali il diritto di non rispondere, il diritto di negare gli addebiti, il diritto di non veder capovolto l'onere della prova, vengono anche essi qualora l'imputato ne faccia uso, elevati al rango di indizi di colpevolezza (vedi ad es. pp. 321 e 464 della ordinanza). Ora è evidente di quale ampia strumentazione l'inquirente si sia dotato, ponendosi così in grado di trasformare in indizio di partecipazione a banda armata, un numero sterminato di opinioni, legami, e comportamenti, di per sé leciti anzi lecitissimi, anzi manifestazioni di veri e propri diritti del cittadino.

Ma questo insieme di artifici (un vero e proprio sistema di "finzioni giuridiche" introdotte sul terreno penale non pro reo ma contra reum!) continua a perpetrare i suoi guasti anche più oltre. Centralmente addirittura — a mio avviso, come ho avuto modo di sostenere in altri processi ed in veste di difensore — nella definizione delle Brigate Rosse come banda armata. Inutile ripetere che qui facciamo solo questione di quale sia la norma incriminatrice più appropriata alla realtà politica rappresentata dalle BR e non di liceità della associazione BR.

La nostra legge penale prevede diverse forme associative politiche di carattere criminale. La associazione sovversiva (270 CP), la associazione per i fini di eversione (270 bis CP), la cospirazione mediante accordo (304 CP), la cospirazione mediante associazione (305 CP) ed infine la banda armata (306 CP). Perché mai il giudice è così tenacemente affezionato alla idea che le BR siano senz'altro una banda armata (salvo rarissime sentenze, pure esistenti, che hanno definito certe strutture dichiaratamente BR, come associazione sovversiva)? Mi sembra che l'unica ragione è politica. Il giudice è tenacemente aggrappato allo obiettivo di negare in via di principio ogni valenza politica (salvo poi esprimersi in modo del tutto contrario in qualche intervista e tavola rotonda, ovvero parodiando leggi speciali pro-penali), riducendole ad una struttura meramente «militare» senza cervello politico, secondo lo schema "criminalità e follia".

A questo scopo la forma della "banda armata" offre molto di più di qualsiasi definizione associativa che implichi un qualsiasi spessore politico. Il nota dr. Spataro della Procura di Milano, è giunto a derivare etimologicamente «banda» da «essere al bando della società» (vedi requisitoria del processo Alunni ed altri). Per la verità è lo stesso giudice istruttore a contraddirsi quando (in questo caso) egli stesso dichiara che le azioni armate cui il soggetto abbia partecipato non sono di per sé caratteristica significativa del livello di inserimento nella organizzazione, che anzi la propaga ed il reclutamento lo sarebbero molto di più. Ma su questa contraddizione l'inquirente scivola via per tornare al suo schema preferito, delle BR come organizzazione strettamente militare, militarmente gerarchizzata o meglio, organizzata come una impresa capitalistica o come un ufficio giudiziario. E così si trova a dover gestire l'ultima e la più clamorosa delle «deformazioni» cui la sua logica lo porta. Quella destinata ad identificare (nel senso di «confondere») i livelli diversi di inserimento nella organizzazione.

La norma penale distingue i ruoli nella associazione, al fine di gradare la entità della pena (che costituisce, chi capeggia, chi dirige, chi partecipa etc.). Ci sembra scontato che la norma abbia voluto accentuare la responsabilità di chi nel suo ruolo investe una partecipazione psichica più alta e più assorbente. In sostanza che la norma si sia ispirata al criterio generale della graduazione secondo la intensità dell'elemento soggettivo. Ora invece il giudice istruttore, con stravagante interpretazione, vuole che la norma si sia piuttosto ispirata ad una graduazione secondo un qualche elemento obiettivo, come se le diverse fattispecie associative criminale fossero dirette ad offendere beni protetti di diversa importanza oggettiva (un po' la differenza fra l'ingiuria al privato e l'oltraggio al pubblico ufficiale). Ora tale interpretazione è evidentemente falsa, poiché il bene protetto dalla norma in questione (come che lo si voglia identificare) è lo stesso per tutte le diverse forme di partecipazione alla associazione. Né può ragionevolmente ritenersi che i diversi ruoli degli associati, mettano in pericolo beni diversi, fra quelli tutelati. Invece il giudice istruttore ha voluto che il ruolo maggiore (quello organizzativo) spetti a chi abbia svolto funzioni obiettivamente essenziali alla vita della organizzazione, anche se richiedenti una partecipazione psichica minima: come portare messaggi o fare la "testa di legno" nell'acquisto di un immobile ecc.

La obiezione tecnica più rilevante (che comunque qui non possiamo sviluppare) sta nel fatto che è impossibile identificare quale sia la logica attraverso la quale qualifica-

re di essenziale o di inessenziale un ruolo interno ad un organismo, una volta rifiutata la logica interna di questo stesso organismo. Ma al di là della obiezione tecnica, ci interessa sottolineare ancora il significato politico di questa stravagante operazione del giudice istruttore. Significato che va al di là dell'ovvio obiettivo di aggravare le sanzioni, di allungare i termini di detenzione preventiva ecc. e che si manifesta come intenzionale cancellazione o sfocamento delle figure dei «partecipanti», come le più vicine all'area della «contiguità» non appartenente alla associazione.

Si può notare come lo appiattimento dei ruoli dei partecipanti alla banda armata alla figura dello organizzatore venga giustificata dal giudice istruttore, fin dalle prime pagine della ordinanza, con un richiamo alla nota ordinanza di rinvio a giudizio del giudice Galli del Tribunale di Milano, nel processo Alunni ed altri. La cosa più strana è che il giudice Galli, per giustificare la enorme estensione della imputazione di «organizzazione» di banda armata, argomentava per differenza proprio rispetto alla "banda armata BR". Per il giudice Galli la struttura gerarchica e la suddivisione dei ruoli in una struttura molto articolata come quella delle BR, giustificerebbe una distinzione di ruoli, che invece non sarebbe più giustificabile in organismi vicini all'area dell'autonomia, ove la diffusione dei ruoli e la relativa informalità delle strutture, attribuirebbe rilevanza di organizzatore ad ogni militante o quasi. Ora è particolarmente assurdo applicare alle BR lo stesso criterio che è stato elaborato (a torto o a ragione) in relazione ad altro tipo di fenomeno, proprio per differenze rispetto al fenomeno BR.

A mio parere si tratta ancora della incomprensione, o del volontario oscuramento, del significato politico del fenomeno che ci si trova ad osservare. Per cui ogni analisi della soggettività è superfluo, trattandosi solo di identificare il ruolo obiettivo, materiale di un congegno allo interno di una macchina criminale, senza anima politica e vuota di relazioni con il contesto sociale. Perciò, la stessa logica presiede alla definizione delle BR come banda armata, alla forzatura riduzione di ogni atteggiamento di antagonismo sociale radicale alla partecipazione alla banda armata, alla analisi della rilevanza dei ruoli nella associazione, secondo canoni obiettivi.

Verità politica, e verità penale, che tanto dissociate non possono andare, imporrebbero una revisione integrale di tutta questa materia, con riferimento alla ordinanza di rinvio a giudizio di cui ci stiamo occupando.

Nei processi il potere si appresta ad esigere la «dissociazione», a chiedere lo abbandono da parte degli imputati della loro identità politica, ad operare il tentativo di cancellazione di una memoria storica. A mio parere non sono molti gli imputati disposti a stare al gioco, il cui valore, in termini di candele, appare oltretutto assai incerto. Pochi fra gli imputati saranno disposti a riconoscere al tribunale il diritto di «giudicare» percorsi politici che appartengono ad una area sociale di antagonismo di classe, che non può aprirsi alla inquisizione penale, neanche allo scopo di schivare un po' (o tanto) di galera.

Al tribunale deve essere lasciata la sola verifica della sua propria identità, come rappresentazione del suo comportamento quale prodotto di una regola. Personalmente ritengo che valga la pena di sfidarlo a farlo. Un gioco questo che può anche valere qualche cosa in termini di candele.

«Contro la guerra tra apparati per la guerra sociale»

Documento letto da Massimo Maraschi in aula e messo agli atti l'11-12-80 della Corte di Assise e di Appello di Torino

In questi ultimi anni, a livello globale, nello scontro sociale, nei dibattiti rivoluzionario, sono maturati processi e tendenze rispetto ai quali è necessario prendere posizione.

Il movimento della sovversione sociale, nelle sue tendenze più radicali, espressi spontaneamente o in forme organizzate, ha conquistato il terreno della critica della società del capitale, come critica della società della merce.

Il movimento della sovversione non si è limitato a riappropriarsi di spazi e ricchezza da usare per una migliore riproduzione, all'interno dell'attuale società, della forza-lavoro in quanto tale, ma a proporre elementi concreti di negazione e superamento della forza-lavoro sociale stessa.

La critica non ha investito solo le relazioni strettamente economiche e politiche imposte dal capitale, ma il complesso di tutte le relazioni sociali presenti. La critica è giunta a rimettere in discussione, in modo sfiduciato e sconcertato ma continuo, il quotidiano del vivere imposto dal capitale.

Il capitale e il suo Stato hanno sottolineato questo passaggio, prendendo atto della situazione e misurandosi direttamente e capillarmente con la globalità di questo processo.

Ristrutturazione dello Stato e del diritto (Tribunali speciali); legislazione speciale; attività delle procure nelle cause di lavoro-licenziamenti del 61 FIAT; licenziamenti per assenteismo; (Carcere speciale; detenzione); militarizzazione dei territori e "politica della idealizzazione"; ristrutturazione della scienza come principale forza produttiva; sono le misure che vanno nel senso di rimodellare il comando ed il controllo su tutto il vivere quotidiano e su ogni emergenza antagonista e sovvertitrice di questo stato di cose.

Quando si parla di dominio reale, si intende parlare di questa nuova qualità del capitale, di questa nuova forma storica del comando e del dominio globale che diventa occupazione fluida, elastica, molecolare, di tutto il quotidiano, si tende inoltre sottolineare che questo comando non rispetta le barriere della collocazione socio-economica, ma passa attraverso il corpo di tutte le classi sociali disarticolandolo con l'intento di costruire uno schieramento sociale leale al dominio su cui ridefinire la connotazione della cosiddetta "società civile".

In questa situazione nuova dello sviluppo del capitale e dello scontro sociale, il movimento sovversivo ha espresso, rispetto alla guerriglia, tendenze solo apparentemente contraddittorie. Movimenti come quello del '77 ed esperienze organizzative multiforini e diffuse si sono dimostrate notevolmente disponibili alla guerra sociale ed hanno tentato di collocarsi stabilmente su questo terreno, ma non sono riuscite a contrastare efficacemente la logica prevalente della guerra d'apparati e non hanno potuto impedire le devastazioni e i guasti provocati da questa logica all'interno stesso della guerriglia. Per questo, il movimento sovversivo, man mano che il progetto politico della guerra acquistava carattere di specializzazione e trasformava — di fatto — quel progetto in uno scontro tra apparati separati e contrapposti, si è ritratto e si è dimostrato sostanzialmente indisponibile.

La crisi della guerra come guerra d'apparati è, purtroppo, recentemente esplosa, provocando notevoli lacerazioni. Penso alla resa e alla delazione che, pur non presentandosi come processi totalmente identici, sono — al negativo — il sintomo della crisi delle vecchie e nuove rivoluzionarie, una delle conseguenze specifiche dell'impotenza della guerra d'apparati.

In sostanza, per coloro che hanno smesso di credere nel peso decisivo dell'apparato, ma non hanno capito le nuove potenzialità proposte dal movimento sovversivo, per coloro che hanno identificato le contraddizioni ed i limiti del movimento con quelli dell'apparato organizzativo in cui militavano, si è aperta la strada della resa e della delazione.

La resa e la delazione non sono miserabili solo per il fatto di riconoscere al potere il ruolo di risolutore delle contraddizioni interne al movimento rivolu-

zionario, ma ancora di più perché non colgono la altezza del movimento sovversivo e la tendenza alla guerra sociale come dati ben più importanti di una guerra d'apparati, espressione di una sensibilità sovversiva che non può essere sconfitta ma solo deviata o ritardata temporaneamente.

È possibile ipotizzare come elemento di sblocco della situazione di stallo attuale il passaggio alla "guerra sociale", come passaggio ad una guerra di schieramenti sociali e non d'apparato.

Fondamentale per questo passaggio è sostenere le tendenze più radicali presenti nella conflittualità sociale, dando corpo ad un programma sociale di transizione che faccia globalmente i conti col dominio reale, si faccia carico della critica del quotidiano del capitale, sia nell'aspetto della negazione (distruzione, sabotaggio; incapeamento del dominio reale) che dell'affermazione (costruzione di momenti stabili di società nuova).

Non è un problema risolvibile a tempi brevi, ma c'è comunque, la necessità che una rete rivoluzionaria soggettiva incominci a porre il problema.

È fin troppo evidente che, oggi, nel nostro paese, la "filosofia carabinierica" che si esprime nella politica del bastone e della carota, nel terrorizzare un settore del movimento sovversivo per controllarne la maggioranza, sia diventato ormai strumento principale sul quale poggiano le speranze di pacificazione del capitale.

Nei campi di prigionia ciò significa: ANNIENTARE UNA PARTE DEI PRIGIONIERI PER CONTENERE LA LOTTA DEGLI ALTRI.

Il movimento sovversivo dovrebbe riflettere sul comportamento di quei compagni che proprio nei campi di massima detenzione non hanno esitato a far saltare questa logica del potere e, nonostante le condizioni gravissime di rischio, sono scesi in lotta. La distruzione del campo di Nuoro, la ribellione dei compagni dell'Asinara e tutti gli episodi grandi e piccoli di mobilitazione dentro le carceri non sono solo l'espressione di un movimento di lotta che ha trovato un importante momento di aggregazione nell'obiettivo della chiusura dei poli di annientamento, ma anche una sollecitazione al movimento sovversivo, perché assuma e sviluppi in tutte le sue articolazioni la lotta contro le mille differenziazioni con le quali lo Stato cerca di ridurre i proletari ad un rapporto individuale con le istituzioni.

Infine, con questo documento, intendo chiarire alcune questioni di carattere personale, insorte in occasione dell'azione Moro, in cui mi dissoci pubblicamente dalla linea politica delle BR, organizzazione in cui avevo fino allora militato. Non ho difficoltà ad ammettere che la forma (pubblica) ed il momento scelti erano elementi obiettivamente ambigui, tali da far pensare che io volessi dissociarmi dalla lotta armata nel suo complesso, che ritenessi la lotta armata incapace di favorire un processo di liberazione sociale e che volessi ottenere vantaggi personali dal potere.

In effetti, l'utilizzo strumentale da parte del potere di quella dissociazione ha permesso questa ipotesi; per questo sono debitore al movimento rivoluzionario nel suo complesso di un'autocritica altrettanto pubblica, cui mi sottopongo ben volentieri.

Contemporaneamente, però, intendo ribadire con forza che essermi dissociato dalla linea politica di un'organizzazione che praticava la lotta armata, non stava a significare condanna o rifiuto della guerra e che, allora come oggi, ritengo necessario che il movimento sovversivo usi la violenza, le armi e tutti gli strumenti utili per liberarsi dal capitale e distruggerlo.

Chi è vissuto insieme a me sa che quell'ambiguità venne immediatamente superata dal mio comportamento, sia perché non ho mai chiesto favori al potere, sia perché non ho mai operato al fine di favorire posizioni di resa e di «civiltizzazione» dello scontro rivoluzionario.

Questa dichiarazione autocritica vuole ufficialmente e formalmente chiudere con ambiguità e strumentalizzazioni insorte intorno alla mia persona, da qualunque parte siano alimentate.

Massimo Maraschi

Nuovi inquisitori

Pentimento e redenzione attraverso la pedagogia della paura

Il decreto-legge contro il terrorismo (n. 6259), trasformato in legge nel febbraio 1980 contiene, insieme ad altre perle liberistiche, anche il famoso articolo 4. Esso prevede attenuanti speciali e riduzioni di pena per chi collabori cogli inquisitori nella raccolta delle prove e nell'accertamento di responsabilità da parte di altri eventuali imputati.

L'art. 4 può vantare una parentela prossima con la RFT, paese dal "garantismo originale" in cui, tuttavia, un'analoga proposta di trattamento preferenziale verso il testimone dello Stato, presentata nel 1975, fu rifiutata con sdegno civile; e una parentela remota con i mezzi usati dall'Inquisizione. La denuncia obbligatoria di un presunto o sospetto eretico era considerata dovere del cittadino; quanto all'imputato l'unico "istituto di misericordia" nei suoi confronti, passava attraverso la piena confessione o l'aperta denuncia di altri colpevoli.

L'art. 4, almeno sotto questo profilo, non è che l'aggiornamento della contrizione strappata dalla inquisizione con quei convincenti strumenti che vanno sotto il nome di: tortura, memoria dell'infanzia, minaccia della confisca, atroce rigore delle pene... I nuovi inquisitori non hanno dunque imparato nulla dai loro predecessori che creano, con ben altra tragica grandezza, la pedagogia della paura?

A ben vedere, fu proprio l'Inquisizione a capire, per la prima volta in Occidente, che il problema degli eretici era una "questione squisitamente sociale" di controllo e disciplina delle azioni e dei pensieri dei sudditi, più che una banale questione giuridica o un rozzo problema di "ordine pubblico".

Non importava tanto punire quanto educare all'ordine e al rispetto delle leggi dominanti. L'iter penitenziale era ottenuto con la forza, ma soprattutto con lo spettacolo della sottomissione del reo alla superiore grandezza dell'istituzione mortificata o tradita.

Tutta l'inquisizione spagnola dell'età classica è finalizzata allo spettacolo della contrizione e della sottomissione che alla diretta punizione dei colpevoli. L'abbazia delle "false credenze", la conversione alla "vera fede", così come l'accettazione lieta e incondizionata di pene simboliche, pubblicamente umilianti, rappresentano lo scopo tangibile di un apparato nato dall'intolleranza della fede, ma, poco per volta, ripianato sulla "tolleranza" del diritto laico. Il ceppo della magistratura politica è iteratico, la toga non è che un'altra foggia del "paramento sacro".

Eccoci dunque, a distanza di secoli, misurare l'abisso tra libertà e reclusione, pentimento e perseveranza, delitto e contrizione, su criteri analoghi a quelli della teologia inquisitoriale, anche se i "nuovi inquisitori" hanno saputo piegare l'apparente anacronismo ai compiti del controllo e della repressione più moderni.

Il perno della nuova strategia è semplice: la trasgressione non va solo punita ma ricondotta alla norma. Anni e anni di cultura, linguaggio e azioni della trasgressione politica e sociale espressa dal movimento e dai gruppi antagonisti, devono essere riportati alle regole del "vivere civile". L'esigenza di una tale operazione non è solo politica — mettere un freno al dilagare di comportamenti incontrollabili —; né solo partitica — dare una lezione di rigore istituzionale ai rivali di governo. Esiste, ben marcata, la necessità di ordine materiale e ideologico-formativo. Le forze dell'ordine e i carabinieri hanno "pescato", in questi mesi, in questi anni, centinaia e migliaia di presunti sovversivi e "terroristi". Ma la loro somma non è solo una pila di atti istruttori. E' una risultante generazionale, occupazionale o, per usare un termine grosso, ideale. La parte più attiva, generosa e utopica di una intera generazione di sinistra è dietro le sbarre. A prescrivere dai problemi istituzionali che giovani di questo livello culturale e politico possono provocare al fatiscente regime carcerario resta pur sempre per il sistema l'interrogativo di fondo: che "farsene"?

I detenuti politici in Italia rappresentano uno spaccato sociale e di classe. Nessun potere, nessuna nazione ha mai potuto gestire l'"eresia" interna con i miei sistemi repressivi e polizieschi. Giocoforza che la magistratura reprimendo pensi a "redimere", giocoforza che questo

ruolo "sottile" venga affidato alla parte più sensibile degli amministratori della giustizia: i giudici inquisitori.

Ora, con la benedizione televisiva di un generale dei carabinieri, esaurita la "caccia grossa" militare si può aprire il secondo tempo: la bonifica politica e sociale. I processi di Torino danno il via a un procedimento dibattimentale inedito: accusa imputato e difensore hanno di fronte un quarto elemento: il pentito. Il pentito diviene il pendolo della giustizia inquisitoriale: suffraga l'accusa rappresentata dal P.M., ma può addirittura incenerire, con una "requisitoria indipendente", il "secondo pubblico accusatore".

I giurati assistono a un duello impossibile: l'inquisizione non può rappresentare che la condanna, e la contrizione del reo sottomesso; il processo inquisitoriale mette in scena ogni fase del suo svolgimento, tralasciando, per semplice inopportunità spettacolare, il momento della tortura e della "acquisizione di prove".

Così il processo politico moderno, in bilico tra inquisizione e accusa dispiegata, sceglie la strada che gli è propria: la pubblicizzazione dell'accusa e della denuncia, relegando la funzione della difesa a semplice "comparsa tecnica".

Il dialogo diretto è tra "nuovi inquisitori" ed "eretici", non già tra "figure simboliche" della triade processuale e un'astratta giustizia che regge tra le mani l'improbabile stadera dell'imparzialità. Perciò anche avvocati senza gloria osano insorgere contro l'uso "indiscriminato e umiliante" del pentito. Il pentito più dell'autodifesa espropria la difesa tecnica del suo ruolo codificato. Il pentito è colui che chiama l'eretico all'ordalia, la prova di Dio, o, in tempi meno mistici, alla dimostrazione personale della verità. Che senso può ancora avere la dialettica processuale, coi suoi enfatici duelli oratori? Il pentito espropria l'avvocato della sua più segreta funzione: la simulazione dell'equilibrio processuale, la rappresentazione plateale della verità ricercata e sofferta. Ma che processo è mai quello in cui solo l'accusa e l'imputato si fronteggiano, solo la denuncia e il sospetto parlano nell'emiciclo sacro?

Il salto è fatto. Il processo inquisitoriale costituisce la fase suprema del processo politico e delle sue implicazioni giudiziali. Esso deve ratificare il giudizio emesso in fase istruttoria e deve infliggere o una pena simbolica o una pena "capitale". Guai a chi non accetterà di piegarsi sotto i colpi "rigeneratori" della giustizia! La protervia, più della colpa, sarà sanzionata con l'esclusione perpetua dalla "società civile". L'esito per gli "eretici" oggi si chiama ergastolo, carcere speciale a vita, o "trattamento differenziale di struttura".

Gli altri devono accettare la "rigenerazione" che gli viene offerta. Il processo è quindi una grande tremenda rappresentazione pedagogica del pentimento e della sottomissione.

Il pentimento annulla giuridicamente la pena, o la sospende; ma non cancella la colpa commessa.

Ti sei emendato, vai in pace. Terribile commistione, oramai, fra la funzione secolare e la funzione spirituale della giustizia "laica": come distingue il sacro dal profano quando la storia si specchia nel rituale della sottomissione e della conversione totale alla superiore autorità?

I magistrati, promotori della campagna per la "depenalizzazione dei pentiti" hanno saputo ergersi anche contro il "senso comune" cui ripugna, tutto sommato, di restituire la libertà a "un infame", colpevole materialmente di quegli stessi reati contestati ai suoi ex compagni.

Ma soprattutto, come Violante, hanno ribadito più volte la necessità di concedere l'impunità "a quelli che si sono dissociati o hanno svolto compiti marginali nelle organizzazioni terroristiche".

Dunque la "vecchia legge" non basta. Oltre agli artt. 4 e 5 occorre, viene detto, una nuova regolamentazione che favorisca il fenomeno dei pentiti, ottenendo così "una più efficace difesa del bene supremo, cioè le nostre istituzioni" (Pecchioli).

La distinzione tra "grandi pentiti" e "marginali" diviene fondamentale per il Potere. Mentre i primi rappresentano il supporto o i capifila della accusa generale, i secondi costituiscono gli anelli intermedi, diffusi, senza i quali il teorema del complotto o dell'insurrezione armata contro lo Stato non potrebbe saldarsi in coerenza di circostanze, nomi, fatti, date individuali e reati circostanziati. Se è vero, infatti, che l'accusa politica guida oggi le varie istruttorie nazionali e regionali, è altrettanto vero che la contestazione di reati specifici resta pur sempre l'ineliminabile complemento penale della Ragion di Stato. Perciò "simpatizzanti", amici, "fiancheggiatori" saltuari, parenti o conoscenti occasionali, per discolorarsi devono consegnarsi rei confessi, denunciando innanzitutto se stessi e offrendo così un'immagine pubblica di pentimento operoso.

E' a queste componenti fluide, virtualmente identificabili col confine mobile dell'area antagonista, che guardano in special modo le recenti proposte di "depenalizzazione e agevolazione" dei pentiti.

La categoria dei "terroristi marginali" (sic!) include infatti sia gli autodetentori — che hanno confermato accuse personali, senza coinvolgere altri; sia i delatori sociali — che o per crisi di identità o per sbando politico, imboccando la strada della "difesa tecnica" individuale si sono "dilatettizzati" con l'accusa. Entrambi, anche se inconsapevolmente, contribuiscono a ribadire la "fondatezza" dell'accusa generale.

Ma la confessione pubblica, cui la clemenza di Stato intende indurli, va oltre le esigenze tecniche dell'accusa. Ma quando esisterà un'embrione di cultura della trasgressione e un soggetto collettivo capace di trasmetterlo e diffonderlo, permarrà uno stato di "eresia politica latente". La società non sarà mai completamente normalizzata e bonificata, fino a che l'occhio dello Stato continuerà a intravedere manifestazioni di solidarietà di classe, di ingovernabilità, di resistenza (ideologica e "morale") all'ordine esistente. Il processo inquisitoriale vuole essere dunque la falce che decapita ogni residuo comportamento autonomo, ogni restante forza di conflittualità cosciente, di speranza lucida nella ricomposizione a venire...

E' fondamentale per il risultato — la sconfitta politica e morale, del movimento — che nessuno affronti il processo con la "velletà" di lottare contro i suoi meccanismi invischiati e ipnotici. Dunque: o pentimento operoso o processo guerriglia. Questo è l'aut-aut che impone la magistratura politica a tutto l'apparato gerarchico della Giustizia dai togati ai giurati fino ai difensori.

Nuovo disegno di legge sui pentiti, inasprimento delle pene per gli irrecuperabili, esaltazione della difesa tecnica individuale, scoraggiamento della difesa politica collettiva: ecco gli elementi che si coniugano nel processo inquisitoriale.

Se passeranno le "agevolazioni" "per favorire il recupero alla convivenza civile dei terroristi", prima fra tutte quella proposta da Neppi Modona, sotto forma di libertà provvisoria, la storia della lotta sociale, in Italia, subirà una brusca sterzata.

Non c'è chi non si rallegherebbe (a meno di non essere un truceo fautore del "peggiorativismo") di fronte a un'amnistia o a una sanatoria, imposte allo Stato dalla forza politica e sociale del movimento antagonista.

Ma le "assoluzioni" proposte, tramite il disegno di legge Sarti e i consigli dei magistrati politici sono inquietanti e disgregatrici, come il sorriso indulgente del grande inquisitore.

Benché animati da principi diversi e animati da strategie distinte i magistrati organici convergono sulla "strategia del recupero".

La faciloneria apparente dei disegni e decreti legge che paiono arenarsi sulla "spiaggia dell'infamia" non tragga in inganno. La distinzione, prima sottolineata, fra il pentimento remunerato e estorto a membri provati di organizzazioni armate, e il pentimento dei marginali, richiama la partizione sostanziale fra l'attacco militare e l'attacco sociale condotto, con il pretesto della lotta al terrorismo, contro ogni emergenza di classe in Italia. Esaurita la fase poliziesca e militare che ha visto i reparti speciali del CC alla testa delle operazioni, si è imboccata la via degli

arresti di massa, proiziati da certa magistratura convinta di "prosciugare l'acqua del terrorismo". Ultimamente anche questa fase è giunta agli sgoccioli. L'ultimo anello della catena repressiva che punta a intimidire e "convertire" gli irregolari, i non allineati al sistema e tutti coloro che mantengono atteggiamenti antagonisti verso lo Stato, è costituito appunto dalla discriminazione e dal "recupero" coatto, mediante i processi o l'ostracismo sociale, dei "comportamenti eretici".

Anche il rito direttissimo, con cui è stata giudicata la redazione di Corrispondenza Internazionale rientra in questo progetto di "terza fase della normalizzazione". Occorre dimostrare all'opinione pubblica, alla società civile e ai potenziali sovversivi, che non esiste più flessibilità istituzionale, né sono tollerati interstizi di ingovernabilità e dissenso attivo all'interno del sistema. Tutti devono cedere alla superiorità e ineluttabilità della Ragione costituita.

Il principio stesso della conflittualità è posto fuori legge. La legge è più forte del Diritto; la forza dominante si fa legge "al di sopra di tutti".

Ma per quale motivo, ci si può chiedere, anche le "forze progressiste" si adoperano con tanto fervore a demolire gli ultimi baluardi del garantismo ancorché formale; gli ultimi spazi civili di resistenza e dissenso nei confronti dell'invadenza statale e istituzionale?

I nuovi inquisitori, così come i dottori dei celebri tribunali di Cordova, Siviglia o Valladolid, non rappresentano solo una funzione dello Stato o del Potere, essi sono espressione organica della classe dominante o di una sua parte. Fare l'inquisitore significava percorrere una tappa indispensabile del cursus honorum politico. Non c'era alta carriera senza "apprendistato" inquisitoriale. Consiglieri della Corona, alti magistrati, dotti letterati hanno occupato gli scranni della Suprema. Paradossale ma non troppo: per conquistare un posto di potere nello Stato i magistrati della "opposizione politica" resumano oggi le vesti cadaveriche dei grandi inquisitori, supremi pilastri del Potere Reazionario.

Essi devono infatti ritagliarsi, nel sistema istituzionale, un posto di rilievo assoluto.


La generazione da cui si è sviluppato quel complesso fenomeno che va sotto il nome di terrorismo non viene quindi letta, dai nuovi inquisitori, come mera soggettività; bensì è interpretata come relazione e insieme di relazioni sociali. Dunque la delegittimazione morale e ideologica, la sconfitta politica cui mirano gli istituti della "indulgenza e del recupero", sono funzionali sia alla neutralizzazione di componenti sociali contrapposte allo stato borghese, sia alla distruzione di istanze di classe, insolferti o potenzialmente antagonistiche) al controllo riformista.

Il processo inquisitoriale è una grande celebrazione pedagogica, senza roghi e senza cadaveri, che avrà comunque le sue vittime designate e le sue spoglie d'orrore.

La libertà provvisoria, supremo gesto "di clemenza e di grazia", non serve solo a svuotare le galere, a decongestionare i circuiti speciali. La sospensione condizionale della pena, la riduzione della condanna non servono solo a creare spaccature tra i vari "fronti di imputati"... C'è uno sguardo lungo che domina l'emiciclo austero. I nuovi inquisitori tentano la carja più ambiziosa e tremenda di ogni autorità: il controllo ideologico, il ricatto permanente. Il carcere si sposta, la pena si polverizza, il controllo si diffonde: sei libero, non hai sbarre: la società, il lavoro, saranno il tuo carcere; l'autorità sarà il tuo custode onnipotente...

Viene gettata la rete: un ricatto lungo e impalpabile si stende su decine di imputati, sulla memoria storica, sulle scelte di lotta futura. L'eretico ingiunghiato e pentito è un nuovo succubo, o tale deve diventare: in cambio della "salvezza" e del "perdono" i nuovi inquisitori gli hanno strappato l'anima sociale, la verità sensibile.

Il processo inquisitoriale chiama tutta la cittadinanza allo spettacolo, alla un patibolo simbolico, accende passioni violente, coinvolge nella lapidazione morale del reo, ma intanto separa "le coscienze che non hanno nulla da temere" dai reprobri incatenati. Occorre invece partecipare, fino in fondo; impedire con iniziative politiche (ritiratazione, difesa sociale collettiva, autocoscienza politica di classe, ecc.) che si consumi la strategia di delegittimazione e annientamento di ogni residuo antagonismo sociale... O almeno denunciare dietro il gesto iteratico del "perdono" il calcolo politico e il patto col potere insiti nella pedagogia della paura.



La trasgressione non va solo punita ma ricondotta alla norma

Il punto di vista dei magistrati

Commento Tv:

La legge in favore dei cosiddetti terroristi pentiti si dimostra uno strumento di rara efficacia. Parricido Peci, un capo delle B.R., arrestato nel febbraio del 1980, tra marzo e aprile ha confessato e permette alla magistratura di penetrare nel mondo — fino a quel momento inaccessibile — delle B.R.

Una parte della direzione strategica, sorpresa in un appartamento di via Fracchia, a Genova, è annientata dai carabinieri del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, che sparano e uccidono i quattro terroristi.

La colonna torinese delle B.R. cade al completo nelle mani dei carabinieri.

Il pericolo è che la pena del carcere possa fare compiere dei ripensamenti nei pentiti, determinare passi indietro in chi aveva deciso di collaborare o anche solo di disertare.

In che modo si può attenuare questo rischio? Attualmente l'art. 4 non permette di garantire l'immunità a chi ha collaborato, né a chi ha intenzione di tornare indietro, ma senza parlare... Sono necessarie nuove misure per intervenire, in modo tale che la politica di clemenza voluta dal parlamento non resti solo una intenzione scritta sulla carta, ma trovi un'indicazione concreta nei confronti di chi è deciso a dare il proprio contributo per sgretolare la roccaforte dei terroristi.

Caselli: È opportuno ad un contributo eccezionale (che contribuisce a smantellare il partito armato) dare una risposta eccezionale? Si deve tentare, e allora i giovani armati dovranno fare i conti, continuamente, con la possibilità che qualcuno si dissocia e collabori con la Giustizia. Non mi illudo che il terrorismo possa finire solo grazie a queste misure eccezionali; ma per quanto riguarda il terreno tecnico io credo che queste misure di intervento debbano essere introdotte, per quanto riguarda il contributo eccezionale alla lotta contro il terrorismo; o quantomeno occorre studiare per vedere se possono essere introdotte. Ma c'è anche il problema dei contributi non eccezionali — cioè coloro che si sono staccati dalla lotta armata senza dare un contributo di particolare rilievo — anche nei confronti di coloro che occorre intervenire con misure adeguate...

Spataro: Da parte nostra riteniamo che sia inopportuno ricorrere a una forma di amnistia indifferenziata, che finirebbe per premiare anche atteggiamenti opportunistici; bisogna invece con intelligenza proseguire sulla strada aperta dall'art. 4, graduando la clemenza nei confronti del terrorista che segue la strada processuale o offre contributi.

Però, attenzione, esiste il pericolo di premiare in misura del tutto sproporzionata il terrorista pentito, che era al vertice di una organizzazione armata, rispetto al trattamento di clemenza che si può adottare nei confronti di altri imputati colpiti da reati meno gravi.

Bisogna quindi valutare a fondo se il terrorista che si definisce pentito ha offerto tutto il contributo possibile all'indagine... Per i cosiddetti minori — persone che non hanno ucciso, che non hanno ferito — la cui attività si è concretata al massimo in rapine, irrazioni, o comunque in fatti di terrorismo diffuso, il trattamento deve essere sensibilmente più favorevole, e tendere al recupero e al reinserimento di queste persone. Il problema del recupero e del reinserimento di una intera generazione è però problema politico, di cui si deve fare carico lo Stato. Si tratta, infatti, di recuperare anche persone che da tempo si sono dissociate e verso le quali non può valere l'art. 4 che riguarda e premia il comportamento di chi contribuisce alla cattura o allo svenamento di azioni terroristiche.

Si deve invece premiare anche chi si adopera per portare alla disperazione altre fucce di terroristi, di chi intende parlare anche solo di se stesso, delle proprie colpe. A tutte queste persone va offerta la possibilità, la chance, di uscire dalla clandestinità e di tornare alla vita civile.

E infine, occorre affrontare il problema della sicurezza e della protezione di queste persone. Va detto senza mezzi termini che la detenzione di queste persone troppo spesso diventa un peso per

l'amministrazione carceraria. A queste persone vanno garantite condizioni di sicurezza piena e condizioni, al massimo favorevoli, perché il loro comportamento venga premiato anche durante lo stadio di detenzione.

Alle condizioni durante il periodo di carcerazione devono poi corrispondere misure altrettanto favorevoli, nel caso in cui essi possano favorire la scarcerazione, o di misure alternative alla reclusione.

Queste persone non devono essere vincolate a una determinata rebbigli di domiciliari...

Queste persone vanno, invece, favorite al massimo nella loro libertà di movimenti: vanno studiate apposite misure per il loro inserimento sociale...

Commento Tv: Caselli e Spataro, due magistrati che dirigono le indagini contro il terrorismo rosso, in due centri nevralgici, Torino e Milano, non hanno dubbi sull'efficacia della legge in favore dei pentiti, e con lucida razionalità invitano a proseguire su questa strada, una strada difficile perché propone clemenza e comprensione nei confronti di persone che, direttamente o indirettamente, sono responsabili di numerosi ferimenti, agguati, omicidi. Una strada che rischia di scontrarsi con l'angoscia dei sopravvissuti, con il lutto e il dolore dei familiari dei colpiti, eppure una strada che la razionalità e la gravità del momento che stiamo vivendo ci consiglia di percorrere fino in fondo, per evitare che altri innocenti si aggiungano all'elenco delle vittime.

Le feroci esecuzioni di Milano e Roma dimostrano che nonostante i colpi, i terroristi sono ancora in grado di agire, che molti giovani sono entrati in clandestinità, che la strada per sconfiggere il

terrorismo è ancora lunga. Il successo dipende anche dalla tempestività con cui saranno varate nuove leggi. Su questi problemi il dibattito è aperto e investe soprattutto le forze politiche che dovranno deciderne contro il terrorismo, l'unica che ha dato dei frutti sia sotto l'art. 4 cui Lei faceva riferimento.

Intervistato: Mi pare un approccio razionale alla lotta contro il terrorismo. Noi l'abbiamo preso in prestito da ordinamenti, nei quali le libertà individuali sono fuori discussione. Parlo del sistema anglosassone, tanto che è stato denominato testimone della corona, testimone pubblica... A me pare che l'art. 4 non ferisca alcuna garanzia; può al massimo alimentare la cultura del sospetto, e in qualche misura inquinare lo spirito civico di cui parlavo: ma è un prezzo meno alto di quello che si pagherebbe adottando altre norme...

E poi il terrorismo non si combatte con i guanti bianchi.

Neppi Modona: La politica delle agevolazioni per coloro che si sono dissociati o intendono dissociarsi dalle organizzazioni clandestine, è condizionata da diverse e contrastanti esigenze. Da una parte c'è l'esigenza di tutta la società, in particolare dei giudici, di avere strumenti giuridici tali da favorire la propensione dei terroristi a collaborare. C'è la tendenza di offrire agevolazioni tali da indurre anche altri terroristi a seguire l'esempio di Peci, Fioroni, Sandalo o Barbone...

La seconda esigenza è quella di recuperare la base di massa del terrorismo che è fatta dai fiancheggiatori, dai simpatizzanti... da coloro che stanno a metà del guado. Abbiamo però esigenze contrastanti.

Esigenze processuali: assicurare la garanzia del contraddittorio tra terroristi che accusano e accusati, esigenza fondamentale per un ordinamento democratico. Poi c'è l'altra esigenza di carattere politico. Occorre mettere l'opinione pubblica in condizione di capire i motivi per cui lo stato è indotto alla clemenza contro questi terroristi che pure si sono macchiati di delitti gravissimi. Ma non vorrei che la discussione sui terroristi pentiti facesse cadere un velo su altri processi, su altri imputati, come quelli del 7 aprile, che aspettano da troppo tempo da anni, la celebrazione del dibattimento, senza che si abbiano più notizie sullo stato preciso delle indagini. In un ordinamento democratico si dovrebbe assicurare, in tempi brevi, il dibattimento nei confronti di tutti gli imputati, anche di coloro che non vogliono collaborare con la giustizia.

genze del momento.

Ora, l'allargamento dei casi in cui può essere concessa la libertà provvisoria presenta meno difficoltà. Però i terroristi suscettibili di usufruire di un tale trattamento di favore, sono implicati in numerosissimi processi, quindi il problema è: quale giudice dovrebbe decidere della libertà provvisoria?

Si è parlato della costituzione di "superorgani", che dovrebbero decidere in casi come questo. Ora, io non nascondo che la cosa mi spaventa perché potrebbe essere l'avvio della formazione di altri "superorgani", per es. delle superprocure... Misure, queste, che finirebbero per colpire il principio fondamentale della nostra difesa, garanzia della nostra costituzione, rappresentato dal giudice naturale.

Resta dunque l'amnistia che ha un grosso vantaggio politico, rispetto alle altre misure. Mi riferisco alla amnistia Togliatti del 1946, che riguardò i fascisti detenuti per delitti non particolarmente efferati. Allora l'amnistia servì a pacificare la società.

Allora, come adesso, c'erano grandi passioni contro gli amnistiati, ma io credo che queste passioni non possano avere il sopravvento sulla utilità di determinate misure, come l'amnistia...

Neppi Modona: Occorre analizzare le varie categorie di terroristi, e occorre anche sganciare la clemenza dalla collaborazione.

Ed ancora: non c'è bisogno di grande fantasia, non c'è bisogno di considerare istituti confusi, come l'espatrio, l'esilio, ma muoversi su istituti certi, come la libertà provvisoria.

Per terroristi che hanno dato contributi eccezionali (ma sono anche responsabili di reati gravissimi) mi pare che sia

quindi alla scarcerazione, dopo il dibattimento di I grado.

Per i terroristi marginali — quelli che hanno svolto attività minime nelle organizzazioni — che non hanno la possibilità di collaborare, libertà provvisoria, ma questa volta anche prima del dibattimento.

E veniamo all'ultima categoria: i terroristi ancora sconosciuti, clandestini, che vogliono però dissociarsi: anche per costoro si potrà concedere la libertà provvisoria o prima o subito dopo il dibattimento di primo grado.

Amadei (Presidente Corte Costituzionale): Una legislazione di questo tipo, che andasse incontro al terrorista pentito, che si accostasse alla volontà di redenzione (e anche la nostra Costituzione stabilisce che la pena deve tendere alla riduzione del reato), di certi giovani che dimostrano concretamente il loro pentimento per le azioni gravi compiute: io penso che una legislazione che andasse loro incontro con una diminuzione di pena — naturalmente considerando il reato fino a quel momento — non urterebbe contro i principi della nostra Costituzione, e anzi sarei personalmente favorevole. In fondo verso i giovani, pur essendo severi, quando le severità è necessaria, noi dobbiamo anche mostrarci comprensivi, umani. Tendere la mano a chi intende uscire dal baratro del terrorismo.

Commento Tv: Libertà provvisoria, amnistia, condizioni di non punibilità. Tre provvedimenti (illustrati da illustri giuristi, tre strade che il Parlamento può percorrere per affinare gli strumenti della lotta al terrorismo... ma tutte dirette non solo a sconfiggere questo pericoloso avversario della nostra democrazia, ma anche al recupero sociale di una parte di giovani che hanno commesso reati in nome di una umanità diversa e migliore.

La clemenza e il recupero sociale del reato, come ha ricordato il presidente della Corte Costituzionale, Amadei, sono pienamente compatibili con la nostra Costituzione, quindi sono strade che possono essere percorse senza preoccupazione di illegittimità. Quale sia tecnicamente possibile e operativamente più efficace dovrà dirlo il Parlamento...



MIO FIGLIO NON È UN PENTITO

Sono il padre di Fabrizio Gai detenuto nel supercarcere di Cuneo. Vista la campagna degli organi di informazione tendente a mettere in risalto la figura di mio figlio come uno dei «superpentiti» vorrei fare alcune precisazioni.

Mio figlio detenuto da undici mesi nel sopra citato supercarcere, continua ad essere in isolamento totale (non per sua richiesta né per suo volere); è assoggettato a restrizioni di detenzione quali ad esempio l'aria, il pressoché totale sequestro della corrispondenza personale e politica ecc. Poiché è risaputo che i «cosiddetti pentiti» nell'ambito del circuito carcerario vengono oltreché protetti anche agevolati nelle condizioni di detenzione, mi chiedo per quale motivo si continui a persistere in questa campagna denigratoria tesa a distorcere la sua personalità politica ed umana inserendolo in una categoria cui non è mai appartenuto.

Dal momento che pentito non lo è e non lo è mai stato, faccio presente che sarà lui stesso a chiarire in sede processuale le sue posizioni ed il suo comportamento. Chiedo quindi una volta per tutte di finirla con questa campagna diffamatoria.

Aldo Gai
Bruzolo (Torino)

Senatore: Io penso che i giovani che non hanno compiuto reati gravi e che vogliono tornare nella società debbano avere l'opportunità di rientrare alla vita civile. Penso a una legge che introduca una causa di non punibilità, estendendo la sfera di operatività di un principio che già esiste nel codice penale. Questo senza condizionare la non punibilità alla delazione.

Si tratta, infatti, di giovani che, per ideali che noi odurmo una legge di questo tipo non significherebbe mostrare debolezza, anzi esalterebbe la forza dello Stato, della democrazia e della libertà.

Tutto questo in pieno accordo con la nostra costituzione e le leggi vigenti, quindi senza creare tribunali speciali o organi diversi da quelli oggi esistenti.

Intervistato: Delle tre ipotesi — grazia, amnistia, libertà provvisoria — io inizierei ad escludere la Grazia, che è un vecchio istituto che bisognerebbe alterare a fondo per adattarla alle esi-

già una risposta altrettanto eccezionale la concessione della libertà provvisoria a conclusione del pubblico dibattimento di I grado.

Non sarà facile: questi terroristi hanno processi disseminati in tutta Italia, gestiti da giudici diversi.

Occorrerà, allora, fare in modo che la libertà provvisoria sia concessa da un collegio formato da tutti i giudici che in quel momento hanno processi contro quell'imputato: quindi strumento eccezionale cui corrisponde un organo eccezionale autorizzato a concedere la libertà.

Bisognerebbe poi fare in modo che, una volta intervenuta la condanna definitiva, non abbia da scontare il carcere. E allora qui abbiamo la Grazia, il condono, l'abbono, ecc.

Per chi ha recato un contributo inferiore alla Giustizia, ed ha una responsabilità inferiore, si può pensare alla sospensione condizionale della pena, e

Azione Rivoluzionaria: "Il nostro fine è stato, permance e sarà, la vostra fine"

Interventi di Angelo Monaco, Horst Fantazzini e Vito Messina al Tribunale di La Spezia

Tribunale di La Spezia
il 6 febbraio 1981

Giudici,

Come avete ben immaginato il vostro processo non ci interessa e, come avete ben previsto, al punto di mobilitare preventivamente avvocati di ufficio, noi non sappiamo che faremo dei difensori.

Non vogliamo deludere le vostre attese e, pertanto, revochiamo formalmente il mandato agli avvocati di fiducia a suo tempo nominati, non senza prima avere avvertito i "difensori della corona" che il movimento rivoluzionario saprà pretendere anche da loro un resoconto del loro operato, del loro odierno schierarsi dalla parte del dominio e della controrivoluzione.

Un particolare avviso vogliamo, tuttavia, dare all'avvocato Sandro Cosmai di Firenze, presente in questo vostro processo con un suo ruolo particolare e perfettamente confacenti al momento che le istituzioni giuridiche attraversano.

L'avvocato Cosmai qui figura come portavoce e fido collaboratore del pubblico ministero fiorentino Pierluigi Vigna, con l'incarico di salvaguardare, a partire da qui, la sporca provocazione imbastita usando un infame mentecatto come Enrico Paghera.

Se Vigna è il principale ispiratore dell'ignobile comportamento di quest'ultimo, Cosmai ne è il "garante giuridico", chiamato in una certa fase della macchinazione a dare un sostegno di credibilità formale nella veste di difensore d'un "testimone" che, con le sue invenzioni strampalate, ha permesso a magistrati e carabinieri di compiere un'operazione terroristica sfociata nell'arresto di numerose persone, comunque estranee all'attività di Azione Rivoluzionaria.

Non ci interessa in questa sede soffermarci oltre sull'operato di Paghera e sul suo ruolo di provocatore di bassa lega che, non potendo rendere i servizi richiestigli per assoluta mancanza di "materia prima", ossia per l'inesistenza di fatti reali degni, come dite voi, di rilevanza giuridica, si riduce ad inventare accuse ridicole e indimostrabili.

Noi diciamo soltanto che la sua fine sarà quella di tutti i cani rognosi che vengono scacciati dai loro stessi padroni. Non farà in tempo a spendere i suoi miserabili trenta denari perché troverà sulla sua strada qualche mano pietosa che lo solleva dalla sua squallida sopravvivenza.

Ci preme invece ribadire che sorte analoga si attirano quanti lo proteggono e lo usano per meglio sfogare il livore antiproletario che anima lo schieramento di dominio cui appartengono — e tra questi, appunto, l'avvocato Sandro Cosmai di Firenze —.

Ma noi, di questa occasione, vogliamo approfittare per fare conoscere al movimento comunista il nostro punto di vista sui processi di trasformazione in atto nella giustizia e nel carcerario.

Con l'intervento che esibiamo, intendiamo contribuire al dibattito in corso nel movimento rivoluzionario di questo paese sui temi così fondamentali come la giustizia e il carcere.

Si tratta di una presa di posizione collettiva d'un gruppo di prigionieri comunisti che intendono arricchire, inserendosi in questo dibattito, le premesse già esistenti di ricomposizione politica di tutta un'area sovversiva che, in questi anni ha espresso in modo sostanzialmente unitario, sebbene in forme separate e, oggi, superate, la tensione comunista di trasformazione radicale degli attuali assetti sociali, che ha gettato le basi per il progetto di creazione d'una comunità urbana reale attraverso il combattimento proletario e lo schieramento sovversivo di ampi settori sociali.

A quest'area sociale noi ci rapportiamo, in essa noi ci identifichiamo, dalle sue ragioni noi non intendiamo assolutamente scindere i nostri comportamenti.

È a questo schieramento sociale che noi rispondiamo del nostro operato.

Ecco perché non potremo mai accettare il giudizio d'un tribunale: sarebbe come sottoporre al verdetto d'una corte incaricata di tutelare il dominio, di promuoverlo e ulteriormente costituirlo, le ragioni della lotta della parte più viva e tendenzialmente più cospicua di questa società.

Noi rifiutiamo qualunque rapporto individuale con la giustizia perché rifiutiamo la scomposizione che essa vuole operare dentro la ricchezza dei comportamenti rivoluzionari collettivi.

Con la giustizia ci misuriamo solo all'interno della forza di tutto il movimento sovversivo, in un rapporto che è di negazione e di superamento, dentro una tendenza storica all'abolizione non solo di questa ma di qualunque specie di tribunale.

I nostri destini individuali non sono né separabili né scomponibili da quelli di migliaia di prigionieri comunisti rinchiusi nelle vostre galere, né dai destini di tutto il movimento sovversivo radicale!

Come insieme abbiamo lottato, collettivamente intendiamo affrontare ogni rapporto con lo stato e le sue istituzioni, insieme intendiamo continuare a batterci per un esito comune, collettivamente continueremo a lottare per LIBERARCI DI VOI, DELLE VOSTRE PRIGIONI CHE CI INCATENANO, DELLA VOSTRA SOCIETÀ CHE IMPRIGIONA NELLA LORO VITA QUOTIDIANA MILIONI DI INDIVIDUI!

Angelo Monaco - Horst Fantazzini
- Vito Messina

La Spezia, 6 febbraio 1981

Questo documento è stato letto in aula e consegnato insieme al documento PER UN DIBATTITO SULLA PRIGIONIA DI GUERRA, lavoro collettivo dei vari compagni che da tempo incentivano attivamente un dibattito per la ridefinizione d'un progetto/programma rivoluzionario che possa essere iniziale punto di coagulo dei desideri di comunismo e sovversione di tutta un'area sociale. Un compagno proveniente dal campo di Trani ha portato i documenti:

«De rivolta» - «Per le lotte del dopo rivolta: alcune proposte» - «Contributo alla discussione» - «Comunicato letto da un compagno in occasione d'un processo per direttissima scaturito dalla rivolta».

Tutti questi documenti sono stati scritti nel vivo di quella lotta che a Trani, nonostante la «pacificazione» portata dai GIS, è tuttora in corso. Anche questi documenti sono stati consegnati e allegati agli atti del processo di La Spezia.

Al tribunale penale di La Spezia

Signori,

abbiamo sufficientemente spiegata, nella passata seduta di questo tribunale, la nostra estraneità alle regole processuali, chiarendo che il nostro è un rapporto di negazione con il diritto. E, se le "dichiarazioni di principio" non bastassero, non dovrebbe esservi difficile comprendere che la somministrazione di qualche anno in più o in meno di galera non cambia assolutamente nulla nei nostri destini, né accelera né ritarda la nostra volontà e la nostra lotta, individuali e collettive al tempo stesso, protese a liberarci. Sotto questo profilo, il significato del vostro processo è meramente simbolico, la sua concreta «economia» non si dirige neppure contro di noi, i suoi effetti restano nell'ambito d'una rappresentazione spettacolare, la sua deterrenza verso di noi è irrilevante.

Della previsione delittuosa per la quale ci perseguite non ci sfugge certo il carattere emblematico, di fondamento del principio stesso d'autorità, di presupposto di ogni altra forma di assoggettamento. Tuttavia, essa porta anche il marchio del parossismo, in quanto è momento di autodifesa della casta giudiziaria fino al ridicolo, così che la vostra "aritmetica giudiziaria" ne viene irrimediabilmente secolarizzata, profanata, impianata. Insomma, non la date a bere comunque, e assai meno quando sentenziate in difesa d'un vostro collega, d'un membro della vostra stessa corporazione offeso nell'onore e nel prestigio. Secondo un'indagine dell'American Association of Psychiatrists, la maggior parte dei giudici sono schizofrenici. Noi, in tutta sincerità, non ci crediamo. Però vorremmo chiedervi: non vi sembra, per lo meno, di essere un po' fuori dal tempo a insistere sulla vostra stessa sacralità in un mondo che continua a disaccare tutto? Dovete ammettere che, ai fini del dominio che voi difendete, dentro i caratteri di «modernità» che esso tende ad assumere, nel quadro della dominazione reale del capitale, il reato su cui discettate è un residuo e la sua repressione ha un senso residuale che sconfina nel ridicolo.

Ma per voi quello che conta è l'aritmetica complessiva che riuscite a cavare, è l'uso che ne fate verso taluni soggetti - un uso discrezionale e differenziale - . Tant'è che, alla faccia di ogni criterio di proporzionalità, ai militanti delle Brigate Rosse avete inflitto più anni per oltraggio che per tutti gli altri delitti. E tant'è che le galere rigurgitano per reati di quest'indole.

Ad ogni modo, la nostra è un'elevata capacità a delinquere. Non mancherete

di comportarvi di conseguenza. Abbiamo sempre rivendicato - e lo ribadiamo - la necessità di sopprimere ciò che ci opprime, di separarci da ciò che ci separa, di deleggiare ciò che ci offende. (E ci verrebbe voglia di domandarvi: è più oltraggioso il comportamento del magistrato che, con un risibile pretesto, nega ad un prigioniero la possibilità di corrispondere ai suoi affetti, vietandogli, senza neppure una ragione che sia contemplata nello stesso «diritto» che egli amministra, di incontrare la sua compagna, ovvero è più oltraggioso lo scherno, o furore, o beffa, della reazione del prigioniero stesso? Ma è domanda veramente oziosa per i sacerdoti della giustizia, che non si cureranno di rispondere).

Ma, al di là del significato del processo e dei suoi meccanismi, questa occasione ci interessava. Non il vostro processo ci interessava, ma questa occasione di confronto, e a tale punto che, pur non accettando, pur non riconoscendo l'operato di questa corte, non lo avremmo neppure sabotato. Eravamo, e siamo, perfino disposti a rispondere a domande, fare conoscere la verità, argomentare contro la menzogna o la parte di menzogna contenuta negli atti processuali. Per noi la giurisdizione è l'esercizio dell'arte della menzogna, della mistificazione, per antonomasia, ma ciò non ci impedisce di riconoscere che talvolta persino nei suoi gangli si possono celare frammenti di verità, meritevoli di essere portati alla luce. Ecco perché abbiamo unanimemente chiesto la presenza del "teste della corona" Enrico Paghera.

Ma voi avete rifiutato, con una motivazione che non si allinea con la prassi processuale tradizionale, questa richiesta elementare, questa possibilità di contraddittorio - che pure, in altre circostanze tanto esaltate come garanzia, come momento magico in cui gli errori inquisitori e istruttori si riparano, come arena in cui la verità e la menzogna scendono in lizza.

Non potete, dunque, impedirvi qualche brevissima considerazione. Il vostro atteggiamento conferma pienamente la tendenza che avevamo analizzata nel nostro scritto sulla prigionia di guerra, allegato agli atti della precedente seduta. Il «dibattimento» diventa sempre più finzione, tutto precostituito; il «recedente», il «pentito» (ma chiamiamolo con il giusto nome che, da quando uomo è uomo, serve a stigmatizzarlo: l'«infame»), ecco, l'«infame» si è già sostituito al giudice. Attraverso questa figura (alla quale anche voi state contribuendo ad assegnare un carisma di verità) è direttamente l'esecutivo che decide gli esiti del dibattimento. Noi non abbiamo vocazioni de-

mocratiche, non crediamo allo stato di diritto, non ci appelliamo ad alcun garanzia. Quello che le "anime belle" che militano nelle vostre file chiamano "imbarbarimento del diritto" è una piaga vostra. Ed è ovvio che noi prendiamo gusto a metterla in evidenza, a lacerarla ulteriormente. Consentiteci di segnalarvi, qualora vi sia sfuggito, un piccolo articolo di cronaca giudiziaria, apparso martedì 10 febbraio su **La Stampa**, cronaca di Torino, pag. 14 col. 8. Vi si riferisce d'un processo in corso alla corte d'assise di Torino. Riporta l'articolo: "Il pubblico ministero analizza e racconta i racconti di Peci e a forza di ripetere «c'è l'accusa incontestabile di Peci pure su questo particolare», incorre in un curioso lapsus quando afferma: «del resto anche Peci proscioglie dall'imputazione l'imputato». Accusa! Condanna! Proscioglie! Rinvia tutto in primo grado! Concede la grazia! Lapsus, lo definisce l'articolo, riferendo anche d'una reazione risentita del democratico presidente di quella corte contro il pubblico ministero. Non c'è bisogno di scodare la dottrina psicoanalitica, ma certi lapsus la dicono lunga, in questo caso la dicono lunga sul rango a cui viene elevato ed elevate ogni giorno di più figure squallide di provocatori, di mercuriali, di infami che si dicono pentiti.

Siamo costretti ad ammettere che noi viviamo una situazione per alcuni versi paradossale. Infatti, combattiamo il vostro sistema giuridico, eppure ci sembra che in taluni momenti, pur non volendolo, finiamo oggettivamente con il preservarlo - almeno nei casi in cui poniamo un freno all'immondezza verminosa che prorompe dalle boeche dei pentiti. Ora, se noi vogliamo un «confronto» con Paghera e perché non abbiamo timore della verità, è perché sappiamo di poterne ampiamente dimostrare la falsità, è perché vogliamo imporre a voi giudici di emettere condanne contro persone innocenti trincerandovi, poco importa se in buona o mala fede, dietro le propalazioni d'un simile mentitore, i cui sproloqui del resto si contraddicono da soli, a condizione però che le singole affermazioni non vengano decontestualizzate, non vengano isolate le une dalle altre.

Questo Paghera, in cento e più pagine di deposizioni, riferisce di fatti pienamente rilevanti e distribuisce disinvoltamente, senza ritengo logico, responsabilità di azioni (per le quali i vostri tribunali possono comminare secoli di galera) perfino a persone che, al momento dei compiersi delle stesse erano decedute, o a persone che si trovavano nelle vostre prigioni o a persone che per circostanze storiche precise non potevano mai averle commesse! Ma per accorgersene è necessario leggere le sue deposizioni per intero, non separando artificialmente un brano dall'altro.

Per potere valutare l'attendibilità d'una singola affermazione bisogna sottoporre a un preventivo vaglio di attendibilità tutto l'insieme delle affermazioni. E noi, proprio per il ruolo che i vostri stessi tribunali continuano ad attribuirvi, avremmo potuto mettere in chiaro, una volta presente questo infame, tutte le sue basse menzogne, dalla prima all'ultima.

Paghera è una canaglia interessata a farsi sgravare qualche anno di carcere offrendo collaborazione, ma avendo ben poco nel suo bagaglio di informazioni è costretto ad inventarle. E mente sulle sue stesse motivazioni. Dalla lettera che ha fatto pervenire a questo tribunale, ci pare di capire che il verme affermi che già all'epoca del fatto per cui ci proccastate, ossia nell'estate del '79, meditava la sua «dissociazione», il suo «recesso» - da che cosa è ancora da stabilire, considerato che non è mai stato associato ad alcunché di rilevante - diciamo, per comodità, dissociazione dalle idee che dichiarava di professare, e che avrebbe firmato la lettera al giudice Monteverdi perché costretto e intimorito. Questa lettera risale alla fine o alla metà di settembre. Il 4 ottobre questo verme sparisce dalla circolazione interna alle carceri dopo aver ricevuto numerose coltellate. Disgraziata-



mente sopravvive e alcuni mesi dopo chiede di conferire con il pubblico ministero Vigna. Esordisce dichiarando che sta maturando, con grande sofferenza, la decisione di «collaborare» con la giustizia, decisione che si affaccia dopo mesi dall'accoltellamento, decisione che gli ripugnerebbe. Chiede perfino tempo per riflettere. Questo per lo meno nel mese di febbraio/marzo del 1980, quasi sei mesi dopo la lettera per cui si celebra questo processo. Quindi, già due versioni contrastanti prima e al di fuori del dibattimento! Ma potrebbe darne una terza, una quarta... Ma non vi sfiora il dubbio che questo imbecille abbia fatto tutto da sé, senza essere coinvolto, ma coinvolgendo gli altri con le sue fantasie interessate?

Sia chiaro: non vogliamo rientrare nel processo dalla finestra dopo esserne usciti dalla porta! E questa non è, né vuole essere, una nostra autodifesa. Ma insistiamo per questo «confronto» che avete rifiutato, per ribadire che l'avvocato Gabriele Fuga è estraneo all'episodio, perché nessuno di noi ha mai incaricato alcuno, tanto meno il Paghera, di far pervenire all'avvocato Fuga o ad altri, biglietti, lettere o altro; perché possiamo comprovare, anche con documenti, che questo Paghera non solo non riscuoteva la nostra fiducia, ma ci aveva ispirato diffidenza da sempre (diffidenza che nutrivamo tutti nell'ambiente carcerario e che sono culminate nel suo accoltellamento). Noi, ovviamente, conosciamo bene la dinamica dell'episodio e siamo disposti, come asserivamo all'inizio, a chiarirlo fin nei dettagli, spiegando in quale manie-

ra, banalissima e normalissima, la lettera uscì dal carcere di Trani, senza alcun bisogno di scomodare alcun avvocato!

Non siamo abituati a goggiare alle regole del diritto e per noi è una grossa sofferenza, è una pungente contraddizione spiegare davanti a una corte il nostro operato non già per timore di assumerci le nostre responsabilità, che comunque siamo adusi assumerci, ma perché l'unico interlocutore valido che riconosciamo è il movimento sovversivo. Tuttavia, di fronte all'attacco indiscriminato contro persone estranee alle nostre pratiche, di fronte all'inaudita immoralità di taluni comportamenti, ci dichiariamo disponibili, in questa e in qualunque altra sede, a dimostrare l'assoluta infondatezza delle accuse contro l'avvocato Gabriele Fuga. E questo, lo ripetiamo, vogliamo farlo nel confronto diretto con la fonte, cioè la fognatura da cui le accuse provengono.

Arrivare a tanto non significa riconoscere a questo tribunale il diritto di giudicare su di noi e sul movimento al quale apparteniamo, perché la guerra sociale di cui siamo soggetti non conosce alcuna mediazione con la società del capitale, con lo stato e con le istituzioni, anche se non rifugge dall'intelligenza pratica di assottigliare con ogni mezzo, laddove è possibile, lo schieramento che le è nemico.

Il nostro fine è stato, permance e sarà la vostra fine!

La Spezia, 12 febbraio 1981

Horst Fantazzini
Vito Messana
Angelo Monaco



...Sulla prigionia di guerra...

Composizione politica dei comunisti prigionieri e strategia di annientamento dello Stato

Nel passaggio dalla sussunzione formale a quella reale del lavoro, nel passaggio del dominio formale a quello reale del capitale (un passaggio identificabile in tutta l'area occidentale nel periodo tra le due guerre e, nei paesi dell'Europa meridionale, in questo secondo dopoguerra e tutt'oggi in corso) il capitale conquista tutta la società, trasforma tutte le relazioni sociali in condizioni e presupposti della sua stessa riproduzione. Tutto lo spazio ed il tempo di ognuno, di ciascun individuo, viene sottomesso alle leggi del capitale, alla sua natura inorganica di cosa.

Questo rapporto è sempre e comunque di guerra, nel senso che viene imposto, che viene conculcato forzatamente. Questa imposizione è globale e non avviene solo per l'intervento di forze politiche, ideologiche e armate dello Stato. Questa imposizione passa anche attraverso tutte le relazioni sociali che costituiscono la vita quotidiana di ciascuno, relazioni politiche, sociali e militari, ma anche familiari, sessuali, culturali, ideologiche. Insomma il capitale tende a invadere ogni piega dell'esistenza individuale e collettiva. Questo rapporto è sempre di guerra, non solo da parte del capitale che lo impone, ma anche dal lato di chi lo subisce e lo rifiuta. Il movimento di opposizione e contestazione al modo di vita imposto dal capitale è continuo, quotidiano, costante e prende di mira, sia individualmente, sia collettivamente, tutti gli aspetti di questo modo di vita. Quindi le basi della guerra sono sempre presenti nel rapporto sociale col capitale, sia pure in forma spontanea, sostanzialmente inconsapevole. L'elemento che definisce in forma cosciente, consapevole, un rapporto di guerra tra capitale e movimento di liberazione dal capitale è l'elemento della totalità.

La guerra si dà in termini consapevoli, coscienti, quando movimento del capitale e movimento di liberazione si affrontano sul terre-

no della totalità, quando cioè il movimento di liberazione, come soggettività collettiva, organizzata, critica globalmente il modo di vita imposto dal capitale e punta al suo dissolvimento.

Questo è quanto caratterizza la guerra sociale che è punto di riferimento di tutti i nostri discorsi e di tutte le nostre pratiche. Sebbene questa guerra sociale non sia ancora interamente dispiegata nella formazione sociale che definisce questo paese, tuttavia essa è già presente almeno parzialmente. E quali che siano i limiti della guerriglia e delle sue forme organizzate (su cui va stimolato al massimo il dibattito) e quali che siano i limiti progettuali dell'insieme dei comportamenti illegali, è pur vero che essi hanno potentemente alluso e continuano ad alludere ad un rapporto di guerra sociale ampio e dispiegato.

Parte integrante di questa guerra sociale è lo scontro con il «diritto» dello Stato a reprimere e governare i conflitti sociali.

Le recenti trasformazioni subite dalla normativa giuridica e le sostanziali modificazioni operate nel campo della stessa procedura penale, per quanto solo parzialmente codificate nell'attuale ordinamento, riflettono in gran parte l'andamento odierno della conflittualità sociale, divenuta ormai endemica, stanziale, irricorribile ai piani di valorizzazione capitalistica.

Sono in sintesi, le «determinazioni» dei rapporti di forza tra gli opposti poli dello scontro sociale che, nella loro evoluzione, impongono, appunto, una revisione delle relazioni esistenti tra necessità di consolidamento del dominio e sue formalizzazioni giuridiche e legislative. Ma esse sono anche il riflesso più diretto ed immediato della capacità sovversiva della comunità antagonista, che esprime, sempre più, tendenza al ribaltamento della logica di attuazione del potere e, quindi, riluttanza, estraneità,

volontà di destrutturazione e di superamento dei suoi meccanismi di controllo e di dominio. E il diritto, per l'appunto, rappresenta uno dei perni fondamentali su cui far leva per garantire la tregua sociale, il «vivere civile», la partecipazione delle coscienze all'«interesse pubblico» e, quindi, il comando generalizzato dello Stato sulla «devianza» in genere e sull'irriducibilità proletaria e comunista in particolare.

La normativa giuridica ha sempre avuto questa funzione di deterrenza, o meglio, l'ha avuta e l'ha assolta solo contraddittoriamente, in modo parziale, ineguale, fittizio, nella misura in cui è stata assunta nell'etica sociale e riportata nel vissuto quotidiano. Questo, almeno, rispetto alla sua funzione primaria di generalizzazione e radicamento che, non sempre e non verso tutti i settori sociali ha trovato applicazione, riscontro, consenso.

L'elemento soggettivo delle lotte, la presenza nel corpo sociale «sano» di un elemento di allarme disfunzionalità che s'identifica con l'attacco dei proletari e dei comunisti agli istituti di legittimazione e di perpetuazione del dominio ha evitato questa normalizzazione.

Ciò è avvenuto anche recentemente, nel momento in cui lo Stato è riuscito ad estorcere consenso ad alcuni settori sociali, accelerando questa consensualità forzata attraverso l'uso strumentale della «crisi», del cosiddetto «ordine pubblico», della mai abbandonata «pace sociale», più che mai minacciata dal «terrorismo» e dal dilagare della «delinquenza comune» in tutto il corpo sociale.

Con le seguenti note intendiamo contribuire ad un dibattito che individui nelle trasformazioni del «diritto» e delle forme di coazione ad esso collegate un elemento di verifica e di specificazione della dinamica conflittuale esistente tra gli opposti schieramenti di classe.

Un'analisi su questo terreno non può essere separata da quella sulla

forma Stato determinata dall'evoluzione dei rapporti sociali né, tantomeno, da una riflessione sulle caratteristiche peculiari della guerra rivoluzionaria nella metropoli. Ci riferiamo perciò ad alcuni elementi di carattere generale che, crediamo, sono entrati a far parte della coscienza collettiva del movimento rivoluzionario. La forma-stato che ci troviamo di fronte è determinata in misura prevalente dalla necessità di catturare la collaborazione dei proletari - e di piegare il loro antagonismo - ai bisogni di valorizzazione capitalistica. L'alternativa a questo coinvolgimento è la repressione o, meglio, la controrivoluzione, tanto ridotti sono diventati gli spazi di mediazione del conflitto sociale.

Quest'ultima affermazione può essere formulata anche in altro modo: il dominio del capitale si è esteso in ogni ambito sociale, poiché riproduzione sociale e riproduzione del capitale sono coincise nel processo di evoluzione del modo di produzione: la conseguenza è che in ogni passaggio della riproduzione sociale deve essere garantita la dominazione, l'egemonia dell'interesse capitalistico. Lo Stato si trova, quindi, al centro del ciclo di valorizzazione sviluppando non solo la funzione di «garante» del rapporto di capitale, ma anche quello di pianificazione, di sostegno e, ora, di legittimazione sociale della sua esistenza. Lo Stato-imprenditore, lo Stato-piano, lo Stato-democratico, si sono felicemente coniugati allo Stato-gendarme rendendo obsoleta la categoria dello «Stato di diritto» liberale per definire le sue caratteristiche peculiari.

Tutto ciò dà alla guerra rivoluzionaria nella metropoli un carattere specifico: si tratta d'una rivoluzione sociale che ha come compito quello di aggredire non solo il carattere politico del potere ma anche — immediatamente — tutte le sue determinazioni sociali e produttive. Il suo essere trasformazio-

ne violenta dei rapporti di potere tra le classi vive, cioè, in simbiosi totale con il suo essere trasformazione violenta dei rapporti sociali per coincidere con il processo di costituzione di una «comunità» reale in tutte le sue determinazioni sociali, produttive, culturali, ideologiche, ecc.

L'analisi delle trasformazioni della normativa giuridica e del «corpo delle leggi» che dovrebbero regolamentare le funzioni sempre più ampie assunte dallo Stato dentro il ciclo di accumulazione del capitale, assume in questo contesto delle caratteristiche esemplificative — ma non astratte — dell'evoluzione del vivere sociale. D'altronde, la notevole «elasticità» del diritto in questa fase, come pure il ruolo di cerniera dell'apparato statale assunto dalla magistratura, sono indicativi dell'importanza crescente di queste trasformazioni. Dicevamo che il dominio del capitale entra in ogni ambito sociale. Ciò estende il suo raggio d'azione alla sfera del «quotidiano» e al rapporto tra questo e i comportamenti «devianti». Il diritto, come codificazione dell'autorità dello stato, si trova allora a dover giudicare non solo la trasgressione in sé, ma anche il suo grado di compatibilità con la perpetuazione del dominio.

La semplice codifica della trasgressione (alla norma generale ed astratta) è del tutto insufficiente ad esprimere questa compatibilità (si può espropriare un'auto per farci un giro o per usarla nel corso di un'operazione di guerriglia...) e di conseguenza si accentua la necessità di istituire un doppio regime giuridico, così come — a valle di questo — un doppio regime carcerario.

Molto si è già detto sulla differenziazione del «diritto» e del carcere in riferimento all'estensione del conflitto di classe, meno si è parlato delle forze di resistenza che i proletari hanno sviluppato rispetto ad essa. Ci sembra importante

parlarne perchè concorre, se non altro, a chiarire le origini di alcuni comportamenti con i quali ci troviamo quotidianamente a contatto.

Il primo ad essere investito direttamente dalla differenziazione in tema di diritto e di carcerazione è il "proletariato extra-legale". A questo proposito è bene precisare alcune cose: con "proletariato extra-legale" intendiamo riferirci a quell'insieme di soggetti proletari, che, in tutto o in parte, con continuità od occasionalmente, riproducono sé stessi e i loro bisogni attraverso l'appropriazione — più o meno violenta — di reddito. Ci sembra poco opportuno far derivare questi comportamenti da una condizione di esclusione dal ciclo produttivo, sia perchè l'extralegalità non è confinata — come pratica — all'interno dei settori proletari esclusi dal ciclo produttivo, sia perchè quegli stessi settori proletari possono rientrare all'interno dei rapporti di distribuzione «ufficiale» del reddito attraverso quelle che vengono definite le pratiche del "Welfare-State".

Ma soprattutto ci preme sottolineare due altri elementi di riflessione: in primo luogo l'evoluzione del diritto, nel senso della criminalizzazione di qualsiasi comportamento disomogeneo con i valori e i dettami della «democrazia», fa dell'«illegalità» un elemento unificante — anche se non sufficiente a definirlo — dello schieramento di classe nella guerra sociale. Le pratiche di appropriazione del reddito per quanto possono essere ricondotte a comportamenti proletari (e quindi non sempre e in ogni caso) diventano allora, solo una delle specificazioni della generale «illegalità» del movimento antagonista. In secondo luogo, la dinamica dei rapporti di produzione ha fatto emergere una forza-lavoro non più stanziale, ossia non più legata permanentemente ad uno specifico ruolo nella divisione sociale del lavoro (operaio-massa, operaio dei servizi...) o ad un luogo geografico (quello satellite del posto di lavoro); la pratica extra-legale di appropriazione del reddito, in queste condizioni, diventa una delle possibili tappe dell'itineranza da un «posto» all'altro di una forza lavoro che è priva della stabilità ed antagonista alla «etica del lavoro».

Se, quindi, è possibile identificare con la categoria di "proletariato extra-legale" quell'insieme di comportamenti tesi all'appropriazione di reddito, non è opportuno confinare questi comportamenti nella sfera dell'«emarginazione», tanto essi sono intrecciati e diffusi con quelli generalmente antagonisti dei settori proletari in lotta.

Questa precisazione ci è sembrata necessaria perchè la trasformazione della "legalità verso le istituzioni" è l'elemento fondante delle pratiche di differenziazione del "diritto e delle pene" e investe tutto lo schieramento proletario antagonista fino a frammentarlo nei segmenti che le istituzioni stesse disegnano con la penalizzazione e de-penalizzazione dei reati. Le forme di resistenza cui accennavamo sono quelle che tendono a ritardare, a sabotare, a delegittimare questa trasformazione (parallela e conseguente alla evoluzione della guerra rivoluzionaria).

Esse non disegnano alcuna strategia o prospettiva rivoluzionaria, ma sono espressione, da una parte, dell'antagonismo oggettivo dei proletari alle ragioni sociali del capitale e, dall'altra, della mancanza di egemonia di un punto di vista comunista sul «diritto» all'interno dello schieramento proletario.

Le forme di resistenza si attestano generalmente sul terreno della «legalità», sullo sfruttamento, cioè, delle norme che dovrebbero garantire l'esercizio «imparziale» delle funzioni dello stato.

Le migliaia di processi in sospenso che ingolfano la macchina giudiziaria, il gioco delle «aggravanti» e delle «attenuanti», la discrezionalità di giudici disponibili e conniventi, le perizie psichiatriche, i testimoni comprati o intimoriti, il ruolo importante dell'avvocato e della strategia processuale, tutto ciò fa parte dell'ambito nel quale si esprime una «amministrazione» della «giustizia» decrepita, inattuale, inadeguata alle mutate caratteristiche dei reati e degli imputati. Ed è proprio su questa inadeguatezza che si attesta la resistenza proletaria; d'altronde, proprio per il riconoscimento dell'autorità dello stato a punire le trasgressioni alla norma che tutto ciò comporta, essa diventa anche il veicolo attraverso il quale si legittima quella stessa autorità nei confronti di alcuni settori proletari.

Il carattere residuale di queste forme di resistenza alle trasformazioni in senso totalitario dello stato è bene esplicitato, però, dall'insufficienza della mera accettazione dei ruoli (imputato, giudice...) e dei riti processuali per ottenere il «perdono». Oggi si va affermando la richiesta da parte dello stato, di una accettazione attiva delle ragioni del capitale. CONTRO quelle dell'antagonismo e della «devianza» in generale. L'introduzione di norme che premiano la delazione è l'esempio più significativo in proposito, ma anche i progetti di riforma del rito processuale e dei poteri dei magistrati inquirenti e giudicanti giocano un ruolo importante nel dare un carattere residuale alle forme di resistenza proletaria su questo terreno.

Tutto ciò rimanda non solo alla pratica della «guerra sociale» ma anche, come suo momento significativo all'elaborazione di un punto di vista comunista sul «diritto» e sul suo processo di estinzione.

Non sono mancate, in questi anni, alcune esperienze significative in proposito: la parte più cosciente e determinata dell'antagonismo e della sovversione sociale ha esplicitato, con il «processo guerriglia», la sua AUTONOMIA POLITICA, il suo porsi come «forza a se stante» che nulla aveva a che vedere con la mediazione legislativa ed il riconoscimento dei meccanismi giudiziari e processuali.

In questo contesto sono emersi, da un lato, l'incapacità del potere di gestire con i suoi vecchi apparati normativi, burocratici, repressivi e giudiziari, l'evolversi della dinamica di scontro, che si consolidava anche nelle aule; dall'altro, il dilagare della «sovversione» che esprimeva la precisa volontà di disconoscimento e di delegittimazione del «diritto» come veicolo di contenimento e di deterrenza del vivere sociale.

L'aver ribadito, in quel contesto, il proprio diniego al «giudicamento», che è poi diniego a qualsiasi forma di legalizzazione, legalizzazione e controllo da parte del potere, ha segnato una nuova «svolta» nel rapporto con la giustizia, ha determinato un salto qualitativo, che superando la mediazione della legalità dominante, andava a riversarsi in una prospettiva di guerra sociale dispiegata all'etica del capitale come alle sue forme di coazione. Il processo guerriglia ha significato una rottura definitiva irrimediabile con il potere, ha significato l'affermazione di contenuti nuovi, di proposizioni vitali, per il movimento antagonista, che ribadiva il proprio essere comunità in guerra, proprio laddove il potere si era da sempre barricato e perpetuato: aule di giustizia, appunto.

Ed ha significato, anche, riportare i rapporti di forza che il movimento comunista sviluppava complessivamente all'interno dei luoghi di coazione più diretti e della loro rappresentazione formale: il diritto ed il carcere. Oggi, proprio perchè l'autorità dello stato a go-

vernare i conflitti fra gli interessi individuali e collettivi è stata messa in discussione e, soprattutto, perchè viene continuamente contestata dalla lotta e dalla pratica sovversiva dei proletari, essa cerca di riaffermarsi esemplarmente nell'amministrazione «pubblica» della giustizia.

Da qui il varo della legislazione speciale, da qui l'uso spregiudicato di un trattamento differenziato a seconda degli autori del «reato» e non del «reato» in sé, da qui l'uso terrorista della stessa normativa penale e processuale anche nei confronti di chi, nel ruolo di avvocato, rifiuta di collaborare con il potere.

Ma il processo non è solo un momento deterrente in cui lo stato esibisce in termini propagandistici la sua potenza, è diventato anche il momento in cui esso si rappresenta come interesse generale ed egemone, legittimato in uno schieramento antiproletario che sostanzia le norme giuridiche ed il rito processuale. Gli sproloqui di magistrati ed avvocati di regime trovano una platea emblematica nella giuria (rappresentanza di "tutto il popolo") e l'accusa, in mancanza d'una accettazione dei ruoli da parte degli «imputati», si trova la sua necessaria mediazione nella corte, perchè tutto avvenga secondo le regole.

E quando anche le regole non fossero adeguate agli obiettivi da perseguire ed al momento politico, è sempre possibile qualche «deroga», sempre legittimata dall'interesse generale che si rappresenta nel processo: i comunicati non vengono più letti, i comportamenti irriducibili... espulsi dalla scena, gli avvocati di regime già pronti al loro posto, tutto il copione già prestabilito.

La diversa qualità ed estensione del conflitto di classe si riflettono perciò sul processo, modificando la sostanza politica e la forma. Se la mistificazione dell'illusorietà dello "Stato di diritto" è ormai un patrimonio acquisito dal movimento rivoluzionario, è necessario comprendere che la promulgazione di un «diritto di guerra» e la trasformazione delle aule di giustizia in tribunali speciali ha spostato il terreno di scontro sulla delegittimazione dello stato come autorità sociale, di uno stato che cerca di fare dei processi — specie di quelli dei militanti comunisti — un momento esemplificativo, propagandistico, della sua potenza militare e del suo essere rappresentante d'uno schieramento egemone nella società.

La ripresa dell'iniziativa su questo terreno non può prescindere, allora, dalla rivendicazione dell'esistenza (e non più solo dell'«idea-forza») d'una autorità sociale «altra», dal far vivere e dal

farsi interprete d'uno schieramento opposto agente al di fuori e dentro la scadenza processuale. Tutto ciò è legato ai temi di ricomposizione d'uno schieramento proletario e alle forme di «rappresentanza» che esso saprà darsi; in ogni caso, si danno fin da subito elementi parziali di esso nei molteplici percorsi di lotta e di organizzazione che articolano il movimento rivoluzionario.

E sono appunto questi ad essere processati. Se, allora, si danno le condizioni d'un rapporto positivo fra i contenuti politici che stanno alla base delle esperienze guerrigliere e quelli sui quali si sviluppa l'iniziativa dei settori sociali in lotta, si dà anche la possibilità di far vivere in termini dirimpanti questo rapporto dentro il processo.

Poiché, se non è più attuale la contestazione del solo aspetto «legale» del processo attraverso il diniego dei ruoli e delle norme, è più che mai necessario ribadire il rapporto di forza generale che lo schieramento proletario sviluppa nella società.

Il rito processuale, proprio perchè non è più sorretto da regole socialmente validate (dalle norme astratte e generali dello stato di diritto), diventa momento di scontro, terreno sul quale si esplicitano i rapporti di forza, ambito senza «legalità» nel quale gli schieramenti sociali misurano non solo la loro forza militare ma anche la loro legittimazione sociale. In questo contesto, la forzatura delle procedure in un senso o nell'altro, non risponde più ai parametri del «diritto», ma a quelli dello scontro sociale. Crediamo, perciò, che sia necessario, laddove se ne dia la possibilità oggettiva e soggettiva, cominciare a sviluppare esperienze significative in proposito, non solo sfruttando le residue contraddizioni all'interno della macchina giudiziaria e nei meccanismi di formazione del consenso — dei quali parleremo in seguito — ma, anche, creando gli strumenti e adeguando i comportamenti processuali necessari a rappresentare l'autorità sociale dei comunisti.

L'obiettivo, dunque, è quello di delegittimare l'autorità sociale dello Stato (e non solo quella a «giudicare» le avanguardie comuniste). Sarebbe però superficiale non sottolineare le contraddizioni che attraversano il tentativo dello stato di dar vita ad un blocco sociale controrivoluzionario, garantendolo con il dispiegamento della sua «potenza» dagli attacchi delle forze guerrigliere.


Si sottovalutano queste contraddizioni quando si danno per scontati i passaggi forzati che lo stato deve compiere su questo terreno. La mediazione (che deve essere

operata attraverso un personale decrepito — la corte — e, purtroppo, mai attaccata in maniera significativa) tra pratica del «diritto» di guerra e sua legittimazione effettiva; la necessità di far assumere alla corporazione degli avvocati delle responsabilità dirette nella «difesa dell'ordine democratico»; la simbolicità della giuria nel rappresentare il "popolo tutto" che stride così violentemente con la realtà sociale da lasciare ampio spazio alla appressaglia (specie se si considera chi si iscrive nelle liste...). Tutti elementi questi, sui quali la pratica guerrigliera può impattare violentemente, inibendo, in parte, la credibilità dello stato nei confronti dei suoi partner processuali e sociali.

Nello stesso modo si sopravvaluta le contraddizioni dentro i processi di costituzione del dominio del capitale se ci si ancora alle illusioni di poterle sfruttare sul piano formale, rispetto ad interessi particolari e senza mettere in campo tutto il necessario rapporto di forza politico e militare. Pensare che oggi sia possibile assumere un atteggiamento «neutro» o mediato al riparo di quelle contraddizioni vuol dire non avere capito nulla dei processi di trasformazione sviluppati all'interno dello stato in generale e della magistratura in particolare, quando non rappresenta implicitamente o meno, un rapporto organico con "l'ideologia della resa". Non si tratta quindi di decretare la fine prematura del processo-guerriglia scendendo in tal modo un'acquisita capacità dell'apparato propagandistico militare dello stato di contenere e sviare in un cliché la soggettività rivoluzionaria dei comunisti, quanto di sostanziare la forma guerrigliera del processo con i contenuti e gli obiettivi politici della «guerra sociale».

Esistono, cioè, le condizioni per generalizzare la rottura con gli «istituti del diritto» a vasti settori proletari; a partire da quelli, interni al "proletariato extralegale", che già vivono una totale estraneità ed irriducibilità agli strumenti di coazione dello stato. Ma non si tratta d'estendere meccanicamente i "comportamenti processuali" dei militanti comunisti; come nella generalizzazione dei comportamenti armati a vasti settori proletari si sono sviluppate forme originali e adeguate di organizzazione, è facile ritenere che la rottura di massa con gli «istituti del diritto» avverrà in forme più articolate di quelle del "processo-guerriglia".

Nè mancano riscontri in proposito: dalle lotte del movimento dei proletari prigionieri per la modifica dei codici, per l'accorciamento dei termini di carcerazione preventiva, ecc., alle forme di emulazione dei comportamenti processuali



dei militanti comunisti, fino alla "partecipazione attiva" alle vicende processuali.

Le trasformazioni del dominio che abbiamo fin qui cercato di esaminare nella loro veste giuridica, si riflettono anche sull'istituzione carceraria, rideterminandone sia la funzione che la gestione.

I dati statistici (1) che quantificano — sia pure in termini assai generali — i comportamenti extralegali proletari ed il loro «trattamento» attraverso il carcere, non sono ovviamente, sufficienti a definire la rilevanza politica della funzione svolta dal carcere né, tantomeno a evidenziare il rapporto che questi comportamenti hanno con l'evoluzione dello scontro di classe. Questi dati, tuttavia, ci permettono di cogliere alcune tendenze in atto e, in particolare, quella che vede il carcere perdere via via la sua funzione di «costrizione al lavoro salariato» e di isolamento dei soggetti portatori di comportamenti extralegali, mentre acquista sempre maggiore rilevanza quella di controllo e classificazione dell'itinerario sociale della forza-lavoro.

È in questo senso che orienteremo in primo luogo la nostra analisi. La perdita della funzione di «educazione al lavoro salariato» da parte della istituzione carceraria e della normativa giuridica tutta, trova la sua origine nel fatto che oggi non si dà più alcuna possibilità di riproduzione sociale al fuori del rapporto di capitale: la sussunzione reale dell'intera riproduzione sociale ai bisogni di valorizzazione del capitale, avvenuta progressivamente sulla base della produzione di massa e dello Stato keynesiano, pone semmai il problema/contraddizione di «costringere al rapporto di capitale» masse crescenti di proletari la cui forza-lavoro è divenuta superflua, coerentemente con la tendenza — immanente al modo di produzione capitalistico — alla riduzione del tempo di lavoro necessario (alla sua riproduzione).

Questa contraddizione viene spesso interpretata come una tendenza/necessità del capitale all'imiserimento per masse crescenti di proletari, cosa che, tuttavia, non trova riscontri adeguati nella realtà sociale del nostro paese. Essa viene, piuttosto, affrontata sulla base di una diversa strutturazione della riproduzione sociale, il cui elemento dinamico è rappresentato dallo sfruttamento della capacità lavorativa di una forza-lavoro acculturata, metropolitana, che rifiuta la stanzialità del rapporto di lavoro perché ne rifiuta l'etica e l'ideologia «socialista» che ne consegue. Non ci addenteremo in un'analisi di questo fenomeno, l'abbiamo accennato solo perché la stratificazione del mercato del (2) che ciò comporta, e più ancora la ristrutturazione della giornata lavorativa sociale (3), sono in rapporto diretto con l'appuntamento degli strumenti di controllo di cui il carcere è elemento essenziale.

La riduzione della giornata lavorativa sociale e la parcellizzazione/mobilità delle prestazioni lavorative richieste, infatti, pongono problemi di controllo sul «tempo sociale liberato» e di gestione del mercato della forza-lavoro, che l'apparato giudiziario ed il carcere sono chiamati ad affrontare. In altri termini, il carcere non ha perso la funzione di «ortopedia sociale» che ha avuto fin dalle origini del modo di produzione capitalistico (ricordiamo le osservazioni di Marx sulle leggi inglesi del XVIII secolo che obbligavano al lavoro salariato o, anche, l'indagine di M. Foucault sulle origini del carcere cellulare), ma l'ha semplicemente adattata alle esigenze nuove del dominio capitalistico.

Se in origine si trattava di costringere gli uomini a superare la loro diffidenza per il lavoro salariato in una società nella quale continuavano ad avere esistenza (rela-

tivamente) autonoma altri rapporti di produzione (si pensi allo spopolamento forzato delle campagne), oggi si tratta di costringere i proletari a superare l'avversione per il lavoro salariato in un ambito sociale in cui la riproduzione al di fuori del rapporto di capitale è già lotta per la sua distruzione.

Con ciò non intendiamo teorizzare le «comunità separate», né consideriamo inessenziali le specifiche contraddizioni che vivono i diversi settori proletari dentro la divisione sociale del lavoro; intendiamo, invece, sottolineare la contraddittorietà che investe in generale il modo di produzione capitalistico così come essa si manifesta oggi, cosa che costituisce la premessa essenziale per lavorare alla ricomposizione di un vasto schieramento proletario.

La differenziazione, in campo giuridico, trova il suo necessario complemento nel trattamento differenziato in carcere.

La connessione logica che si instaura fra «trattamento differenziato» e «carcere speciale» rischia, però, di occultare quella — fondamentale per la piena comprensione dei meccanismi che regolano l'istituzione carceraria — che lega il trattamento differenziato e «carcere metropolitano». In altre parole la prima schematica differenziazione opera dalla normativa giuridica e dal carcere stesso, fra «buoni» e «cattivi», fra «normali» e «speciali», se sopravvalutata, occultata la funzione «strutturale» che il carcere va assumendo nell'assetto sociale emergente dalla «crisi».

Questa prima differenziazione è, piuttosto, l'elemento essenziale dal quale partire per analizzare le forme del dominio in rapporto al movimento di lotta dei proletari prigionieri e alla guerriglia, questione certo non separata dalla precedente e sulla quale torneremo in seguito.

Abbiamo affermato che la trasformazione della funzione del carcere è connessa a due fattori fondamentali: la riduzione della giornata lavorativa sociale e la stratificazione del mercato del lavoro.

L'aumento del «tempo sociale» non dedicato all'attività lavorativa, pone immediatamente il problema del suo utilizzo in funzione dei bisogni di valorizzazione del capitale.

Il mondo delle merci, infatti, non solo aliena all'individuo una parte del proprio tempo sotto la forma di «tempo di lavoro», ma non permette nemmeno di considerare il «tempo libero» come quello in cui si realizza la sua personalità: per esso il «tempo di lavoro» è quello in cui la forza lavoro, ridotta a merce, viene consumata e il «tempo libero» è quello in cui si consumano merci per la reintegrazione della forza-lavoro.

Per il mondo delle merci, perciò, non si pone nemmeno il problema della realizzazione individuale e collettiva nel «tempo libero» se non in termini estranei — e perciò antagonisti — ai suoi interessi.

Per essi si tratta invece di sviluppare un corretto rapporto dei proletari con la ricchezza sociale, di imporre la mediazione del valore-lavoro al consumo, cioè di fare del «tempo di consumo» una variabile controllata e dipendente dal «tempo di lavoro».

La dissociazione di questi due elementi, caratteristica della composizione proletaria degli anni precedenti e, insieme, prodotto della nuova ristrutturazione della produzione sociale, ha assunto dimensioni enormi, non solo se riferita ai movimenti di massa, ma anche ai comportamenti extralegali (come testimoniano abbondantemente e dati statistici riportati nella nota 1, per altro già vecchia di cinque anni).

Un trattamento puramente repressivo di questi ultimi sarebbe quantomeno irrealistico se si pensa al fatto che oltre il 90% delle denun-

cie per furto sono a carico di ignoti e che, se pure si volessero punire esemplarmente i «pochi ladri» che vengono catturati, le galere di tutto il paese sarebbero insufficienti a contenerli... come poi in effetti avviene.

In queste circostanze la funzione «preventiva» di classificazione e controllo (prima ancora di classificazione) del carcere, trova nel trattamento differenziato il suo strumento operativo.

La classificazione dei proletari marginalizzati e l'infiltrazione negli ambiti sociali dove trae origine il fenomeno dell'extralegalità rappresenta quindi l'obiettivo principale del trattamento differenziato, come, d'altronde, la accurata classificazione dei prigionieri è condizione indispensabile per l'approfondimento di «trattamenti» specifici a seconda del loro grado di pericolosità sociale e di insubordinazione ideologica.

Gli stessi criteri di classificazione potranno poi essere utilizzati in funzione della militarizzazione dei territori proletari e della definizione dello «status» sociale.

Il carcere integra quindi la sua funzione con quella, analoga, degli altri organismi decentrati del dominio: dagli apparati di schedatura del sindacato ai consigli di quartiere, dalle sedi di partito ai consultori, dai centri di disintossicazione per i drogati alle unità sanitarie locali (4). Il carcere in questa dimensione è destinato a moltiplicare i rapporti con la realtà sociale che deve concorrere a controllare: non più isolamento sociale dentro il carcere ma «carcere sociale» che «educa» i comportamenti ed estende la sua influenza su tutto l'habitat proletario, che si integra con gli altri strumenti del controllo sociale per far fronte alla generale illegalità dei proletari.

L'extralegalità, infatti, non è più una caratteristica del vecchio «lumpenproletariato», ma è divenuta parte integrante dei comportamenti sovversivi del proletariato metropolitano, rendendo con ciò, inutilizzabile una gestione del carcerario secondo i criteri del vecchio regolamento fascista.

Il punto di svolta nella gestione del carcere è rappresentato dal varo della riforma nel '75 e dall'apertura dei carceri speciali nel '77.

A distanza di quattro anni manca un'analisi articolata delle trasformazioni avvenute nei «Grandi Giudiziari Metropolitani», si possono citare solo alcuni elementi generali:

— in tutti i GGM, i vari bracci, sezioni, raggi... di cui sono composti, hanno specializzato la loro composizione di prigionieri. Tipica in questo senso è la funzione svolta dal COC (centro di osservazione criminale) a S. Vittore dove per molti tossicodipendenti il rapporto col carcere si risolve in quello con un'equipe di «specialisti» che li classifica, sviluppa la loro subordinazione ideologica e li respinge nel quartiere ghetto... non prima, però, di averli «curati» a base di metadone!

— la semilibertà, l'affidamento al servizio sociale, i «permessi», la libertà anticipata, sono tutti istituti che introdotti con la riforma, gradano la permanenza in carcere sia con il comportamento che con la natura del «reato». Anche se questi «provvedimenti» non hanno raggiunto dimensioni realmente incidenti, hanno, in ogni caso, dilatato il ricatto sui prigionieri in funzione della disciplina e della rottura della solidarietà/organizzazione interna: dalla minaccia del trasferimento in sedi lontane, alla richiesta pressante di comportamenti «deali» con la direzione (e perciò stesso «leali» con i propri compagni) per poter sperare di usufruire delle «misure alternative».

La stessa sicurezza è venuta a dipendere più dalla scarsa determinazione dei prigionieri nel praticare la strada dell'autoliberazione (anche consi-

derando le difficoltà crescenti della latitanza), che da un rafforzamento vero e proprio delle strutture.

— strutture, personale specializzato e corpo degli AC si vanno, comunque, velocemente adeguando alle mutate esigenze. Basti pensare alle caratteristiche dei nuovi carceri in costruzione a Firenze, Torino, Spoleto... ai continui bandi di concorso per il reclutamento di «specialisti», oppure al «pescaggio» nelle liste di leva per adeguare il corpo degli AC.

La funzione così come la gestione differenziata del carcere volte allo smantellamento dell'organizzazione proletaria, non sono state il prodotto d'un decreto, ma di un processo di trasformazione durato anni e che tuttora continua. Esso, naturalmente, non si è sviluppato e non si sviluppa senza contraddizioni, senza doversi scontrare con la lotta, laddove più difficile è l'opera di disgregazione e di intimidazione dell'organizzazione proletaria.

Anche in questo caso non è possibile reperire una documentazione adeguata, un'analisi sufficientemente articolata delle forme, senz'altro poco appariscenti, della resistenza dei prigionieri ai nuovi criteri di gestione del carcere. L'unica situazione di lotta alla quale è possibile riferirsi è rappresentata dalle «Nuove» di Torino fra l'autunno '76 e la primavera '79.

Di questa lotta ci preme soprattutto sottolineare due elementi: in primo luogo il suo carattere sociale, nel senso che in essa si sono integrati per la prima volta l'organizzazione interna dei prigionieri, l'intervento continuo e puntuale della guerriglia e l'appoggio militante dei proletari dei quartieri ghetto-rineso. Lo schieramento proletario ricomposti intorno a questa lotta ha deciso violentemente tutte le appendici sociali delle «Nuove», come pure ha inciso sulla discrezionalità del trattamento riservato ai prigionieri.

In secondo luogo vogliamo sottolineare che gli obiettivi della lotta, oltre che a conquistare spazi per l'organizzazione proletaria, tendevano a limitare la discrezionalità della direzione (e del giudice di sorveglianza) nella gestione delle misure «alternative».

Né bisogna dimenticare che in quel periodo, alle «Nuove», la punizione degli infami e compagnia era diventata prassi quotidiana.

Le caratteristiche di questa lotta ci sembrano tuttora attuali, nel senso che l'iniziativa comunista sul carcere è chiamata oggi a confrontarsi:

— con le funzioni di selezione sociale assunte da questa istituzione, attaccando tutti gli organismi che dentro e fuori dalle mura di cinta presiedono a questo compito, ricostruendo, per disarticolari, i percorsi informali della rete di controllo sui territori proletari.

— con la gestione che rende possibile tale selezione, sviluppando la cooperazione proletaria, «intimidendo» il personale specializzato e militare che opera quotidianamente il suo lurido ricatto (e che costruisce tramite esse la rete di delazione dentro e fuori il carcere), disarticolando le strutture dello stato che presiedono a tale compito (come nel caso dell'operazione D'Urss).

— con l'ideologia che, ancora oggi, vuol mistificare il carcere come «il luogo di espiazione di una colpa individuale», come «il luogo dove stanno i delinquenti», come un mondo ai margini della «società civile».

Finora abbiamo deliberatamente evitato di affrontare il ruolo e i problemi che caratterizzano il circuito dei carceri speciali; ciò non perché consideriamo marginale la loro funzione, quanto per evitare, come abbiamo già accennato, la inevitabile polarizzazione dell'analisi su una realtà percorsa da enor-

mi tensioni ed emblematica delle tendenze autoritarie dello stato. Pericolo tanto più evidente se si pensa che, affrontando il tema del «trattamento differenziato», è entrato nell'uso comune identificare i due poli della differenziazione nei due circuiti: quello «speciale» e quello «normale».

L'esistenza dei carceri speciali è, però, condizione indispensabile perché l'istituzione carceraria nel suo complesso possa assolvere le sue funzioni. La presenza di soggetti irriducibili al ricatto del trattamento differenziato (come sono le avanguardie del ciclo di lotte del movimento dei proletari prigionieri nella prima metà degli anni '70 e, «per definizione», i comunisti), renderebbe, infatti, impraticabile l'attuale gestione della gran parte dell'universo carcerario, a causa dello stimolo alla cooperazione che viene dalla pratica di lotta e d'organizzazione di cui questa parte di prigionieri è portatrice, il varo della «riforma» e l'apertura degli speciali sono, quindi, in rapporto consequenziale che va oltre la, pur importante, necessità (per lo Stato) di far fronte alla pratica di autoliberazione affermatasi negli anni precedenti il varo della riforma e che nell'inverno '76-'77 aveva raggiunto i proporzioni «allarmanti».

La riforma, con il suo trattamento differenziato, era cioè uno strumento utilizzabile solo su un corpo di prigionieri menomato nella sua capacità d'organizzazione e intimidito con lo spauracchio di terribili condizioni di prigionia, duramente represso nelle sue espressioni d'avanguardia e... allietato con la carolina delle «misure alternative».

Questo quanto passaggio sia stato lungo e incompreso dal movimento comunista lo testimonia la tesi, più volte espressa, secondo la quale i carceri speciali rappresenterebbero l'appuntamento di strumenti di detenzione specificamente studiati per i militanti delle organizzazioni guerrigliere, o da quella, più recente, che ipotizzerebbe una progressiva «kampizzazione» dell'universo carcerario, segni evidenti della scarsa maturazione delle caratteristiche specifiche della guerra rivoluzionaria nelle metropoli.

In altri termini, non crediamo in una diabolica capacità dello Stato di pianificare a lungo termine la sua politica controrivoluzionaria, dato che, condizione indispensabile per la perpetuazione del dominio capitalistico in un paese come il nostro, è la capacità di interrompere i percorsi di liberazione del proletariato metropolitano, prima ancora che di cercare di annientarli sul terreno militare.

Lo stato, cioè, non calibra la sua iniziativa sull'ipotesi di un imminente dispiegamento dello scontro, quanto sulla possibilità di annichire — o almeno di posporre di volta in volta — i processi di ricomposizione proletaria verso la trasformazione rivoluzionaria dei rapporti sociali.

Il suo ideale è la «normalizzazione», ossia rendere compatibile l'inevitabile antagonismo dei proletari con i suoi bisogni di valorizzazione e, contemporaneamente, impedire che l'organizzazione comunista da fenomeno endemico si trasformi in processo epidemico.

L'isolamento dei comunisti in apposite carceri non è, perciò, un elemento assente dalle ragioni dell'apertura delle carceri speciali, l'intenzione non è di anticipare una fase di «guerra dispiegata», bensì quella di annullare la loro funzione sociale attraverso l'isolamento (nonché, ovviamente, quella di impedire la liberazione).

In ogni caso, al momento dell'apertura dei carceri speciali, l'elemento centrale è rappresentato dal concentrazione della parte «cattiva» del movimento di lotta dei p.p., come dimostra il fatto che i militanti comunisti sono solo una

piccola frazione dei 1.200 prigionieri concentrati nei campi nell'estate '77.

L'isolamento di questi prigionieri dagli altri non si esaurisce, però, nemmeno nel rapporto con la lotta proletaria contro le carceri, ma è anche il primo serio tentativo di intervenire nel complesso e delicato rapporto che si instaura in un movimento di massa fra i suoi momenti soggettivi e la sua esistenza oggettiva; ciò che negli anni seguenti sarà chiamata la "strategia dell'acqua e del pesce".

In questo caso, comunque, il «pesce» assomiglia più ad una «balena inferocita». La concentrazione di una composizione di prigionieri ricca di esperienza di lotta, di determinazione e di capacità d'organizzazione, ha destrutturato via via tutti i progetti di pacificazione/annientamento che l'Esecutivo ha elaborato in questi anni.

La cronaca delle lotte nei campi è cosa troppo nota perché sia necessario da parte nostra ripercorrerne le tappe.

Se dunque la «normalizzazione» non ha fatto progressi significativi, pure è necessario riflettere sulle difficoltà che ha incontrato la socializzazione di un ciclo di lotte continuo e clamoroso come quello che ha percorso i campi in questi anni.

Queste difficoltà si sono evidenziate sia nei confronti della generalità dei prigionieri che rispetto ai settori sociali in lotta. Senza dubbio esse si inscrivono nelle problematiche di una fase di transizione nel processo rivoluzionario, ma ciò non significa che si possa esimersi da una disamina critica dell'iniziativa comunista entro (e fuori) del carcere, anzi la sollecita come condizione per la maturazione dei passaggi necessari.

La mancata o parziale socializzazione della lotta non va confusa con la pubblicità della medesima, cosa che, invece, non è affatto mancata grazie alla notevole quantità di materiale prodotto e pubblicato. Ciò che è mancato è stato piuttosto un rapporto adeguato con le tensioni ed i problemi che percorrevano (e percorrono) il resto dell'apparato carcerario e, più in generale, i settori sociali in lotta. I tentativi di stabilire un rapporto politico-organizzativo con i G.G.R., ad es., si sono per lo più risolti nella piatta riproposizione delle forme organizzative e degli obiettivi di lotta affermatasi nei campi, precludendo così ogni possibilità di elaborazione di un programma unitario di lotta per il trattamento differenziato (che non fosse quello della chiusura — peraltro illusoria — delle sezioni speciali, coerentemente con il luogo comune che riduce il «T.D.» alla polarizzazione «speciali/normali»). Né il rapporto con il circuito femminile ha avuto caratteristiche diverse, dove pure quest'ultimo aveva visto lo sviluppo di forme originali di lotta e di organizzazione.

Il rapporto con la lotta proletaria in generale ha avuto, a nostro giudizio due limiti: per un verso si è risolto nel tentativo di entrare in contatto con la realtà sociale che circondava i campi, cosa che non ha dato grandi risultati poiché i contenuti di fondo della lotta non potevano trovare soluzione di continuità in quelle zone marginali e militarizzate; per altro si è mediato attraverso il rapporto «privilegiato» con le OCC, con le inevitabili distorsioni che producevano le tendenze opportuniste e/o settarie in esse presenti.

Il referente «naturale» delle lotte nei campi, d'altronde, non poteva essere la guerriglia (cosa per altro più volte espressa nei documenti prodotti nei campi) ma ciò ha comportato che si presentassero gli stessi problemi di socializzazione dei suoi contenuti dentro lo schie-

ramento proletario.

Le dimensioni della lotta hanno evitato che emergessero aspetti «avanguardistici» e, anzi, hanno indotto (e permesso) alla frazione comunista prigioniera di misurarsi con i problemi dell'organizzazione di massa della propria lotta, ma ciò non ha costituito (né poteva costituire) un punto di riferimento adeguato per i processi d'organizzazione degli altri settori sociali in lotta.

Ricchezza e limiti del movimento di lotta nei campi stanno proprio nelle caratteristiche del suo oggetto centrale, la frazione irriducibile del proletariato prigioniero, e nel rapporto che si è sviluppato con la guerriglia. Limiti che possono essere superati solo attraverso la socializzazione delle sue aspirazioni dentro lo schieramento proletario e che proprio il movimento comunista può (e deve) operare.

Porre come elemento irrinunciabile del programma comunista la distruzione di tutte le carceri (che sintetizza egregiamente le aspirazioni di tutti i prigionieri) significa prima di tutto operare perché tutti i proletari, dall'«operaio massa» agli studenti, dalle casalinghe ai «marginali», si confrontino con questa parola d'ordine e perciò con il ruolo disgregato che il carcere ricopre e con le lotte dei prigionieri.

Nella composizione dei prigionieri, già prima dell'operazione D'Urso, si era evidenziata la tendenza all'accentuazione della presenza dei militanti comunisti. È facile prevedere che nei prossimi mesi questa tendenza si accentuerà fino a ribaltare il dato di partenza che faceva dei comunisti solo una piccola frazione dei prigionieri concentrati nei campi.

Ciò pone due ordini di problemi: necessità di rompere l'isolamento.

La guerriglia è diventata nello scorso decennio un dato ineliminabile della realtà sociale del nostro paese. Parallelamente, anche i campi sono diventati un elemento essenziale degli strumenti di dominio dello stato del capitale. Ciò fa dell'abolizione dei carceri speciali un obiettivo proponibile solo da chi gioca la sua esistenza politica su una ipotesi di sconfitta, manu militari, del movimento comunista e, viceversa, da chi crede sia possibile raggiungere questo risultato concentrando su di essi la potenza di fuoco della guerriglia.

Il corollario di quest'ultimo punto di vista è che i campi sono «territorio nemico», sottoposto a «leggi di guerra», nella stessa dimensione politica dei campi di concentramento militari.

Niente ci è più estraneo di questa «concezione» della prigionia e della guerra rivoluzionaria (5). Crediamo, invece, che sia necessario fare dei campi un terreno di scontro fra gli opposti schieramenti sociali, sottraendosi ad una logica di scontro che vede contrapposti lo stato e la guerriglia, cosa tanto più necessaria nella fase a venire quando, all'interno dei campi, non sarà possibile nemmeno più illudersi di stimolare l'organizzazione di sezioni di classe consistenti.

Fare dei campi un terreno di scontro sociale significa per noi, in primo luogo, mettere in discussione, in ogni situazione proletaria, il criterio per il quale le condizioni di prigionieri (che, non dimentichiamolo, sono l'«oggetto» del T.D.) vengono subordinate alle esigenze di sicurezza e di controllo politico espresso di volta in volta dagli apparati repressivi dello stato.

Così per la salute: i casi di prigionieri lasciati morire per malattia, la cui causa prima è il carcere stesso, sono sempre più frequenti, mentre le terapie mediche indispensabili ad altri non vengono praticate (o lo sono con ritardi di mesi) per l'indisponibilità dei C.C. al piantonamento in ospedale, al trasferimento, ecc.

Così per la socialità interna e

NOTE

(1) I seguenti dati statistici sono ripresi da "Democrazia autoritaria e capitalismo maturo" di Ferrajoli-Zolo (Opuscoli marxisti Feltrinelli).

PERIODO	PRESENTI FINE ANNO	PRESENTI FINE ANNO per 100.000 AB.	MINORENNI PRESENTI FINE ANNO	ENTRATI DALLA LIBERTÀ	N. PERSONE DENUNCIATE
1870/80	71.618	255,7	—	214.038	249.769
1920/29	55.327	142,8 ('26)	—	—	—
1930/39	50.741	—	6.259	—	—
1950/59	35.213	100,0 ('51)	4.250	—	1.415.422
1960/69	28.251	—	2.099	—	1.633.758
1970/75	25.737	49,9 ('75)	1.532	83.527 ('75)	—
			858 ('75)		
	N° DENUNCE PER FURTO (*)	N° CONDANNATI PER FURTO (+)	N° RAPINE, SEQUESTRI ESTORSIONI		
1960/69	394.472	—	3.008		
1971	747.137	—	4.660		
1973	1.126.601	12.363	7.733		
1957	1.410.843	—	11.125		

(*) nel '73 delle 1.126.601 denunce per furto ben 1.082.989 sono contro ignoti.
(+) nel '73 il numero dei condannati per delitti contro il patrimonio è stato di 17.629.

(2) La riduzione della giornata lavorativa sociale non si è espressa meccanicamente in una riduzione dell'orario di lavoro, bensì in una sorta di «precarizzazione» della prestazione lavorativa richiesta, sicché, per una parte crescente di proletari, quelli marginalizzati dai meccanismi di selezione sociale, non esiste più la sicurezza del posto di lavoro, ossia un'«erogazione continua di forza lavoro in cambio di salario, ma c'è la subordinazione di tale «possibilità» alle necessità del capitale, da rincorrere di settore in settore, da un

luogo fisico all'altro. Ciò non avvenendo, né potendo avvenire, in modo generalizzato, provoca una stratificazione del mercato del lavoro.

(3) Per «riduzione della giornata lavorativa sociale» intendiamo la riduzione del «tempo di lavoro vivo» necessario alla riproduzione (valorizzazione) del capitale sociale complessivo in attività, astruendo dal modo in cui questa stessa giornata lavorativa sociale si struttura. La riduzione è il prodotto congiunto, da una parte, dell'aumento della composizione

organica del capitale sociale (ristrutturazioni tecnologiche e nuova divisione internazionale del lavoro) e, dall'altra, della stasi quando non della restrizione della «base produttiva».

(4) Ci sembrano fuori luogo, perciò, quelle critiche mosse ad un nostro precedente abbozzo di proposta sulla «prigionia di guerra», che vedevano un contenuto istituzionale/militaresco nelle tesi che sostenevano (quasi che intendessimo rinnegare la Convenzione di Ginevra!).

verso l'esterno che, quando viene limitata in funzione dell'annientamento o di ostacolo all'organizzazione dei prigionieri, viene violentemente subordinata alla sciocca pretesa di impedire il rapporto dei prigionieri con l'organizzazione comunista e proletaria all'esterno.

Così per la stessa composizione dei prigionieri in ciascun campo, che viene studiata a tavolino per impedire che sviluppino livelli alti di cooperazione o, comunque, per tenerli sotto controllo stretto.

L'accettazione o meno di questo criterio pensiamo debba essere la prima fondamentale discriminante che lo schieramento proletario pone a livello di tutta la società, coerentemente con il rigetto di analoghi criteri nella sfera giuridica, come abbiamo accennato in precedenza a proposito della differenziazione del «diritto».

La prigionia dei comunisti.
L'esistenza di migliaia di militanti comunisti prigionieri è un fatto di estrema rilevanza politica e sociale in un paese come il nostro, percorso da un acuto scontro sociale.

Essi, infatti, con la loro lotta e per il rapporto che li lega al movimento comunista, sono la testimonianza più emblematica dell'irriducibilità delle aspirazioni proletarie allo stato del capitale e, insieme, l'elemento più distruttivo delle mistificazioni con le quali quello stesso stato vuol nascondere l'evidenza

della rivolta sociale.

In una fase in cui lo scontro assume caratteristiche più ampie, le stesse ragioni che sono alla base dell'istituzione dei campi diventano la contraddizione principale nella quale essi si dibattono. Abbiamo sostenuto, infatti, che attraverso i campi si articola una strategia di contenimento e disgregazione dell'organizzazione proletaria e comunista che aveva il suo fondamento nell'isolamento delle avanguardie politiche e di lotta dal loro naturale referente sociale.

La fase ultima di scontro, ha portato in carcere, insieme a molti «peschi», perfino «l'acqua» nella quale nuotavano, senza che con questo venissero raggiunti dallo stato i risultati sperati nell'attacco alle organizzazioni guerrigliere e al loro retroterra politico e logistico.

Questo fatto, testimoniato dalla dispersione di centinaia di compagni alla periferia dei carceri metropolitani e dalla selezione operaia su di essi prima del trasferimento nel circuito degli «speciali», costituisce un elemento formidabile di destabilizzazione degli equilibri sociali e politici su cui si fonda il carcere oggi, a patto che si sviluppi un processo d'organizzazione o di lotta che investa tutti i prigionieri comunisti, da quelli che sono isolati in apposite sezioni dei G.G.M. a quelli dispersi nella periferia alle campagne, anch'esse disperse, iso-

late, concentrate in funzione del controllo politico.

Non si tratta ovviamente, come qualcuno ha voluto intendere, di sviluppare una lotta dai caratteri «corporativi», come se ci fossero interessi particolari dei comunisti da affermare separatamente da quelli proletari!

Si tratta, piuttosto, ancora una volta, di pensare ai prigionieri comunisti come all'elemento stimolante dei processi organizzativi proletari, come all'ossatura di un nuovo ciclo di lotte che lo stato ci ha fornito già pronta per l'impossibilità di concentrare tutti i comunisti catturati in apposite carceri, per motivi politici prima ancora che logistici.

Si tratta anche di non ripetere gli errori fatti nella fase precedente, quando programma e forme organizzative proprie di una composizione di prigionieri omogenei con la «guerriglia» venivano meccanicamente trasposti ovunque, operando la «crozza» equivalenza che vuole il «punto di vista più alto» essere quello intorno al quale aggregare i proletari dal «punto di vista più basso»!

PRIGIONIERI PER LA RICOMPOSIZIONE DEL MOVIMENTO COMUNISTA E PER LA RIPROPOSIZIONE DELLA QUESTIONE SOCIALE.

Palmi, gennaio 1981



La galera è un fatto sociale che riguarda tutti

documento del "Comitato per la difesa, la diffusione e la pratica della libertà" Genova

Approfittiamo della convocazione di questa assemblea-dibattito sui temi:

- 1) - Criminalizzazione delle aree sociali d'oppressione e reati d'opinione;
- 2) - Condizioni di vita all'interno del circuito carcerario (e più in particolare in riferimento al problema delle malattie e della quasi totale assenza di assistenza sanitaria);

per fornire una serie di elementi ed esempi - che sicuramente non danno un quadro complessivo della situazione - ma che riflettono la gravità e la preminenza di questi problemi.

Vogliamo qui fornire una serie di informazioni specifiche su cui tutti possono riflettere, e che non trovano spazio e vengono sistematicamente taciute dai cosiddetti mezzi di comunicazione di massa.

A - REATI DI OPINIONE

1) - Genova, Dicembre '79: incriminazione e ordine di deaffissione immediata per il manifesto su Pinelli a cura del movimento anarchico; imputazioni: "vilipendio alle istituzioni" e "diffusione di notizie false e tendenziose atte a turbare l'ordine pubblico".

2) - Genova, Gennaio '80: incriminazione e ordine di deaffissione immediata per il manifesto "SPIA PERCHÉ SPIA PER CHI?" a cura del Comitato di solidarietà con gli arrestati del 17/5/79.

3) - Genova, Marzo '80: incriminazione e ordine di deaffissione immediata per il manifesto "LEGGI DI GUERRA?" a cura del Comitato di solidarietà con gli arrestati del 17/5/79.

4) - Firenze, primavera '80: durante uno dei numerosi processi a carico del nucleo storico delle BR, gli imputati che rivendicano tutte le azioni compiute sino ad allora dalle BR, vengono condannati a 9 anni per "apologia di reato".

5) - Spezzano Albanese, 11/1/81: arresto o immediata condanna ad 1 anno senza il beneficio della condizionale per "apologia di reato" di un contadino per un intervento ad un'assemblea pubblica sulla strage di stato e la nuova richiesta di ergastolo per P. Valpreda.

6) - Genova, Febbraio '81: incriminazione e ordine di deaffissione immediata per il manifesto "LO STATO PROCESSO VALPREDÀ — PROCES- SIAMO LO STATO?" a cura del Comitato Valpreda; imputazioni: "vilipendio alle istituzioni" e "diffusione di notizie false e tendenziose atte a turbare l'ordine pubblico".

7) - Genova, 10/2/81: arresto di due compagni anarchici perché affiggevano un manifesto intitolato "TERRORISTA È LO STATO" diffuso a livello nazionale dalla crociera anarchica; imputazioni: "affissione abusiva", "apologia di reato grave (banda armata)" e "istigazione a delinquere". Tuttora in libertà provvisoria dal 19/2/1981.

8) - Roma, 14/2/81: arresto degli avvocati Edoardo Di Giovanni e Giovanna Lombardi, e dei redattori della rivista "Corrispondenze internazionali" Carmine Fiorillo e Giancarlo Paoletti per aver pubblicato il volume "L'Ape e il comunista"; imputazioni: "apologia di reato" e "istigazione a delinquere" tuttora sotto processo per direttissima.

Il reato d'opinione è un fatto tremendamente diffuso (specifichiamo che per reato d'opinione non si intende solo quanto è compreso nell'applicazione dell'art. 303 del C.P. apologia di reato) che viene usato soprattutto da polizia e CC a scopo intimidatorio: oggi con il fermo di polizia (vedi Decreti Cossiga) l'intimidazione si traduce nella legittimazione di un vero e proprio sequestro legalizzato.

B) - CONDIZIONI DI VITA IN CARCERE — ALCUNI ESEMPLI —

L'argomento è di una vastità tale che qui, per problemi di tempo e di spazio, viene affrontato con alcuni esempi, che però sostanzialmente rispecchiano le conseguenze della detenzione e del trattamento: quasi totale assenza di assistenza sanitaria. A tutto ciò si aggiunge

l'uso indiscriminato di pretestuosi e futili cavilli burocratici celati sotto la formula delle "ragioni di sicurezza"!!!!.

1) - Pisa, Maggio '72: Franco Serrantini muore in carcere dopo 36 ore di lenta agonia ed i minuti sono scanditi dalle gocce di sangue che uscendo dai vasi sanguigni andavano a riempire la cassa cranica sino a schiacciare il cervello. Dalla perizia necroscopica eseguita dal prof. Palagi di Pisa alla presenza del prof. Durante, risultano evidenti i motivi del decesso: FORTI PESTAGGI!!!!

2) - S. Vittore, Agosto '79: Fabrizio Pelli muore in carcere di leucemia per mancanza di cure. Già da un anno aveva iniziato ad accusare i sintomi della malattia ed il medico Silveti si guardò bene dal rilevare il reale stato di salute di Fabrizio.

3) - Como, Luglio '80: un giovane detenuto di 24 anni viene ucciso dalle percosse di una guardia carceraria. Il fatto è avvenuto nel carcere di S. Donino di Como. È morto dopo 18 ore di atroci sofferenze e si è stabilito che il giovane è morto per una emorragia interna provocata da calci e pugni.

4) - Asinara, Settembre 1980: in questo mese si verificano nel supercarcere dell'Asinara (sez. Fornelli) numerosi pestaggi da parte di brigadieri e agenti di custodia nei confronti dei detenuti che si rifiutavano di piegarsi all'imposizione della perquisizione anale. A tale proposito è istruttivo leggere l'esposto-denuncia del prigioniero Luciano Dorigo e di cui qui di seguito riportiamo uno stralcio: "(...) A questo punto il brig. Spanu e il brig. Angiolas, con fare altezoso e arrogante, tornavano ad ingiungermi di piegarli: ribadivo la mia intenzione di rifiutarmi ad una simile sopraffazione, che anche a questo c'era un limite, se pur ampiamente valicato in quei dell'Asinara; (...) il brig. Angiolas, cianotico in faccia ed ormai evidentemente fuori di sé, di risposta inizia a scaricarmi una gragnuola di pugni in faccia, urlando che invece quel giorno mi sarei piegato; come ad un segnale convenuto, anche il brig. Spanu ed altri Agenti di Custodia, a portata del mio corpo sempre nudo, inferivano con ogni sorta di colpi: pugni, manganellate, calci, quando ormai ero caduto a terra. Ormai inerme e a terra per i colpi subiti, ma non privo di sensi, riconosco il brig. Angiolas che allunga entrambe le mani sulle natiche del mio corpo per divaricarle e quindi afferma: "Hai visto? Poco ci voleva!!" (...).

5) - Trani, Dicembre 1980: mentre i detenuti stavano concludendo le trattative chiedendo in ultimo di poter fare la conferenza stampa già richiesta e rendendosi quindi disponibili all'immediato rilascio, dopo di questa, delle guardie carcerarie, intervengono le teste di cuoio del GIS con lacrimogeni, bombe al plastico e raffiche di mitra lasciandosi alle spalle decine di feriti. In seguito i familiari dei detenuti dichiareranno: "(...) è stato cofermato che tutti indistintamente hanno subito pestaggi le cui conseguenze sono state: ferite alla testa, contusioni facciali, rottura di arti superiori e inferiori ecc. Inoltre i detenuti confermano di aver trascorso 24 ore all'aperto, e di essere tenuti tuttora in regime di isolamento rinchiusi da un massimo di 10 a un minimo di 2 per cella. (...) i familiari durante la sosta davanti ai cancelli hanno casualmente potuto verificare le condizioni del detenuto politico Angelo Monaco, che veniva trasportato di nuovo in carcere dopo esser stato dimesso dall'ospedale di Bari. Il detenuto aveva il volto completamente tumefatto e fasciato, a stento è stato possibile riconoscerlo! (...) - comunicato del 2/1/1981.

6) - Rebibbia, Gennaio 1981: il compagno Juan Soto Paillier prima di essere arrestato subì un incidente sul lavoro (nero) in un cantiere edile. In conseguenza venne sottoposto ad un intervento chirurgico al ginocchio sinistro e gli fu applicato un chiodo ortopedico per l'articolazione. Il duro trattamento riservatogli dopo la cattura ha provocato lo spostamento del chiodo dalla sua sede ed il progressivo insorgere di una infezione che si è estesa su tutta la gamba, nonché di gravi e dolorose dif-

ficoltà motorie, al punto che oggi gli è praticamente impossibile alzarsi dal letto della cella. Il compagno ha assoluto bisogno di essere operato per non perdere la gamba, inoltre non è stato ancora fatto visitare da alcun medico, e nonostante tutto ciò ha subito ultimamente un trasferimento a Firenze per un processo a suo carico.

7) - Enna, Febbraio 1981: nei due anni della sua detenzione ad Enna, Gaby Hartwig ha già subito un aborto e due raschiamenti, ma i suoi disturbi all'apparato genitale non hanno ancora avuto una diagnosi precisa. Sempre ad Enna, carcere dove oltre all'isolamento viene usata la camicia di forza e il letto di contenzione la volevo "curare" con punture misteriose, che il medico del carcere si è rifiutato di farle vedere: perciò Gaby ha rifiutato ogni terapia. Gaby ha assoluto bisogno di essere visitata da uno specialista esterno al carcere.

8) - Centro Tumori di Milano, Gennaio 1981: Franco Malanga dopo aver subito una delicata operazione con asportazione del testicolo, in seguito alle feroci percosse subite nel carcere di Potenza, si trova ricoverato in questo centro clinico. Nonostante che le sue condizioni continuino a peggiorare, tanto che deve subire un nuovo delicato intervento, il G.I. Mastroianni continua a sfuggire alle sue responsabilità decisionali circa la concessione della libertà provvisoria, continuamente sollecitata dagli avvocati di fiducia, visto il perdurare e l'aggravarsi delle condizioni di salute di Franco, adducendo pretestuosi e gratuiti motivi di "incompetenza".

9) - Pontremoli, 11/2/81: Gianfranco Faina muore dopo che lo stato gli aveva concesso la libertà provvisoria quando ormai la malattia lo aveva già condannato. Gianfranco, detenuto nel supercarcere di Palmi aveva iniziato ad accusare i primi sintomi della malattia (carcinoma polmonare con metastasi ossea diffusa) già durante i primi mesi dell'estate scorsa; ma tutte le richieste di accertamenti clinici non trovarono risposta, anzi nella seconda metà di settembre la direzione del carcere lo costrinse ad effettuare una traduzione da Palmi a Genova.

A Genova fu tenuto per due settimane in un assurdo isolamento e verso la fine di Settembre venne riportato, ammantato da un furgone blindato, a Palmi. Da quel momento in poi la sua situazione si aggravò ulteriormente, e solo quando la protesta collettiva dei detenuti di Palmi si fece più viva Gianfranco fu condotto all'infermeria del carcere, dove fu visitato da un ortopedico, e subito dopo riportato in cella. Nell'ultima settimana di novembre, le condizioni di Gianfranco peggiorarono talmente che grazie anche ad una energica protesta collettiva fu prelevato e trasportato all'ospedale di Palmi. Da qui, dopo qualche giorno di inutile permanenza, fu inviato al centro clinico del carcere di Messina. Qui, resisi conto che era ormai troppo tardi, fu trasferito al carcere di S. Vittore a Milano, in attesa di ricovero all'istituto dei tumori di via Veneziani.

Non mancarono lungaggini, e anche dopo il ricovero al centro tumori passò diverso tempo prima che Gianfranco riuscisse ad ottenere la libertà provvisoria sollecitata da mesi dai suoi avvocati e dai compagni. (6/1/1981) Ma ormai non c'era più nulla da fare, se non rilevare ancora una volta la volontà di annientamento del potere. Questa documentazione dovrebbe, nei nostri intenti, non rimanere relegata ad una semplice acquisizione di dati informativi, ma piuttosto risultare uno stimolo e un contributo, se pur minimo, ad intervenire praticamente con i mezzi che ognuno riterrà più efficaci rispetto alle necessità più immediate di alcuni casi specifici, senza dimenticarsi per questo la problematica più complessiva nella quale questo discorso è inserito: cioè il carcere non solo come momento detentivo ma soprattutto come aspetto del quotidiano di ognuno di noi, e nei suoi rapporti con il sociale.

Ad ogni progetto di differenziazione e di isolamento abbiamo saputo opporre organizzazione e forza straordinaria: dalla chiusura dell'Asinara a tutte le altre forme di resistenza che hanno per-



Già nell'antichità

Le detenute di S. Vittore rivendicano il diritto all'amore

LI-PO—CHIU sostiene che al sincero amante, cui sia sottratta la vista della persona amata può sopravvivere uno stato di consunzione che può arrivare fino a fargli perdere il seno e condurlo al delirio e al vaneggiamento.

GALENO e GUGLIELMO DI CORNOVAGLIA sostengono che l'unica soluzione è la congiunzione dei due amanti, onde evitare si aggravi e degeneri.

Noi detenute ci riconosciamo con gioia in FRANCESCA BELLERÉ. Ci siamo specciate, liete, nella sua capacità di volere la vita così caparbiamente da saper produrre contro il progetto che ci vuole annientare come soggetti umani e politici addirittura un figlio che nascerà in prigione e che è stato concepito in catene.

Non ci piacciono le catene né per noi né per i nostri figli, per questo siamo state e siamo capaci di resistere e di lottare. E questa figlia che è nata appartiene a noi tutte ed è già libera perché è nata nonostante tutto, come una promessa di continuità, perché significa che mai ci sarà un momento, neanche uno, in cui noi non ci opporremo, in tutti i sensi, al nostro annientamento.

Qualunque siano le misure repressive, brutali e sofisticate, che vorranno usare contro di noi dovremo scontrarci con la nostra capacità di rimanere intere e reali come persone nella loro complessità.

E poi siamo tanti e tutti in irriducibile tensione contro questo potere. In tutti i modi abbiamo voluto e saputo opporre resistenza, perché qui non ci può essere che un unico obiettivo per ogni prigioniero: la libertà e non solo dal carcere.

Ad ogni progetto di differenziazione e di isolamento abbiamo saputo opporre organizzazione e forza straordinaria: dalla chiusura dell'Asinara a tutte le altre forme di resistenza che hanno per-

corso tutte le galere italiane sia maschili che femminili.

Francesca ci è molto piaciuta perché in lei ci siamo riconosciute come donne, come compagne per la sua ridente capacità di volere la vita al di là di ogni preuntuoso progetto di annientamento.

Dalle galere e contro chi pretende di isolarci da ogni rapporto con l'esterno e all'interno dividerci fra buoni e cattivi riproponiamo, invece, la nostra precisa volontà di riappropriarci della nostra identità complessiva che è: personale, politica, fisica, psichica, effettiva.

I giornali e le varie inchieste ministeriali hanno scoperto con scandalo che i figli si fanno facendo all'amore e che i detenuti e le detenute anziché disperarsi ed annichilirsi insistono a voler vivere e a lottare come soggetti complessi e ricchi di una pienezza che neanche la galera ci potrà togliere.

Lo hanno scoperto a Nuoro, Fossombrone, Volterra, Trani, Pozzuoli, Genova e anche con Francesca e con le donne di Monza che fiere di sé e delle proprie idee continuano a dimostrare una volontà di vita e di lotta che va al di là delle sbarre e della "massima sicurezza".

Come donne, attente come siamo alla nostra identità tutta intera — troppo a lungo hanno voluto privarci di troppe parti di noi — non ci vergogniamo di denunciare come raffinato e crudelissimo strumento di tortura e di annientamento, fra gli altri, la privazione degli affetti e quindi chiediamo:

— colloqui con i parenti e gli amici che rispecchiano il nostro essere persone e la nostra affettività; quindi colloqui senza vetro e senza guardie e tavolacci di mezzo e per

— una durata minima di quattro ore, — colloqui tra congiunti in carcere che devono essere facilitati e favoriti.

CHIEDIAMO AUTORIZZAZIONE AL COLLOQUIO AL MGG

Elementi di discussione e di lotta contro il carcerario

un contributo dell'Associazione parenti detenuti - Torino

Nella riforma carceraria sta scritto che il carcere ha funzione di far pagare una pena e nello stesso tempo reinserire il detenuto, tenendo conto delle sue esigenze e dei suoi diritti come individuo.

Come familiari, direttamente coinvolti dai problemi derivanti dal trattamento che lo Stato riserva ai detenuti sentiamo il dovere di mettere a conoscenza della gente, riportando testimonianze dirette che quanto sopra detto non si verifica.

È dimostrabile invece come il detenuto venga continuamente represso dallo Stato che cerca di annullare la sua capacità individuale sia fisica che mentale. Al detenuto vengono sempre più sottratte le possibilità di socializzazione; vengono somministrati cibi sempre uguali, non si dà la possibilità di muoversi in ambienti spaziosi ma sporchetti e ristretti. Inoltre si fanno subire insulti alla sua persona con continue perquisizioni personali e lo si sottopone all'imposizione di regole minuziose.

È provato da studi che l'isolamento ha come scopo di privare la vittima di ogni sostegno sociale alla propria resistenza, sviluppa un intenso rapporto con l'ego, fa dipendere il detenuto dall'inquirente. Altrettanto vero che l'imposizione di regole minuziose sviluppa l'abitudine alla remissività. Le regole e le perquisizioni favoriscono ansietà e disperazione. Il cibo sempre uguale tende ad eliminare gli impulsi in contrasto con quelli controllati dal carceriere, a frustrare ogni azione non conforme alla remissività. Il rifiuto dell'intimità e gli ambienti sporchetti fanno apparire il prezzo della resistenza più dannoso all'animo proprio della resa, riducono il prigioniero a preoccupazioni di livello animale, lo abbruttiscono.

Sia il familiare che il detenuto prima di fare il colloquio sono sottoposti a varie perquisizioni tra le quali quelle intime, in cui si viene completamente spogliati e palpati. La giustificazione che il potere dà è "questione di sicurezza". In realtà sappiamo che si tratta solo di un momento di intimidazione e di imposizione di autorità.

Alle «Nuove» di Torino, in seguito alla ristrutturazione dell'edificio, per quanto riguarda la consegna del permesso di colloquio, i familiari sono costretti per comunicare col secondino ad inginocchiarsi perché l'unica apertura tra la stanza di attesa e quella delle guardie è alla altezza di un metro. Possibile che negli uffici pubblici (banche, poste) esista una fessura all'altezza della bocca e nel carcere viene dimenticato di praticarla?

È risaputo che a Pianosa, ed è solo un esempio, non esistono sedie per sedersi durante l'attesa che di ore prima di effettuare il colloquio. I servizi igienici consistono in gabinetto da campo, non esiste un lavandino per potersi lavare o bere. Le giustificazioni che lo Stato dà sono: questioni di sicurezza e mancanza di strutture; in realtà si tratta di ennesimi metodi per umiliare i familiari.

C'è poi il grosso problema dei colloqui con vetri che avvengono in tutti i bracci o carceri speciali. L'unica possibilità per parlare con il detenuto è di

usare appositi citofoni. Questi, vetro e citofono, sono strumenti di violenza nei confronti di chi partecipa al colloquio, per il fatto stesso di impedire contatto fisico, che fra persone che possono vedersi così raramente costituisce un grosso momento affettivo. Oltretutto spesso i citofoni sono molto disturbati e si riesce a malapena a sentire, il che probabilmente non è casuale. Oltre a questo si è sottoposti a un controllo visivo da parte delle guardie che stanno in uno stanzone adiacente diviso da una vetrata. In altri carceri dove il colloquio avviene senza il vetro, spesso capita che il controllo da parte dei secondini, che la stessa riforma carceraria prevede sia solo visivo, è auditivo. Questa è una illegalità che viene giustificata per la carenza di strutture; allo stesso modo, per problemi di mercato dovuta alla competitività, i padroni giustificano il licenziamento di migliaia di lavoratori e tutto è regolare per le leggi che regolano il paese. È chiaro che in tutti e due i casi il potere non tiene conto delle esigenze dei cittadini ma solo dei suoi interessi.

Per quel che riguarda i pacchi che insieme ai colloqui e alla corrispondenza rappresentano gli unici legami che i detenuti hanno con la famiglia e gli amici, si verifica uno «strano» fenomeno: per un certo periodo di tempo passa un quantitativo di generi alimentari che comprende anche frutta, formaggi e verdura, poi per decisioni prese dalla Direzione passa solo più cibo cotto.

Generalmente nelle carceri il vitto è scadente e insufficiente, i prezzi dei generi alimentari acquistati dal detenuto che dovrebbero essere uguali a quelli esterni, sono doppi. È provato che l'alimentazione se non è varia ed equilibrata ha degli effetti negativi sulla psiche di ogni individuo. In una situazione restrittiva come quella del carcere il fatto di togliere la possibilità di integrare al massimo vitto con dei pacchi viveri adeguati, non è che una ulteriore volontà di umiliazione e frustrazione in uno dei momenti che potrebbe aiutare a sopportare il carcere.

La corrispondenza per i politici e nei carceri speciali viene sempre controllata. Questa procedura ritarda la consegna della posta; spesso succede che lettere arrivino dopo mesi o che non arrivino affatto, specialmente quelle degli amici.

Un'altra norma che non viene spesso rispettata, è il diritto del detenuto ad avvisare immediatamente i familiari dell'avvenuto trasferimento in un altro carcere. Come conseguenza si verifica che i familiari si presentano per il colloquio e spesso, dopo ore di attesa, si sentono dire che il detenuto non è più lì, senza neanche riuscire a conoscere la nuova destinazione. Sono rari i casi in cui un detenuto rimane nello stesso carcere della città dove risiede. Per ogni trasferimento le difficoltà dei familiari di continuare a dare quel minimo di assistenza che possono assicurare, diventano sempre maggiori. I problemi che la famiglia deve subire sono innumerevoli: anzitutto i costi che devono affrontare, la fatica che comportano lunghi viaggi, i problemi rispetto al lavoro.

Normalmente l'eccessiva lontananza del detenuto dai familiari si traduce in un suo quasi totale isolamento; basti pensare che il costo del treno TO/Trani per due persone si aggira sulle 100.000 lire. Molti familiari in seguito a questi problemi che lo stato impone sono costretti a vedere il detenuto una volta al mese, quando riescono, se non ogni due-tre mesi. Inoltre per affrontare un viaggio lungo occorrono un paio di giorni, questo per chi lavora oltre a una successiva perdita di denaro da aggiungere a quella del viaggio, comporta altre difficoltà perché nella quasi totalità delle carceri non è possibile effettuare visite di domenica. Dover andare durante la settimana significa vedersi spesso rifiutare dal datore di lavoro il permesso della giornata necessaria perché questi non vuole sentire ragioni di fronte al fatto di vedersi diminuire i suoi profitti. Non effettuare il colloquio significa anche per il detenuto non ricevere il pacco viveri. Siccome lo stato con i trasferimenti aumenta le difficoltà per i familiari e il detenuto, vuol dire che non solo non tiene conto delle loro difficoltà, ma che gli vuol far pagare il prezzo più caro possibile. Simili situazioni, come si legge sui giornali, portano ad atti estremi di disperazione che spesso portano al suicidio. A queste conseguenze si arriva anche per la situazione di sovraffollamento delle carceri, infatti in celle piccole vivono ammassate anche dieci persone. In queste condizioni i detenuti sono costretti a stare chiusi anche 22 ore su 24 tutti i giorni.

È noto che nel carcere milanese di «San Vittore», le celle sono stracolme e siccome non è possibile accogliere altri detenuti, gli arrestati devono stare in due baracche di legno nel cortile della questura, senza acqua, senza servizi, coperte e materassi.


Se questi fatti a chi non è direttamente coinvolto, possono sembrare eccessivi, pensiamo invece sia opportuno riflettere sui problemi che tutti viviamo quotidianamente.

È risaputo che i morti sul lavoro per ogni anno sono circa 8.000 e gli infortunati 160.000. Tutto questo rientra nella normalità, i padroni non pagano con la galera perché tutto è ammesso, anche la morte di migliaia di lavoratori se ciò contribuisce ad accrescere il loro profitto. Per essi non esistono né le carceri, né le leggi speciali e tantomeno i referendum per la pena di morte.

Mentre se gli operai tentano di opporsi ai licenziamenti, si organizzano e lottano, subito partono denunce, vengono incriminati. Se poi viene dimostrato che qualche ceffone è stato dato in occasione di qualche picchetto non esistono giustificazioni. Riesce difficile, ragionando con la testa di chi queste ingiustizie subisce, giustificare questo stato di cose come regole democratiche.

Vediamo invece come ogni volta che scoppia uno scandalo (Lockeed, petroli, ...) e la giustizia è costretta a mettere in galera qualcuno, il trattamento riservatogli è di ben altro genere. Quanti generali e uomini politici si sono improvvisamente ammalati, necessitando quindi di ricovero in clinica (cosa immediatamente ottenuta) e dopo pochi mesi sono stati scarcerati? Costoro sono indubbiamente diversi dagli altri detenuti, non sono dei proletari, sono invece parte integrante di quella stessa classe che gestisce la giustizia e come tali da essa vengono trattati.

È chiaro quindi come la bilancia della giustizia penda sempre a sfavore di una sola parte, dalla parte dei proletari. Per questo riteniamo opportuno dire che chi ha avuto la sfortuna di trovarsi su tale piatto, verificandone la parzialità applicata, non può venire giustificato quando, con comportamenti inopportuni fa estendere e vivere ad intere famiglie il pesante fardello di questa repressione. Porsi con questa giustizia come se fosse possibile impostare con essa una dialettica, significa contribuire direttamente nella repressione in atto e che viene da sempre estesa a tutto il proletariato nel suo insieme.



Educare gli educatori

Entrare in carcere dalla parte del potere: gli insegnamenti del Ministero di Grazia e Giustizia

Organizzato dal ministero di Grazia e Giustizia di concerto con quello della Pubblica Istruzione, si è svolto da metà novembre a metà dicembre a Milano ed in alcune altre province d'Italia un corso di specializzazione per l'insegnamento nelle carceri e negli istituti di pena minorili, rivolto agli insegnanti elementari.

Un mese di martellamento ideologico, di lavaggio del cervello che purtroppo in alcuni casi ha dato i suoi frutti palesemente, determinando strani cambiamenti d'indirizzo politico e di opinioni da parte di alcuni - fortunatamente pochi - corsisti, in peggio ovviamente.

Durante un mese si è susseguito un carosello di docenti i quali all'unanimità hanno ribadito la loro versione: entrare in carcere dalla parte del potere per redimere, la pena vista come espiazione, altre puttanate di questo genere.

L'individuo che alla fine si è rivelato più funzionale a tale corso è stato il signor Carboni Egidjo, squallido preside di scuola media, già insegnante di scuola carceraria, che nei suoi turpiloqui passava con naturalezza da un'esaltazione dei valori borghesi a facili dissertazioni e amenità sulla prostituzione, vomitando volgarità maschiliste.

Secondo lui la differenza tra il detenuto (anzi l'individuo detenuto, come ci hanno insegnato a dire) e l'insegnante carcerario sta nel fatto che l'insegnante, una volta terminato il suo lavoro in galera, può uscire e andare a puttane.

Prestandosi a fare il tappabuchi, offrendo la sua opera in assenza di altri docenti, ha avuto modo di conoscerci bene, di individuarci, di selezionarci.

Dal triste spettacolo di questo individuo si passava alla ieratica figura del dottor Innocenti, ispettore distrettuale degli istituti di prevenzione e pena di Milano e dintorni, che arriva ad elargirci un po' di sapere in macchina ministeriale con autista e guardia del corpo.

Non ha voluto parlarci del caso Tanassi — emblematico per dimostrarsi quanto l'affidamento in prova al servizio sociale sia una misura alternativa alla detenzione estremamente classista, come lo è del resto la giustizia — poiché non ne conosceva il caso, ha preferito non accennare alle carceri speciali né all'isolamento; è convinto che l'eroina a S. Vittore entri per mezzo di una capsula che due si scambiano quando si baciano e che le guardie carcerarie abbiano le mani pulite. Si noti bene che su 1300 detenuti, circa un terzo si buca.

D'altra parte da un funzionario di G.G. che paragona le carceri mandamentali ad alberghi di riviera — testuali parole — non ci si può aspettare nulla di buono, come nulla di buono ci si può aspettare dall'assistente sociale — primo dirigente dell'ufficio 10° del ministero di G.G. Breda Renato, coautore del testo "Ordinamento penitenziario e

misure alternative alla detenzione", secondo il quale l'entrata in carcere è garantita ad organismi ed associazioni varie, anche sindacati di sinistra (sarebbe la CGIL).

Si è giocato nel campo della mistificazione e della provocazione, ma i nervi non sono saltati per un solo motivo: conseguire alla fine del corso un attestato che possa servire a tutti i fini anti-istituzionali possibili.

Altra figura provocatoriamente riformista si è rivelata la prof. Tiziana Sartori, assistente universitaria che lavora con il criminologo Galliani Ivan, altro docente del corso, incaricato di criminologia all'università di Modena, città rossa.

Secondo la Sartori si dovrebbe avere già il coraggio di riappropriarsi delle misure sanzionatorie, senza paure e tentennamenti, poiché soltanto in questo modo si può ristabilire una società ordinata, civile, ricettiva delle lotte di massa per le grandi riforme democratiche.

Alla fine del corso la sfilata dei burocrati: gli insegnanti attualmente in servizio a S. Vittore, i quali non hanno risposto ad una sola delle domande loro poste (ed erano domande non «politiche», molto facili e per nulla compromettenti).

Omini grigi, disorganizzati mentalmente, con una versione rinunciatrice nei confronti di tutto, repressi, di un qualunque fatiscente: questi i maestri di regime che dovrebbero garantire i rapporti tra galera e cultura.

E'erano anche le donne, ammalate degli stessi mali dei loro colleghi maschi ed affette da mammismo-femminilismo svenevole.

Da questi pagliaccetti abbiamo saputo alla fine qual'è il ruolo dell'insegnante elementare all'interno dell'istituzione carceraria, ed è presto detto: niente.

Non c'è posto per un insegnante in carcere, non c'è niente da fare, non c'è una normativa se non a titolo enunciativo (L. 354 del 1975); il Ministero P.I. non vuole saperne di suoi dipendenti in coproprietà col Ministero G.G.; quest'ultimo non vuole estranei a casa sua.

Così il compito e la funzione dell'insegnante elementare nell'istituto di pena sono privi di contenuti ed assolvono alle esigenze della demagogia padronale: "un sano attivismo umano e cristiano deve caratterizzare l'opera dell'educatore: non si può infatti dimenticare che recupero significa restaurazione, redenzione; ed ecco perché al primitivo concetto della vendetta, all'ideale greco di una giustizia pareggiatrice, subentra e prevale l'ideale cristiano del colpevole da redimere attraverso il pentimento salutare".

In sede d'esame ai leccaculi il massimo di voti, a coloro che non potevano camuffare più di tanto il loro essere compagni, voti di assistenza.



«A chi non è direttamente interessato questi fatti possono sembrare eccessivi»

un contributo dell'Associazione parenti detenuti - Torino

L'imminente scadenza dei due processi per banda armata che si svolgeranno a TORINO il 4 maggio '81 ci pone nell'urgenza di fare alcune considerazioni. Partiamo innanzitutto da una constatazione: è la prima volta che in Italia si verifica che un numero così grande di imputati venga processato tutto insieme con un'accusa generica e generale senza essere prima processati per gli addebiti specifici che hanno portato all'imputazione di banda armata. Nemmeno nel periodo fascista è mai stato fatto un processo con queste caratteristiche.

A questo proposito ci pare utile rimandare ad alcune affermazioni di G. Bocca (contenute nel libro "Il terrorismo italiano" pagg. 119, 188) del quale certamente non condividiamo le idee politiche, ma che ci sembrano importanti. A nostro parere l'ipotesi politica che sta alla base di questo processo è l'intenzione di criminalizzare a priori un grosso numero di giovani. Questa impressione è confermata anche dall'imputazione di «organizzatore» di banda armata data a chiunque (benché non si sia mai dichiarato prigioniero politico o abbia negato ogni addebito) abbia fatto anche in modo estremamente marginale atti definiti "di terrorismo" in base alle leggi speciali; scompare quindi completamente sul piano giuridico l'imputazione di «partecipazione a banda armata».

La tendenza politica espressa dalla gestione di questa istruttoria ci pare il tentativo di considerare nel futuro qualsiasi movimento che non si adegui alla linea di consenso allo stato un "movimento terrorista". (Un esempio è l'incriminazione per violenza dei picchetti operati nel corso dell'ultima vertenza FIAT).

Mettiamo inoltre in evidenza il meccanismo giuridico-politico sul quale si fonda tutto questo provvedimento: il concetto di delazione o di pentimento. Ci troviamo di fronte al ritorno a meccanismi di Inquisizione, di fronte a giudici unici detentori della verità e del diritto di assoluzione: l'unica via che è concessa è quella di pentirsi, di confessare le proprie colpe, di attendere fiduciosi l'assoluzione.

È indubbio come tutto ciò tenda ad instaurare meccanismi di sospetto tra la gente, a rompere definitivamente la solidarietà insita da sempre nelle classi subalterne.

Il premio dato al pentito, la definizione stessa del «pentito», il reinserimento della «testimonianza della corona» come prova unica e sufficiente per l'incriminazione, portano ad un imbarbarimento del codice e il suo ritorno a concezioni medievali.

Il codice ha sempre applicato le attenuanti generiche a chi riconosce la sua responsabilità o collabora coi giudici. L'articolo 4 pretende di più: non è possibile avere un comportamento di assunzione delle proprie responsabilità oppure di semplice dissociazione dalle proprie precedenti scelte. La collaborazione deve essere totale: bisogna pentirsi, denunciare il massimo possibile, annientarsi umanamente e psicologicamente, vendersi completamente alla grande Inquisizione. Di attualità sono le dichiarazioni, riportate sulla «STAMPA» del 4/3/81 del giudice Laudi a proposito dello interrogatorio di Marco Donat Cattin: «Ritengo che in una vicenda tragica come quella del terrorismo italiano, la dissociazione da parte di una qualunque persona sia angosciosa, dura, difficile. Ed essa pare tanto più meritevole quanto più consente per il futuro di evitare nuovi morti, di impedire all'eversione armata di avanzare. Ciò significa che la persona che concretizza il suo atteggiamento dicendo tutto, è più apprezzabile di chi si comporta in modo diverso». Ed ancora: «L'attuale articolo 4 prevede una diminuzione di pena soltanto nei confronti dell'imputato che offre un aiuto concreto. Le dichiarazioni di M. Donat Cattin possono servire a confermare elementi già acquisiti e sotto questo profilo sono utili. Ma non sembra che forniscano lo specifico contributo previsto dall'articolo 4».

Questo meccanismo che porta alla promessa del premio finale discrimina ulteriormente: a chi, come i superpentiti, ha molto da raccontare o una fantasia molto fervida, andrà il massimo del premio (si parla di articolo 4, di libertà provvisoria vigilata, addirittura di grazia); chi non ha nulla da raccontare, poca fantasia e voglia di inventare sul sentito dire e sulle illazioni, starà in galera a vita accusato di organizzazione di banda armata.

Altro aspetto importante è quello della difesa.

Un'enorme quantità di avvocati è ultimamente intimidita, incriminata o sospettata di fiancheggiamento per il solo motivo di voler garantire a chiunque il diritto alla difesa. Ma il meccanismo va oltre i confini delle normali regole democratiche: si sancisce di fatto la negazione del diritto di difesa. In questa occasione assistiamo alla concomitanza del procedimento per banda armata per gli imputati di Prima Linea e Brigate Rosse. Non ci pare una scelta casuale convocare due processi di questa importanza lo stesso giorno, alla stessa ora, in due aule differenti.

Inoltre viene aperto un braccio del nuovo carcere delle Vallette. Sono anni

che si denunciano l'inefficienza delle strutture carcerarie, il sovraffollamento, le condizioni disumane di detenzione: il fatto stesso che questo carcere venga aperto in «questa» occasione e destinato ad ospitare questi detenuti «particolari» perché politici, ci pare già una risposta. Senza altro è stato costruito per garantire il massimo di sicurezza.

Ma su che cosa si basa la sicurezza? Sull'isolamento, sull'ambiente asettico, sulla mancanza di socialità, in una sola parola sull'annullamento psicofisico del detenuto. Per l'occasione si costruiscono baracche prefabbricate destinate ad aule di tribunale: un tribunale dentro il carcere come suggeriscono i regimi sudamericani? No, esattamente di pochi centimetri al di fuori delle mura per garantire le apparenze.

Un carcere speciale, un tribunale speciale, una procedura speciale: per permettere lo svolgimento di questi processi, tutti gli altri, anche se già fissati, vengono rinviati.

Ed ancora, quali garanzie ci saranno per i familiari, gli amici, la stampa, il pubblico «nel rispetto delle cosiddette norme di sicurezza» di venire ammessi a seguire questo dibattimento, o ci troveremo di fronte ad un processo a porte chiuse? I familiari, gli amici quali nuove umiliazioni, sopraffazioni, soprusi dovranno subire per essere vicini ai loro congiunti? Tutto viene fatto nell'ottica di facilitare le operazioni di trasporto dei detenuti, di sorveglianza del carcere, di sicurezza del tribunale. Ci troveremo così di fronte ad un quartiere militarizzato, completamente presidato, con la gente terrorizzata, impedita nello svolgimento della vita normale, con le strade trasformate in campi militari.

Scavalcano tutti i minimi diritti umani e giuridici, creando nella gente la mentalità del diverso, del mostro, creando un clima di paura e terrore impedendo a chiunque di spiegare se stesso o di larsi di un assioma politico prestito, si cerca di fare di questo processo un momento esemplare per lo stato ed i suoi apparati per dimostrare la sua efficienza e la sua capacità di lotta al terrorismo.

Torino, 9/3/81

Associazione parenti detenuti

TUTTE LE FORZE CHE INTENDONO ESPRIMERSI E DISCUTERE QUESTI PROCESSI SONO INVITATE ALL'ASSEMBLEA NAZIONALE CHE SI TERRÀ DOMENICA 26 APRILE ORE 9,30, P.ZZA FALCICHE 8 (CENTRO D'INCONTRO) (PULLMAN 50)

ANSPIC - Promuovere una campagna di denuncia e di lotta contro il sistema carcerario

Il 5/4/81 al Cinema Palladium di Roma si è tenuta un'assemblea con i familiari dei proletari detenuti. Questa iniziativa voluta dall'ANSPIC (ASSOCIAZIONE NAZIONALE DI SOLIDARIETÀ CON I PROLETARI IN CARCERE) ha riunito i familiari dei proletari, i comitati di difesa, i collettivi dei posti di lavoro, provenienti da tutta Italia. L'ampio ventaglio di interventi ha sottolineato la concordanza di obiettivi per la salvaguardia dei diritti e la tutela dell'integrità psicofisica dei detenuti, contro le carceri speciali, il trattamento differenziato e l'isolamento. Tra le personalità che hanno aderito, il Sen. Branca nel suo indirizzo ha sottolineato l'importanza di sostenere iniziative per la difesa dei diritti civili. Sono stati molto applauditi gli interventi scritti provenienti da alcune carceri speciali.

MOZIONE FINALE DELL'ASSEMBLEA

L'ANSPIC nel fare propria la denuncia e l'appello del Comitato familiari di Roma perché cessi lo stato di brutale isolamento e del conseguente tentativo di annientamento nei confronti del compagno ENRICO TRIACA si impegna ad aprire una campagna di mobilitazione con l'obiettivo di coinvolgere su questo caso emblematico di una più generale situazione, i più ampi settori di movimento.

L'iniziativa dell'ANSPIC verrà estesa nell'immediato alla situazione sia del compagno partigiano Torquato Bignami che della compagna Laura Motta entrambi affetti da malattie incurabili, chiedendone l'immediata scarcerazione.

L'ANSPIC nell'ambito della più generale campagna di denuncia e di lotta contro il sistema carcerario raccoglie la proposta dei familiari di Milano facendosi carico di promuovere una serie di iniziative politiche contro le maggiori ed evidenti responsabilità del Ministero di Grazia e Giustizia nella gestione dell'attuale sistema carcerario.

Londra 6-7 aprile 1981

«Siamo tutti criminali sociali»

Mozione finale del convegno internazionale sulla repressione. Appello a favore dei prigionieri italiani.

Di fronte alla spirale repressiva italiana, la quale crea le condizioni per una escalation militare e il corrispondente terrorismo statale che nell'attuale contesto noi condanniamo in maniera totale, avvertiamo il bisogno urgente di intervenire per interrompere questo processo.

Per questa ragione proponiamo:

1) La formazione di una commissione internazionale di inchiesta col compito di analizzare la degradazione generale dei diritti civili individuali e collettivi nel sistema giudiziario-penitenziario italiano: e in particolare proponiamo un'inchiesta sul caso 7 aprile, i cui arresti sono stati utilizzati a fini repressivi come degli ostaggi in un'operazione volta a modificare il regime politico in Italia.

2) Immediata libertà condizionale per i detenuti del 7 aprile, insieme a tutti coloro che hanno subito gli effetti del medesimo meccanismo di amalgamazione sotto la definizione generale di reati per fini terroristici. Chiediamo libertà immediata prima della celebrazione del processo, continuamente rimandato, processo che si preannuncia irregolare nella procedura quanto lo è stato nella fase istruttoria, quando lo si osservi dal punto di vista delle norme garantite da un qualsiasi stato costituzionale.

3) Ci proponiamo di orientare la pubblica opinione, italiana e internazionale, verso una soluzione che ponga fine alla escalation militare, che getti le basi di discussione per una amnistia generale a beneficio dei prigionieri politici italiani.

Jean-Pierre Faye, segretario del "Comitato Internazionale 7 aprile".

In Italia si va sviluppando un nuovo tipo di repressione. La macchina repressiva italiana non è rivolta soltanto alle espressioni politiche più coscienti e alle forze soggettive che hanno trovato forme organizzative definite. La repressione italiana possiede caratteristiche specificamente sociali. Penetra tutti gli interstizi della vita sociale e crea una sorta di controllo totalitario sulle classi dominate. Potremmo parlare di una catena repressiva che, dalla fab-

brica, attraverso il territorio, assume la sua forma più visibile nei moderni istituti carcerari. Gli arresti che hanno dato all'Italia 3.000 prigionieri politici costituiscono l'aspetto puramente spettacolare e militare di un più ampio processo volto a disciplinare le classi dominate. Il reato di «sovversione» si dilata indefinitamente per coprire ogni forma di antagonismo e di rifiuto individuale o collettivo delle norme dominanti. I compagni non vengono incarcerati per responsabilità a reati specifici, ma inquisiti sulla base comune della contemporanea «lesa maestà». Così, gli interventi giudiziari non sono commisurati al reato specifico commesso, ma rappresentano una risposta omogenea a ogni forma di devianza politica. Paradossalmente, lo stato, per primo, ha superato la storica dicotomia: colpevolezza giuridica-colpevolezza politica. Questo è evidente qualora si considerino gli arresti compiuti negli ultimi anni: questi si basano sulla presunzione dell'affinità politica, quando non della semplice contiguità fisica degli inquisiti.

In una tale situazione, una difesa dei prigionieri politici italiani che abbia una reale concretezza può soltanto essere «politica» e «collettiva». Non avrebbe alcun senso separare i detenuti innocenti da quelli non-innocenti, in quanto, secondo la procedura inquisitoriale, siamo tutti definiti colpevoli. Per alcuni degli arrestati sarà forse possibile provare una specifica colpevolezza tecnico-giuridica; per altri, la sola colpevolezza politica sarà terreno sufficiente per una condanna altrettanto pesante — in alcuni casi persino più pesante... Nel tracciare un continuum politico tra B.R., Autonomia, Potere Operaio, fino alle lotte operaie e proletarie del 1968, l'accusa tenta di presentare l'intero movimento antagonista come criminale. E noi siamo criminali, in quanto ci troviamo qui a difendere altri criminali.

La nostra difesa deve essere politica e collettiva, a prescindere dalle specifiche teorie politiche e forme organizzative sostenute dai compagni arrestati. La nostra difesa diventa «offensiva» poiché intende comprendere e attaccare politicamente i meccanismi disciplinari dello Stato.

«La violenza dei secondini si è scatenata distruggendo tutto quanto trovava»

Dai familiari dei detenuti nel carcere di Pianosa

Non c'è stata rivolta nel carcere di Pianosa alla fine di marzo.

Dopo un banale litigio tra una guardia ed un detenuto, un massiccio numero di guardie carcerarie incappucciate ha massacrato di botte tutti i settanta detenuti (politici e comuni) del raggio speciale.

La violenza dei secondini si è scatenata distruggendo tutto quanto trovava.

I proletari prigionieri venivano poi rinchiusi in isolamento dopo essere stati denudati e frustati.

Per quindici giorni l'isolamento è stato totale: né avvocati, né parenti, neppure il cappellano del carcere hanno potuto avvicinare i detenuti per rendersi conto delle loro gravi condizioni.

Gli organi di informazione, dopo avere affrettatamente dato la notizia falsa di una rivolta, hanno attuato un vergognoso silenzio stampa, per copri-

re l'azione di distruzione psico-fisica attuata violentemente nei confronti dei detenuti del raggio speciale di Pianosa. Il direttore del carcere e il Giudice di sorveglianza, Coviello Germano, alle insistenti richieste dei familiari che chiedevano notizie dei loro congiunti, declinavano ogni responsabilità non facendosi trovare o rispondendo di non avere nessuna intenzione di interessarsi della situazione del carcere di Pianosa.

Ieri, 13/4/81, dopo più di quindici giorni di isolamento i familiari hanno potuto avere un colloquio svoltosi con i vetri e senza microfoni.

Le condizioni fisiche dei detenuti sono apparse disastrose: teste spaccate, braccia e mani rotte, contusioni in tutto il corpo, mancanza di assistenza sanitaria.

Inoltre fino ad oggi i prigionieri mancano di tutto (vestiti, cibo, libri, ecc...), hanno a disposizione in tre due

litri di acqua al giorno, sono rinchiusi in celle piccolissime in cui non riescono ad alzarsi in piedi e sono sottoposti a pestaggi per vari pretesti.

I familiari hanno dovuto subire continui soprusi ed umiliazioni per poter vedere i loro compagni.

Non hanno potuto far entrare né cibo, né vestiti, né libri ed anche in futuro, come ha fatto chiaramente capire il direttore del carcere, le cose andranno così se non peggio.

Non si può accettare che tutto questo possa sotto silenzio: questa prova di forza delle guardie, che ha raggiunto livelli di violenza e sadismo di tipo nazista, ha lo scopo di accelerare l'annientamento dei proletari detenuti che non rinvengono alla loro identità politica di classe e il silenzio della stampa serve a coprire qualsiasi violenza per poter mettere in futuro anche l'eliminazione fisica dei proletari prigionieri.

Milano, 14/4/81

Torino

Per una ripresa del dibattito all'interno del movimento.

Stralci da un documento dei compagni del Centro Sociale di via Plava.

(...)

SUL CARCERE

Neanche gli specialisti della controrivoluzione preventiva si illudono che il carcere possa essere luogo di recupero, aumenta per questo, per gli irriducibili antagonisti del sistema, il carattere dell'annientamento psicofisico, fino ad arrivare ai suicidi operati dallo stato dei compagni LORENZO BERTONI, FRANCESCO BERARDI, ALBERTO BONOCENTO, per fare alcuni nomi.

Nonostante le grosse divergenze teorico politiche presenti tra i compagni di diverse aree politiche, il fronte dei comunisti racchiusi nei lager è abbastanza compatto. Per frantumarlo, per distruggere la rete comunista, si arriva a formulare con l'art. 4 del decreto 626 sulle leggi antiterrorismo, una nuova attenuante per chi collabori alla raccolta di prove e all'accertamento di reati compiuti per finalità di terrorismo o di eversione.

Il terrorista diviene soggetto particolare del diritto penale, si legifera l'invito alla delazione, norma del management europeo. Ed ancora si rispolvera il concorso morale per incriminare 84 detenuti dei campi di Trani e Palmi, per il rapimento D'Urso. E per finire si propone l'amnistia per coloro che vogliono incanalarsi nell'alveo democratico, proposta formulata ancora una volta dalla magistratura torinese; Caselli, Giordana, Laudi, Maddalena, che sperimenta con una nuova formula di depenalizzazione, implicazioni politiche ben più alte, di quelle cui plaudono radicali e Lotta Continua.

SUL PENTIMENTO

Vanno certamente separati i Peci, Fioroni, Salvi, Sandalo, Barbone, Viccardi, dai compagni che hanno ammesso la propria partecipazione ad ep-

sodi e fatti contestati dall'accusa.

Anche se il militarismo agisce da collante di tutti, nei primi esso si manifesta in maniera più bieca ed evidente. In essi molto più che in altri, perché si tratta di personaggi con grosse responsabilità politiche nell'area combattente, è sempre stato più accentuato il capovolgimento tra fucile e politica.

Non va dimenticato che ogni volta che questi "testi della corona", si sono messi nell'ottica di essere solerti collaboratori dello stato, hanno recitato la litania del fallimento del progetto della lotta armata. Come se quest'ultima fosse considerata dall'area armata, come aspetto a sé stante e non una pratica connessa ad una prospettiva di lotta complessiva per la distruzione del sistema capitalistico.

A nostro giudizio alla base dello stravolgimento tra fucile e politica vi è la concezione tipica del modo di produzione capitalistico: la separazione tra lavoro manuale ed intellettuale che il Taylorismo ha sancito in figure sociali definite. Anche il militarismo reintroduce le forme separate, da una parte quelli che sanno-studiano-elaborano, dall'altra i manovali-pratici. Questa separazione porta alla mitizzazione della pratica e dell'azione, in un'ottica estremamente riduttiva della scienza della distruzione. E' ovvio che questi «generali» una volta catturati non hanno nessun bagaglio e finalità rivoluzionarie da difendere e passano nei contingenti armati del nemico. Ridicolo a questo proposito le letterarie rievocazioni del "comunista Peci" al gran soldato Dalla Chiesa.

Non è assolutamente accettabile la posizione di Lotta Continua che vede nel pentimento il fallimento del progetto politico militare dell'area armata; non si può dare dignità politica a chi oggi non è altro che un mercenario al servizio dello stato.

Anche se è diverso il discorso sulla seconda schiera di compagni di cui molti sono rinchiusi per episodi interni alle lotte del '77 in poi, non si può sottovalutare lo stravolgimento di tipo militarista presente in questa area di compagni, che oggi li porta ad essere completamente spiazzati davanti alla magistratura. Un elemento ci è chiaro: non accettiamo e non siamo teneri con l'autoammissione di colpevolezza, perché si configurano in essa elementi di oggettiva delazione in un'ottica di collaborazione dello stato. Anche questa forma di collaborazione volontaria ha permesso, tramite l'ammissione delle proprie responsabilità, di costruire le maglie e i modi della criminalità.

D'altra parte fermo restando il nostro giudizio sui "testi della corona" non ci interessa personalizzare il problema della delazione, ma andare a cogliere gli aspetti che ne fanno parte integrante del complessivo progetto di annientamento.

Ci interessa invece cercare di riaprire una discussione politica con i compagni, per riannodare i fili di ipotesi politiche di organizzazione, consapevoli e certi che la nostra storia di comunisti, per quanto contraddittoria, non è certo quella che si riconsola nelle "inclinazioni individuali", che hanno permesso di riempire tanti verbali.

Sui limiti del '77 vogliamo aprire un franco dibattito con i compagni detenuti; essi come molti di noi si sono sentiti la parte più rappresentativa e politica della composizione politica-sociale dei nuovi strati emergenti, non cogliendo il ruolo di divisione e di ristrutturazione della politica dello stato.

Anche nel proletariato dei servizi, nei giovani, nelle donne, attraverso la redistribuzione del reddito si formano strati cooptati dal comando sociale, che funzionano come strati antagonisti e normalizzatori dei conflitti che si ge-

nerano nella sfera della riproduzione sociale.

Sottovalutato questo aspetto - di divisione interproletaria - lo stato e le sue articolazioni, venivano assottigliate nella loro funzione di controllo sociale e di apparati poliziesco-militare.

Da queste valutazioni si è andata a definire la pratica della continuità interrotta della pratica di attacco, dato che i referenti sociali sono sempre all'offensiva.

Appare ovvio che uno dei centri della discussione politica è quello che riguarda la scissione tra teorici e manovali, ponendo invece come livello che l'iniziativa politica-teorica-progettuale e la pratica militante non possono essere assolutamente disgiunte.

Non sono ammissibili le linearità di percorso, ed i poli da tenere in conto sono due: la soggettività proletaria da una parte e l'evoluzione del capitalismo e dello stato dall'altra.

Qualsiasi sottovalutazione delle tendenze del nemico di classe, in nome dell'autovalorizzazione proletaria (fondata sui bisogni - produce effetti disastrosi).

Ai compagni incarcerati chiediamo di non farsi partecipi soggetti-oggetti, con i magistrati, alla ricostruzione del movimento rivoluzionario in termini di criminalizzazione e distruzione.

SULLA RITRATTAZIONE

Non vogliamo certo fare un generico appello a comportarsi da comunisti, ma vogliamo ricostruire tutto un modo di vivere e lottare, ridarci tutta una serie di obiettivi e forme di lotta (cortei, picchetti, scioperi, assemblee, ecc.), tutto quello che eravamo abituati a considerare movimento. Cioè tutto quel mondo di comportamenti, di identità e movimento collettivi in cui ci riconosciamo e che ci legittimavano come espressione di classe antagonista. E' questo che lo stato ha voluto e saputo distruggere: isolare queste espressioni, questo movimento dal suo ambiente di classe, per poi disgregare gli stessi compagni. Lo stato è riuscito a colpevolizzare il movimento agli occhi stessi di molti compagni arrestati, convincendoli così a collaborare e rispondere individualmente di fatti specifici che erano invece propri di tutto il movimento.

La nostra proposta è che oggi è possibile e necessario aprire una discussione sulla ristrutturazione collettiva delle ammissioni fatte. Per questo la ritrattazione, pubblica e collettiva, da parte dei compagni arrestati in occasione dei singoli processi, di tutte le ammissioni e accuse reciproche, non va intesa come dovere morale in nome di una solidarietà fine a se stessa, per un programma che non esiste. L'identità umana e poli-

tica di questi compagni è stata distrutta da un lungo processo materiale e può essere ricostruita solo attraverso un altrettanto lungo processo materiale, attraverso la costituzione di un soggetto collettivo in cui possano trovare collocazione. Può però essere da parte loro l'indicazione della volontà di essere ancora comunisti oltre che imputati.

La scelta da parte loro di salvarsi collettivamente e non individualmente, ognuno a spese dell'altro, di salvarsi politicamente e umanamente, non solo penalmente. La ritrattazione come scelta politica e non come espediente processuale (piuttosto misero per la verità) può essere per loro il punto di partenza per partecipare al generale processo in corso in Italia, che coinvolge tutti i comunisti, di ridefinire forme di lotta, obiettivi, modelli d'organizzazione, schemi di militanza, di riqualificarsi e adeguarsi alle nuove condizioni.

SULL'AMNISTIA

Non ci pare strano che questa proposta, insieme a quella del condono per tutti quelli che si sono resi responsabili di reati associativi, senza incorrere in gravi fatti di sangue e che mostrano chiari segni di ravvedimento, sia portata avanti da quella parte della magistratura, tipo Caselli, Giordana, Laudi, che si è mostrata la più attiva nel processo di controrivoluzione preventiva.

In questa rete di collaborazione possono cadere proprio quei compagni che non si sono dichiarati prigionieri politici e che pensano di poter uscire dal carcere quanto prima. A questi compagni diciamo, che in questa fase, qualsiasi "atto di clemenza dello stato", vuole come contropartita la totale perdita di identità dei militanti comunisti rivoluzionari.

Ci domandiamo e chiediamo ai compagni in carcere, cosa vuol dire: "chiari segni di ravvedimento".

Dal carcere — l'anello più forte della catena del controllo sociale complessivo — si passerà agli organismi decentrati dello stato, dai centri anti droga ai comitati di quartiere, per controllare il «ravveduto» in tutti i suoi movimenti.

La prospettiva, per chi si ravvede, è lo spostamento della galera, dalle mura perimetrali del carcere alle sbarre del controllo sociale. Dunque la proposta di amnistia è collaborare per finire nel carcere sociale. Il rifiuto dell'amnistia e del condono, non è una posizione di principio, ma un rifiuto legato alla frammentazione delle ipotesi politiche rivoluzionarie ed allo stato difensivo del movimento di classe.

(...)

I compagni del Centro Sociale di via Plava - Torino

S. Vittore

L'ispettore Ministeriale, il pallone e la Dama

Cronaca di una lotta che continua

Inutile raccontare ciò che è successo in un passato remoto, l'inizio delle lotte, lo sviluppo delle medesime, gli obiettivi, basterà solo farne un accenno:

- 1) Con l'inizio del processo P.A.C. si hanno notizie della situazione disastrosa e inumana in cui versano coloro che hanno la sfortuna di essere detenuti al 1° raggio speciale, provocazioni, minacce, eliminazione diretta di qualsiasi contatto con il resto del campo e l'esterno.
- 2) La situazione sanitaria orribile, come assistenza inesistente, il pericolo di un aggravarsi fino alle estreme conseguenze della salute dei compagni, in particolare di Franco De Rosa.
- 3) La mancanza di socialità tra detenuti (divieto di circolazione tra le celle, orari d'aria rigidi, mancanza di spazi interni) e differenziazione reale sebbene non ufficiale del 2° raggio politici dal resto del carcere.
- 4) Sovrappollamento.

A causa di ciò si sviluppano una serie di iniziative di lotta che si articolano in fermate all'aria, battitura delle sbarre, rovesciamento nei corridoi dei rifiuti e allungamento del raggio. Fino ad arrivare, la domenica del 1/3/81 ad un comizio fatto durante la messa per coinvolgere tutti i raggi accolto molto favorevolmente.

La risposta della direzione a questo punto si fa immediata; 25 trasferimenti

urgenti con la speranza evidente di bloccare la lotta ed evitarne l'estensione a tutto il carcere.

Il risultato è esattamente l'opposto; il 3°, il 4°, il 5°, e il C.O.C. si uniscono alla protesta dando così l'esatta fotografia di quanto sia diffuso il malcontento e la voglia di farla finita.

De Rosa viene ospedalizzato, il corpo di guardia responsabile della situazione del 1° raggio viene sostituito con un altro più malleabile.

Viene anche un ispettore del Ministero dell'interno a fare opera di mediazione, si incontra con le delegazioni dei vari raggi e se ne va promettendo una risposta dopo la consultazione del ministero.

Intanto la decisione dei trasferimenti provoca il caos, non solo non è servita a fermare la lotta qui a Milano, ma ha reso possibile la sua esportazione e ha incasinato ulteriormente il lavoro dei magistrati preposti alla maxi-inchiesta milanese. Tant'è che uno per uno i trasferiti ritornano ed ormai sono ben pochi quelli ancora fuori.

Con l'arrivo della primavera, una nuova rivendicazione si aggiunge alla piattaforma, quella dell'orario estivo. I detenuti del 2° raggio già la applicano in parte quotidianamente, prolungando l'orario dell'1° raggio del mattino fino alle ore 12. Venerdì torna l'ispettore ministeriale, chiede di parlare con una delegazione del 2° raggio a cui annuncia

che esclusivamente per questo raggio, l'aria del mattino viene prolungata dalle 10,30 alle 11,00, le docce sarà possibile farle nei giorni preposti fino alle 15,45 e non più fino alle 14,30, che oltre alla scuola si adibirà a spazio sociale al chiuso un'altra aula; in più ci viene portato in dotazione un pallone di cuoio e una dama nuova di zecca!

Per quanto riguarda il primo raggio le ore di aria passano da 1 a 3 lorde (ossia più o meno 2 reali) e a richiesta dei detenuti potranno essere fatte da tre persone per specchio. NIENTE DA FARE per ciò che riguarda la socialità interna. Riguardo al pacco viveri per il 1° raggio e all'orario estivo tutto è demando all'interpretazione che la direzione dà delle norme ministeriali, che è naturalmente restrittiva. Il vincolo della interpretazione restrittiva dei regolamenti ministeriali è stato praticamente a tutte le nostre richieste.

La direzione ha dichiarato che la differenziazione del secondo dagli altri raggi non risulta ufficialmente, per ammetterla poi quando dice che alla prossima estrazione nomi per la commissione di controllo (cucina, biblioteca, sport) anche i politici saranno messi in lista, riconoscendo quindi la nostra esclusione fino ad ora. Noi riteniamo ampiamente insufficienti le cose concesse specificando che anche quel poco che ci è stato dato è privilegio esclusivo di questo raggio; la qualcosa è inam-

missibile ed inquadrata in un progetto di divisione del corpo sociale prigioniero, che rifiutiamo assolutamente.

Ed è per questo che la lotta continua e si stanno studiando forme di organizzazione e di iniziativa.

Ma è nostra ferma volontà non accettare di svendere per una dama la nostra vita, non accettare il ricatto che ci vuole buoni in cambio di una benevolenza futura, quando si concretizzerà in cifre l'ipoteca che pende sulla nostra testa.

Fondamentale è definire la circolazione di informazioni interno ed esterno e il rapporto politico che lega il carcere all'intero progetto di lotta proletaria. Noi crediamo che il carcere sia un punto obbligato dello scontro tra proletariato e dominio borghese, e se vogliamo, il termometro su cui si misura l'incidenza dell'iniziativa di classe sui rapporti di potere.

Noi prigionieri crediamo altresì che spetta a noi il compito di garantire l'iniziativa della non pacificazione, in questo che è, non per scelta ma di fatto il nostro luogo di vita. Ma per fare di ritrovare nella realtà esterna la necessità di risonanza in cui la nostra pratica si moltiplichi, si renda realmente efficace e si doti di respiro.

Per fare sì che questo succeda, è necessario che si risponda ad ogni nostra iniziativa con la dovuta puntualità perché questo è solo questo può spuntare le armi della ritorsione, in particolare in questi tempi in cui più che mai concretamente si profilano le chiusure di istruttoria e con loro si fanno consistenti e visibili gli strumenti con cui lo stato si prepara a porre la parola fine a ciò che è stato di una fase di lotte e dell'ipoteca futura che essa ha posto.

LA PACIFICAZIONE NON PASSA si è rotta nelle piazze di Napoli nelle lotte operaie di questi mesi, (ALFA SUD, Montedison,

Italsider), nel rifiuto del ricatto padronale di un ulteriore abbassamento dei livelli di vita proletaria.

Prepariamoci quindi alla scadenza dei processi, arriviamoci con un congruo bagaglio di lotte, trasformiamoli da lapidi di un movimento che fu, a trampolino di lancio di nuove iniziative di classe.

PER LA LIBERAZIONE DI TUTTI I PRIGIONIERI PER UN INNALZAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'INSORGENZA PROLETARIA.

CONVEGNO SULLA REPRESSIONE DELLO STATO: Criminalizzazione delle lotte operaie e sociali - linee politiche del movimento rivoluzionario.

Il Convegno è indetto dai Comitati contro la repressione aderenti al Coordinamento.

Milano 30-31 maggio 1981

SOMMARIO

- 1 Il gioco e le candele
intervento di Sergio Spazzali per il processo di Torino
- 4 «Contro la guerra tra apparati per la guerra sociale»
documento di Massimo Maraschi
- 5 Nuovi Inquisitori
pentimento e redenzione attraverso la pedagogia della paura
- 6 La trasgressione non va solo punita ma ricondotta alla norma
Il punto di vista dei magistrati
Mio figlio non è un pentito
lettera del padre di Glai
- 7 A.R. «Il nostro fine è stato, permene e sarà, la vostra fine»
interventi di: Monaco, Fantazzini, Messina
- 8 A.R. Sulla prigionia di guerra
composizione politica dei comunisti prigionieri e strategia di annientamento dello Stato
- 12 Genova
La galera è un fatto sociale che riguarda tutti
Le detenute di S. Vittore rivendicano il diritto all'amore
- 13 Educare gli educatori
insegnamenti del M.G.G. agli educatori carcerari
Torino
Elementi di discussione e di lotta contro il carcerario

- 14 «A chi non è direttamente interessato questi fatti possono sembrare eccessivi»
un documento dell'associazione parenti detenuti

Roma
A.N.S.P.I.C. mozione finale dell'assemblea del 5-4-81

Londra
«Siamo tutti criminali sociali»
convegno internazionale sulla repressione
Dai familiari dei detenuti nel carcere di Pianosa

15 Torino
Per una ripresa del dibattito all'interno del movimento
collettivo operaio di via Plava

S. Vittore
Cronaca di una lotta che continua

specialeCONTROinformazione

Periodico di informazione numero speciale, aprile 1981.
Registrazione effettuata presso il Tribunale di Milano il
25 novembre 1975, n. 345.

REDAZIONE:
C.so di Porta Ticinese n. 87, tel. 83.76.525
20123 Milano - CCP n. 58489204

Direttore responsabile Luigi Bellavita.

Stampa Graphitype, 20146 Milano
via Lorenteggio, 27/a
Telefono (02)42.26.710

A maggio nelle librerie e nelle edicole il n. 20 di **CONTROinformazione**

CAMPAGNA DI ABBONAMENTI PER CONTROinformazione

Abbiamo sempre sopportato il peso della pubblicazione della rivista.

Non abbiamo sovvenzioni dai partiti, né possiamo usufruire della legge sull'editoria.

ABBIAMO BISOGNO DELLA SOLIDARIETÀ ATTIVA DEI NOSTRI LETTORI.
Vi chiediamo di sottoscrivere un abbonamento.


ABBONAMENTO A 4 numeri

ABBONAMENTO A 4 numeri sostenitore

Lire 10.000

Lire 20.000

contro informazione



Speciale processi, carcere, difesa, guerra...

3/0 [2] / 60V